Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

271ª seduta pubblica (pomeridiana)
martedì 3 novembre 2009

Presidenza della vice presidente Mauro,
indi del vice presidente Chiti
e del presidente Schifani

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-72

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 73-187

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 189-218

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

SENATO

Composizione 1

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1784) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*** *(Relazione orale):*

BODEGA *(LNP)* 3
DI GIOVAN PAOLO *(PD)* 5
GERMONTANI *(PdL)* 6
DIVINA *(LNP)* 9
VITALI *(PD)* 11

SALUTO AGLI ALFIERI DEL LAVORO 2009

PRESIDENTE 13

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784:

PRESIDENTE . . . . . 14, 16, 18 e *passim*
DE TONI *(IdV)* 14
SANNA *(PD)* 17
BUGNANO *(IdV)* 18
VALLARDI *(LNP)* 19
MARINARO *(PD)* 21
SARO *(PdL)* 24
MALAN *(PdL)*, *relatore* . . . . . 26, 29, 32 e *passim*
RONCHI, *ministro per le politiche europee* . . . 27, 29, 32 e *passim*
MORANDO *(PD)* 30, 55
LEGNINI *(PD)* . . . . . *Pag.* 31
SANGALLI *(PD)* 32
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 32, 39, 44 e *passim*
GARRAFFA *(PD)* 33
ASTORE *(IdV)* 33, 48
VIZZINI *(PdL)* 33, 36
BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali* 34
LAURO *(PdL)* 34
LATRONICO *(PdL)* 34
PARDI *(IdV)* . . . . . 34, 40, 41 e *passim*
MENARDI *(PdL)* 35, 39
DELLA MONICA *(PD)* 35
GIAMBRONE *(IdV)* . . . . . 38, 52, 53 e *passim*
LEDDI *(PD)* 43
FILIPPI Marco *(PD)* 44
MUSI *(PD)* 46
BIANCO *(PD)* 47, 48
LI GOTTI *(IdV)* 49
GERMONTANI *(PdL)* 53
FLUTTERO *(PdL)* 53, 60
PERDUCA *(PD)* 47, 55
DELLA SETA *(PD)* 58
PINZGER *(UDC-SVP-Aut)* 59
BELISARIO *(IdV)* . . . . . 60, 67, 68 e *passim*
GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* . . . . . 61, 62, 65 e *passim*
ADAMO *(PD)* 62, 68
CURSI *(PdL)* 62
POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut)* 68
BUBBICO *(PD)* 69
VICARI *(PdL)* 69
PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)* 69

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 33, 38, 39 e *passim*

SULLA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO IN IRAN

PRESIDENTE 70
MUSSO *(PdL)* 70

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE 71
GARAVAGLIA Massimo *(LNP)* 71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 71

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2009 . . 72

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 1784

Ordini del giorno 73

Articolo 1 del disegno di legge di conversione 82

Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135

Articolo 1 ed emendamenti 82, 83

Articolo 2 ed emendamenti 83, 85

Articolo 3 ed emendamenti 86, 87

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordini del giorno 89, 99

Articolo 4, emendamenti e ordini del giorno. 100, 102, 107

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 111

Articolo 5 ed emendamenti 113, 114

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 118

Articolo 6 ed emendamento 121

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6 122

Articolo 7 ed emendamenti 122, 123

Articolo 8 ed emendamento 126, 127

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8 127

Articolo 9 ed emendamento 129

Articoli 10 e 11 ed emendamento 130, 131

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 11 . . . . . *Pag.* 131

Articolo 12 ed emendamento 132

Articolo 13 ed emendamento 133, 134

Articolo 14 ed emendamenti 134, 137

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14 137

Articolo 15, emendamenti e ordini del giorno 145, 147, 183

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 15 185

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 189

CONGEDI E MISSIONI 208

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 208

GOVERNO

Trasmissione di atti e documenti 208

ATTI E DOCUMENTI TRASMESSI DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Deferimento a Commissioni permanenti 210

INTERROGAZIONI

Annunzio 72

Interrogazioni 210

Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 213

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,07.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 21 ottobre.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,11 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Dichiara convalidate le elezioni che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato, nella seduta del 3 novembre, non essere contestabili. *(v. Resoconto stenografico).*

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1784) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*** *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana, dopo lo svolgimento della relazione, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

BODEGA *(LNP)*. Il provvedimento in esame, indubbiamente complesso, non può essere considerato eterogeneo e disorganico, essendo unificate le diverse disposizioni dall'esigenza di ottemperare urgentemente ad obblighi comunitari e di risolvere questioni che possono generare un contenzioso molto oneroso in sede comunitaria. Sebbene il Governo in carica abbia ridotto le procedure d'infrazione pendenti nei confronti dell'Italia, il Paese vanta ancora un triste primato soprattutto in tema di tutela dell'ambiente. Intervengono proprio in tale ambito le norme del decreto-legge che riguardano i veicoli fuori uso, lo smaltimento di sostanze pericolose, l'acquisizione di apparecchiature elettroniche, gli obblighi relativi agli oli lubrificanti. Il Gruppo della Lega Nord, che valuta molto positivamente le disposizioni riguardanti la tutela del *made in Italy* e la lotta alla contraffazione nel settore tessile, esprime invece perplessità sulla nuova disciplina dei servizi pubblici locali che dovrebbe rispondere alla logica dell'interesse collettivo piuttosto che alla logica del profitto. Per senso di responsabilità nei confronti di un atto dovuto, preannuncia comunque un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Sottolinea in primo luogo che il decreto-legge in esame, che ha surrogato la legge comunitaria, reca disposizioni eterogenee. Questa ed altre circostanze, quali la mancata nomina di un Sottosegretario per le politiche comunitarie, riflette la scarsa considerazione delle tematiche comunitarie da parte del Governo in carica che, con la sua politica di tagli indiscriminati, penalizza anche gli uffici che dovrebbero monitorare le procedure d'infrazione aperte nei confronti dell'Italia. Il Gruppo, che è favorevole ad una riforma del Regolamento per conferire maggiori poteri alla Commissione per le politiche dell'Unione, ha presentato emendamenti costruttivi, di cui raccomanda l'approvazione. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).*

GERMONTANI *(PdL)*. Il decreto-legge è giustificato dall'urgenza di adempiere ad obblighi comunitari entro termini temporali più stringenti rispetto all'entrata in vigore della legge comunitaria annuale, al fine di evitare possibili ingenti ammende pecuniarie comminate dalla Corte di giustizia europea. Tale adeguamento è peraltro una necessità fortemente avvertita dal mondo economico, che con la normativa comunitaria deve con-

frontarsi quotidianamente. In particolare, nel decreto in esame si affronta la materia dello scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e si promuove l'ambientalizzazione delle imprese nell'ottica della riduzione delle emissioni. Poiché tuttavia la maggior parte delle emissioni deriva dai mezzi di trasporto, occorre promuovere modalità di trasporto alternative a quello su gomma, ad esempio sfruttando la rete idroviaria padano-veneta, potenziandone le infrastrutture e incoraggiando gli investimenti per l'ammodernamento delle flotte. Con il decreto si intende tra l'altro sanare la procedura di infrazione relativa alla discrasia esistente nell'ordinamento italiano relativamente al regime fiscale applicato in Italia ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero e nazionale. Il testo sembra però accentuare il trattamento fiscale differenziato esistente in Italia tra le varie tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio: per rispettare il principio di parità di trattamento di ispirazione comunitaria è quindi opportuno sopprimere l'articolo 14 del decreto oppure inserire la previsione che per i fondi mobiliari chiusi si passi dalla tassazione sul maturato a quella sul realizzato. All'articolo 19 si attua infine la decisione comunitaria in materia di recupero di aiuti illegittimi concessi dallo Stato alle ex municipalizzate, per cui tuttavia occorrerebbe verificare la possibilità di prevedere un termine breve di prescrizione per le azioni di recupero, magari modellato sul termine di prescrizione dell'azione di responsabilità *extra* contrattuale dei singoli verso le istituzioni della comunità. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

DIVINA *(LNP)*. Il processo di integrazione europeo nasce come progetto di creazione di un'area di libero scambio economico, quindi di libera circolazione delle persone e delle professioni, in un regime di concorrenza dei prezzi. Gli Stati membri, tuttavia, hanno cercato nel tempo di eludere le regole comunitarie, in un comprensibile, seppur non ortodosso, tentativo di proteggere le economie nazionali dai concorrenti esteri, anche attraverso aiuti di Stato ai limiti degli obblighi comunitari. Per quanto riguarda il riconoscimento delle professioni, vi è tuttavia una certa disomogeneità fra gli *iter* di studio e di accreditamento dei professionisti da Paese a Paese, ma il principio della libera circolazione dei professionisti fa sì che questi possano operare in un altro Stato membro senza dover sottostare ad alcun accertamento specifico. Tale principio, che garantisce e tutela il professionista straniero, si è rivelato invece addirittura penalizzante per i giovani professionisti della provincia autonoma di Trento formatisi all'estero ai quali, una volta rientrati in Italia, non viene riconosciuta l'abilitazione conseguita e che non possono esercitare la professione nel proprio Paese. Questa penalizzazione appare un assurdo cui il Governo, attraverso i provvedimenti che riterrà opportuni, dovrà porre al più presto rimedio. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

VITALI *(PD)*. Come rilevato nelle illustrazioni delle questioni pregiudiziali, il decreto-legge contiene norme che non riguardano l'attuazione

di obblighi comunitari. Emblematico a tale riguardo è l'emendamento del relatore approvato dalla maggioranza in Commissione che modifica la legge sul federalismo fiscale, ritardando ulteriormente (al 30 giugno 2010) l'emanazione dello schema di definizione della struttura dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e della possibile distribuzione delle risorse, che invano l'opposizione aveva chiesto venisse prodotto prima della stessa approvazione della legge sul federalismo per garantire una più corretta ponderazione della fattibilità della riforma proposta. L'astensione del Gruppo del PD era seguita alle assicurazioni da parte del Governo che tale schema sarebbe stato trasmesso contestualmente al primo dei decreti attuativi della legge delega e la dilazione temporale oggi voluta dalla maggioranza fa temere ulteriori temporeggiamenti da parte del Governo e del Ministro dell'economia nella piena realizzazione di uno dei temi principali della propaganda politica della maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto agli alfieri del lavoro 2009

PRESIDENTE. Rivolge a nome dell'Assemblea un saluto agli alfieri del lavoro, presenti in tribuna, cui esprime i rallegramenti per i brillanti risultati conseguiti nel loro percorso scolastico. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

DE TONI *(IdV)*. L'esame del decreto-legge in titolo rivela diverse criticità, a partire dalla sua disomogeneità di contenuto, fino alla labilità della sua giustificazione, ovvero la necessità di adempiere ad obblighi comunitari giunti a scadenza e sanare le numerose procedure di infrazione avviate contro l'Italia dalle istituzioni europee. Anche l'esame degli emendamenti presentati presso la Commissione affari costituzionali ha fatto emergere l'estraneità all'oggetto del decreto di molte proposte della maggioranza e perplessità sono state espresse dallo stesso Governo in sede consultiva presso la Commissione lavori pubblici. Una delle proposte emendative del relatore di fatto esclude le Regioni dalla gestione delle concessioni autostradali a vantaggio del mercato e delle grandi imprese private, con un danno per le casse regionali e conseguentemente per i cittadini, rendendo evidente la contraddizione fra i proclami federalisti e le azioni concrete del Governo. A proposito della disciplina dei servizi pubblici con rilevanza economica, per i quali il Governo spinge in modo evidente verso la privatizzazione, va ribadito che l'acqua non può essere inserita in tale disciplina, perché è un bene comune, la cui fruibilità è un diritto fondamentale, come di recente ricordato dal Papa, e non può essere affidata alle logiche di mercato e consegnata ai potentati economici. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).*

SANNA *(PD)*. Nel provvedimento, che contiene disposizioni per l'attuazione di obblighi comunitari, manca qualsiasi riferimento alla procedura di infrazione relativa alle tariffe energetiche agevolate di cui godono le industrie produttrici di alluminio. Se, nonostante le poco convincenti rassicurazioni fornite dal Ministro delle attività produttive, la procedura comunitaria dovesse avere un esito negativo, tali industrie fortemente energivore sarebbero costrette alla chiusura, causando così una grave perdita di posti di lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

BUGNANO *(IdV)*. L'articolo 4 del decreto-legge contiene disposizioni per l'ambientalizzazione delle imprese e l'innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni inquinanti, in armonia con le direttive europee in materia. Sebbene la finalità della norma sia lodevole, non si evincono i motivi di necessità ed urgenza che giustificano l'inserimento della stessa in un decreto-legge. La normativa difetta inoltre di chiarezza, appare in alcuni punti troppo generica e contiene una non condivisibile delega in bianco in favore dei Ministeri dell'ambiente e delle attività produttive, che con decreto potranno individuare le linee guida e i coefficienti al cui ricorrere troveranno applicazione le semplificazioni e gli incentivi previsti per gli investimenti in innovazioni tecnologiche. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).*

VALLARDI *(LNP)*. Il decreto-legge contiene norme condivisibili a tutela del *made in Italy* e in particolare dell'industria agroalimentare, che rappresenta il secondo comparto manifatturiero del Paese ed acquisisce particolare importanza in un momento di grave crisi economica. La normativa proposta è coerente con la politica del Governo in materia di etichettatura all'origine dei prodotti e segna un importante passo in avanti nella lotta alla contraffazione. Devono essere giudicate positivamente anche le norme in favore dei produttori di latte e le misure volte a garantire maggiore liquidità alle imprese del settore agricolo. È infine tempestiva l'azione del Governo finalizzata ad eseguire il censimento dell'agricoltura previsto a livello comunitario, che consentirà di orientare e rendere più efficace la politica di settore. In particolare, la migliore conoscenza della situazione consentirà di intraprendere azioni virtuose come la concessione di terreni demaniali a giovani imprenditori agricoli, al momento scoraggiati dall'eccessivo costo dei terreni. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora. Congratulazioni).*

MARINARO *(PD)*. In un sistema politico maturo la fase di recepimento della normativa comunitaria dovrebbe costituire un momento di confronto virtuoso tra maggioranza e opposizione e non un mero adempimento formale, effettuato attraverso l'uso indiscriminato di decreti-legge. Il Governo presenta invece alla conversione delle Camere un decreto omnicomprensivo, con una scarsa corrispondenza tra titolo e contenuto, che potrebbe essere addirittura peggiorato dall'approvazione di emendamenti di origine governativa, finalizzati ad aggirare gli obblighi comunitari o

ad aggravare le situazioni di infrazione. In particolare vanno segnalati l'articolo 15, in materia di servizi pubblici locali, le modifiche proposte alla legge comunitaria per il 2008, approvata di recente, e l'ulteriore liberalizzazione di pratiche commerciali e pubblicitarie. Mentre si parla di rilanciare l'integrazione europea, si dovrebbe dare maggiore vigore al ruolo del Parlamento, per garantire una partecipazione più forte e condivisa dei cittadini alla vita dell'Unione. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

Presidenza del vice presidente CHITI

SARO *(PdL)*. Il provvedimento in esame interviene su alcune materie di grande rilevanza, come la riforma dei servizi pubblici locali, che invano è stata tentata nella scorsa legislatura e che si è arenata a causa dell'opposizione ideologica di una parte dell'allora maggioranza di centrosinistra. Si tratta dunque di una riforma che dovrebbe essere ampiamente condivisa e che renderà più efficienti i servizi resi ai cittadini, grazie ad una maggiore apertura ai privati. Di grande rilevanza è anche l'articolo 16, che contiene norme a tutela del *made in Italy*: esse consentiranno un più efficace contrasto alla contraffazione, che negli ultimi anni ha cagionato danni notevoli ad alcuni fondamentali comparti dell'economia nazionale. Vanno considerate positivamente anche le norme relative al cosiddetto federalismo autostradale, che consentono di tutelare gli interessi nazionali in materia di infrastrutture e la normativa in materia di omologazione delle certificazioni dei bilanci degli enti locali che, lungi dall'essere in contrasto con la riforma del federalismo fiscale, ne costituisce una premessa necessaria. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MALAN, *relatore*. Le perplessità relative all'inserimento nel decreto-legge della norma in materia di servizi pubblici locali non possono mettere in secondo piano la positività di una riforma auspicata e a lungo ricercata da quasi tutte le forze politiche e i risultati virtuosi di cui potranno godere gli utenti dei servizi stessi e il sistema economico in generale. Per quanto riguarda invece le critiche rivolte all'emendamento in materia di *privacy* nelle telecomunicazioni, esso non intende affievolirne la tutela, ma adottare un sistema diverso che si ritiene più efficace di quello previsto dalla normativa vigente.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il riassetto dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge, comporterà il definitivo adeguamento del settore alla disci-

plina comunitaria e l'apertura dei mercati consentirà un miglioramento dei servizi e una riduzione dei costi a carico dei cittadini. Le norme finalizzate alla protezione del *made in Italy* renderanno più efficace la lotta alla contraffazione, in conformità alla disciplina europea, promuovendo indirettamente la filiera produttiva nazionale. L'articolo 19, che prevede il recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, costituisce una scelta dolora ma necessaria e conclude un procedimento di infrazione che rischiava di penalizzare le aziende municipalizzate sane. Per quanto riguarda l'articolo 20, infine, assicura l'impegno del Governo a modificare la normativa sulla gestione delle farmacie comunali esistenti, con l'obiettivo di ricondurre tali presidi alle loro funzioni originarie. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. Dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti. *(v. Resoconto stenografico).*

PRESIDENTE. Passa all'esame degli ordini del giorno.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G101 e G102 e si rimette al parere del Governo sull'ordine del giorno G100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Accoglie gli ordini del giorno G101 e G102 e chiede l'accantonamento dell'esame dell'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'esame dell'ordine del giorno G100. Dà quindi comunicazione delle determinazioni assunte dalla Presidenza circa l'improponibilità di alcuni emendamenti. *(v. Resoconto stenografico).*

MORANDO *(PD)*. La dichiarazione di improponibilità dell'emendamento 15.91 è incomprensibile, posto che l'emendamento prevede l'istituzione dell'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato ed appare pertanto perfettamente coerente con il contenuto del provvedimento, riguardante, appunto, la liberalizzazione e la privatizzazione del servizio idrico. È inoltre evidente che nessuna seria iniziativa di liberalizzazione nel settore del servizio idrico potrà essere adottata se i soggetti interessati non avranno la garanzia dell'esistenza di un'autorità di regolazione operante sul versante della tariffazione e del rapporto tra investimenti e rendimenti. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Conferma le decisioni assunte dalla Presidenza.

LEGNINI *(PD)*. Pur apprezzando l'approfondito lavoro fatto per valutare l'improponibilità degli emendamenti conformemente ad un criterio

rigoroso, si riserva di sollevare la questione articolo per articolo, posto che vi sono alcuni emendamenti dichiarati ammissibili dalla Presidenza che presentano però alcuni profili dubbi.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

SANGALLI *(PD)*. Illustra il contenuto dell'emendamento 1.2, volto ad evitare che le imprese di autoriparazione debbano farsi carico di tutti gli oneri relativi allo smaltimento e alla gestione dei veicoli che hanno avuto in carico.

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 e invita ad approvare l'emendamento 1.1.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.2.

GARRAFFA *(PD)*. Chiede che sia registrato il suo voto favorevole.

ASTORE *(IdV)*. Segnala di aver espresso voto favorevole.

VIZZINI *(PdL)*. Chiede sia registrato il suo voto contrario. Lo stesso problema con il dispositivo di voto è stato riscontrato dal senatore Malan.

Il Senato approva l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.1000 e 2.2 e invita a ritirare gli emendamenti 2.3 e 2.500.

BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

LAURO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.3.

LATRONICO *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.500.

Il Senato approva gli emendamenti 2.1 e 2.1000, nonché l'emendamento 2.2, con conseguente preclusione dell'emendamento 15.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, ricordando che l'emendamento 3.0.500 è stato dichiarato improponibile.

PARDI *(IdV)*. Illustra il contenuto dell'emendamento 3.6, volto ad introdurre una maggiore severità nello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento di opere pubbliche e servizi al fine di evitare il rischio del prodursi di eventuali conflitti di interesse.

MENARDI *(PdL)*. L'emendamento 3.500 è teso a conferire maggiore trasparenza alle procedure di affidamento delle opere pubbliche, imponendo che vi sia una netta indipendenza tra i progettisti che partecipano alla medesima gara.

DELLA MONICA *(PD)*. Il subemendamento 3.0.7 (testo2)/2 è teso ad apportare elementi di chiarezza all'emendamento 3.0.7 (testo 2) che, in relazione all'Expo 2015, fa riferimento al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle opere pubbliche e ad una sua sezione specializzata istituita presso la prefettura di Milano. In particolare, il subemendamento prevede la costituzione di un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e concessi subappalti e subcontratti.

VIZZINI *(PdL)*. Illustra il contenuto dell'emendamento 3.0.7 (testo 2), il quale non ha registrato alcun voto contrario in Commissione, avendo come unica finalità condivisa quella di garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015, specie tenuto conto del rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.3, 3.5 (testo corretto), 3.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.5 (testo 2 corretto), 3.0.6 e 3.0.7 (testo 2), nonché sugli ordini del giorno G3.0.100 e G3.0.101. Il parere è invece contrario sull'emendamento 3.6 e sui subemendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/2, 3.0.5 (testo 2 corretto)/1, 3.0.5 (testo 2 corretto)/3, 3.0.5 (testo 2 corretto)/4, 3.0.7 (testo 2)/1 e 3.0.7 (testo 2)/2. Invita infine a ritirare l'emendamento 3.500.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Accoglie gli ordini del giorno G3.0.100 e G3.0.101.

Il Senato approva gli emendamenti 3.2 e 3.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l'emendamento 3.6.

MENARDI *(PdL)*. Mantiene in votazione l'emendamento 3.500.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 3.500. Sono invece approvati gli emendamenti 3.5 (testo corretto) e 3.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 3.0.1 (testo 2), che autorizza l'implementazione di un programma di dotazione infrastrutturale per potenziare le capacità operative della Guardia di finanza, coglie l'occasione per criticare il Governo che non sta onorando gli impegni assunti in tema di sicurezza. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è approvato l'emendamento 3.0.1 (testo 2).

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/8 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/9 sono stati ritirati.

PARDI *(IdV)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/2, che consente di realizzare un autentico federalismo infrastrutturale, trasferendo le funzioni e i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e interamente partecipato dalle Regioni interessate dalle infrastrutture autostradali o compartecipato dalle Regioni e dall'ANAS.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PARDI (IdV), è respinto l'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/2.

PARDI *(IdV)*. Dichiara voto favorevole agli emendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/1 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/3.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PARDI (IdV), sono respinti gli emendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/1 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/3.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/101 è stato ritirato.

LEDDI *(PD)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/4 in materia di rinnovo di concessioni riguardanti infrastrutture autostradali già esistenti. Sottolinea l'importanza del fatto che le società miste, costituite dalle Regioni insieme all'ANAS, hanno la possibilità di ammortizzare i costi delle opere e le risorse investite rimangono nel territorio della Regione.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è respinto l'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/4.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.100 non è posto in votazione.

FILIPPI Marco *(PD)*. Il Gruppo voterà contro l'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto) che presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. L'articolo aggiuntivo, infatti, non si limita a recepire ma corregge la disciplina comunitaria, è privo dei requisiti di necessità e urgenza, configura un tentativo di svuotamento del federalismo infrastrutturale e non tiene conto delle specificità territoriali. La proposta di modifica, infine, interviene su una materia di competenza della 8ª Commissione permanente, che non è stata investita della questione. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto).

MUSI *(PD)*. Precisa che intendeva votare contro l'emendamento.

Il Senato approva l'emendamento 3.0.6. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti gli emendamenti 3.0.7 (testo 2)/1 e 3.0.7 (testo 2)/2.

PERDUCA *(PD)*. Sollecita una vigilanza più attenta sulla regolarità delle operazioni di voto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.101 non è posto in votazione.

BIANCO *(PD)*. È noto che gli appetiti della criminalità mafiosa hanno travalicato i confini delle Regioni meridionali e si sono indirizzati sulle grandi opere connesse allo svolgimento dell'Expo Milano 2015. Non condividendo la scelta di affrontare tale situazione con strumenti eccezionali, quali l'attribuzione al prefetto dei compiti della stazione appaltante, e sottolineando la necessità di adeguare invece la normativa ordinaria, annuncia l'astensione del Gruppo sull'emendamento 3.0.7 (testo 2).

LI GOTTI *(IdV)*. L'intenzione sottesa all'emendamento 3.0.7 (testo 2) è apprezzabile, ma dal punto di vista della tecnica legislativa la proposta si presta a diverse critiche. Le modalità attuative della stessa sono demandate, peraltro, ad un decreto del Presidente del Consiglio che tarderà ad essere adottato. *(Applausi dal Gruppo IdV)*.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è approvato l'emendamento 3.0.7 (testo 2).

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3.0.500/100, 3.0.500/101, 3.0.500/102, 3.0.500/103, 3.0.500/104, 3.0.500/105 e 3.0.500/106

sono decaduti essendo l'emendamento 3.0.500 improponibile. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4, ricordando che gli emendamenti 4.0.500, 4.0.501 e 4.0.502 sono improponibili.

PARDI *(IdV)*. Gli emendamenti 4.12 e 4.11, prevedono l'intesa in Conferenza unificata per individuare criteri e parametri tali da assicurare standard più elevati di tutela ambientale. L'emendamento 4.13 mira a coinvolgere le competenti Commissioni parlamentari, mentre l'emendamento 4.14 limita i benefici alle imprese che rispettino la normativa nazionale e comunitaria e la legislazione regionale. Gli emendamenti 4.15 e 4.19 escludono, per gli impianti nucleari, la riduzione dei termini e l'applicazione di procedure straordinarie.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.9, 4.10, 4.2, 4.3, 4.13, 4.2300 e 4.0.1000. Invita la senatrice Germontani a trasformare gli emendamenti 4.21 e 4.22 in un ordine del giorno sul quale preannuncia parere favorevole. Invita a ritirare gli emendamenti 4.20, 4.24 e 4.500. È contrario ai restanti emendamenti, mentre è favorevole all'ordine del giorno G4.100.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Condivide il parere del relatore e l'invito alla presentatrice di trasformare gli emendamenti 4.21 e 4.22 in un ordine del giorno. Accoglie l'ordine del giorno G4.100.

Il Senato respinge l'emendamento 4.26 e approva gli emendamenti 4.1, 4.9, 4.10, 4.2 e 4.3. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore GIAMBRONE (IdV), è respinto l'emendamento 4.12.

GERMONTANI *(PdL)*. Ritira gli emendamenti 4.21 e 4.22 e presenta l'ordine del giorno G4.21 *(v. Allegato A)*.

PRESIDENTE. Essendo stato preannunciato l'accoglimento da parte del Governo, l'ordine del giorno non è posto in votazione.

FLUTTERO *(PdL)*. Ritira gli emendamenti 4.20 e 4.24.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato approva l'emendamento 4.13 e respinge gli emendamenti 4.11 e 4.16.

PERDUCA *(PD)*. Sollecita un maggiore controllo sulla regolarità delle operazioni di voto. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a verificare la regolarità delle operazioni di voto.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 4.14, 4.15, 4.17 e 4.19.

Presidenza del presidente SCHIFANI

Il Senato approva l'emendamento 4.2300.

DELLA SETA *(PD)*. Dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.25, che mira ad escludere dalla semplificazione dell'istruttoria gli impianti per la produzione di energia nucleare, come richiesto all'unanimità dalla Commissione ambiente. Desta infatti allarme che il Governo intenda ricorrere a procedure semplificate per le autorizzazioni ambientali riferite qualora dovesse decidere di realizzare impianti di quella pericolosità.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.25.

PINZGER *(UDC-SVP-Aut)*. Chiede la votazione elettronica dell'emendamento 4.500.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 4.500.

BELISARIO *(IdV)*. Segnala di aver erroneamente espresso voto contrario nella precedente votazione, volendo invece esprimere voto di astensione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G4.100, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva l'emendamento 4.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordando che gli emendamenti 5.501, 5.0.502/100, 5.0.502, 5.0.503 sono improcedibili a seguito del parere contrario della Commissione bilancio, *ex* articolo 81 della Costituzione.

FLUTTERO *(PdL)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 5.500.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 5.500.

MALAN, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 e parere contrario sui restanti emendamenti. Chiede un accantonamento dell'emendamento 5.0.502, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, unitamente al subemendamento 5.0.502/100, per valutarne una riformulazione.

PRESIDENTE. Accantona gli emendamenti 5.0.502/100 e 5.0.502.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 5.4 ed approva l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 6. Ricorda che l'emendamento 6.0.500 è improponibile.

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.2.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

ADAMO *(PD)*. Ricorda che gli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.15 (testo 2) sono identici tra loro, così come il 7.2 è identico al 7.11 e il 7.4 (testo 2) al 7.14 (testo 2).

CURSI *(PdL)*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 7.501.

PRESIDENTE. Ne dispone l'accantonamento.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 7.500, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 7.5 (testo 2, identico all'emendamento 7.15, testo 2), 7.12 e 7.4 (testo 2, identico all'emendamento 7.14, testo 2). Vengono respinti gli emendamenti 7.2 (identico all'emendamento 7.11) e 7.3.

Il Senato approva quindi l'emendamento 7.500.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sull'emendamento 8.0.500 e parere condizionato sull'emendamento 8.0.501.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1. Ritira l'emendamento 8.0.500. Invita ad approvare l'emendamento 8.0.501 (testo 2).

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.501 (testo 2).

Il Senato approva gli emendamenti 8.1 e 8.0.501 (testo 2).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9.

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 9.1.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 10 non sono riferiti emendamenti, passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11, ricordando che l'emendamento 11.0.500 è improponibile.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il Senato approva l'emendamento 11.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.1.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il Senato approva l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 13.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14, ricordando che gli emendamenti da 14.0.500 a 14.0.513 sono improponibili e che sull'emendamento 14.2 (testo 2 corretto) la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 14.500.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Il Senato approva l'emendamento 14.500. Risulta pertanto precluso l'emendamento 14.2 (testo 2 corretto).

PRESIDENTE. Vista la mole di emendamenti presentati all'articolo 15, chiede all'Aula di decidere se dedicare il tempo residuo all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15 e iniziare a votare domattina, oppure illustrare gli emendamenti e votarli entro le ore 21 di questa sera.

BELISARIO *(IdV)*. Si dichiara favorevole alla prima ipotesi.

MALAN, *relatore*. Concorda con il senatore Belisario.

PRESIDENTE. Avendo la Presidenza ricevuto l'assenso sul rinvio delle votazioni a domani anche dai Gruppi PD e LNP, così rimane stabilito.

Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15, ricordando che gli emendamenti 15.91 e 15.533 sono improponibili e che sugli emendamenti 15.18, 15.36, 15.86 (testo 3), 15.17 (testo 2), 15.500 (testo corretto) e 15.0.500 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente CHITI

ADAMO *(PD)*. Si riserva di intervenire sugli emendamenti in sede di dichiarazione di voto.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut)*. Stigmatizza l'inserimento di una tematica rilevante come quella dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, oggetto di diversi tentativi di riforma, all'interno di un decreto-legge come quello in esame, sottraendo di fatto la questione ad un serio dibattito parlamentare. Sottoscrive l'emendamento 15.500 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo.

PARDI *(IdV)*. Rinvia l'intervento sull'emendamento 15.31 in sede di dichiarazione di voto.

BUBBICO *(PD)*. Interverrà sugli emendamenti a sua firma in sede di dichiarazione di voto.

BELISARIO *(IdV)*. Si riserva di intervenire in dichiarazione di voto.

VICARI *(PdL)*. Si riserva di procedere ad una riformulazione delle proposte di modifica a sua firma.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)*. L'emendamento 15.532 prevede il riferimento alle norme statutarie e la salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali delle Province di Trento e Bolzano. Chiede che sia apportata una correzione al testo dell'emendamento 15.523. *(v. Resoconto stenografico)*

PRESIDENTE. Gli Uffici provvederanno alla correzione.

A proposito dell'emendamento 15.91 la Presidenza conferma l'inappellabilità della decisione assunta ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Essa è infatti coerente con la costante giurisprudenza dell'attuale legislatura, secondo cui non sono proponibili emendamenti di natura ordinamentale ad un decreto-legge.

Rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di domani.

Sulla libertà di manifestazione del pensiero in Iran

MUSSO *(PdL)*. La comunità internazionale ha il dovere di vigilare sulla sorte di Mahmoud Vahidnia, il coraggioso studente iraniano che ha criticato in diretta televisiva l'*ayatollah* Khamenei, facendosi interprete

del disagio e del desiderio di libertà di molti dei suoi connazionali. *(Applausi del senatore Malan).*

PRESIDENTE. Auspica che il Senato assuma una posizione forte al riguardo, anche attraverso l'approvazione di una mozione.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

GARAVAGLIA Massimo *(LNP).* Sollecita la risposta all'interrogazione 3-00635, riguardante il futuro di uno dei più importanti centri di ricerca italiani, il Nerviano Medical Sciences (NMS), in provincia di Milano, che versa in uno stato di grave crisi. A tale proposito desidera conoscere quale politica intenda adottare il Governo per sostenere i centri di ricerca esistenti. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Solleciterà la risposta del Governo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. L'ordine del giorno delle sedute di domani è stato integrato con la votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Leopoldo Di Girolamo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 4 novembre.

La seduta termina alle ore 19,56.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,07).*
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 ottobre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,11).*

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 3 novembre 2009, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Sicilia: Benedetto Adragna, Bruno Alicata, Antonio Battaglia, Enzo Bianco, Sebastiano Burgaretta Aparo, Roberto Centaro, Vladimiro Crisafulli, Salvatore Cuffaro, Antonio D'Alì, Gianpiero D'Alia,

Mario Ferrara, Giuseppe Firrarello, Salvo Fleres, Vincenzo Galioto, Costantino Garraffa, Fabio Giambrone, Giuseppe Lumia, Domenico Nania, Vincenzo Oliva, Antonino Papania, Giovanni Pistorio, Renato Schifani, Anna Maria Serafini, Raffaele Stancanelli, Simona Vicari e Carlo Vizzini;

per la Regione Veneto: Maria Elisabetta Alberti Casellati, Anna Cinzia Bonfrisco, Federico Bricolo, Luciano Cagnin, Felice Casson, Maurizio Castro, Franca Donaggio, Alberto Filippi, Maurizio Fistarol, Paolo Franco, Mariapia Garavaglia, Paolo Giaretta, Elio Lannutti, Pietro Longo, Enrico Morando, Paolo Nerozzi, Luigi Ramponi, Maurizio Sacconi, Maurizio Saia, Paolo Scarpa Bonazza Buora, Piergiorgio Stiffoni, Marco Stradiotto, Gianvittore Vaccari, Gianpaolo Vallardi;

per la Regione Lazio: Laura Allegrini, Andrea Augello, Paolo Barelli, Giuseppe Ciarrapico, Angelo Maria Cicolani, Lionello Cosentino, Cesare Cursi, Mauro Cutrufo, Candido De Angelis, Stefano De Lillo, Mauro Del Vecchio, Roberto Di Giovan Paolo, Lamberto Dini, Lucio D'Ubaldo, Claudio Fazzone, Mario Gasbarri, Maurizio Gasparri, Domenico Gramazio, Francesca Maria Marinaro, Ignazio Roberto Maria Marino, Riccardo Milana, Stefano Pedica, Marcello Pera, Raffaele Ranucci, Oreste Tofani, Vincenzo Maria Vita e Luigi Zanda;

per la Regione Puglia: Francesco Maria Amoruso, Antonio Azzollini, Giuseppe Caforio, Gianrico Carofiglio, Rosario Giorgio Costa, Luigi D'Ambrosio Lettieri, Cosimo Gallo, Luigi Grillo, Nicola Latorre, Simonetta Licastro Scardino, Alberto Maritati, Salvatore Mazzaracchio, Colomba Mongiello, Carmelo Morra, Pasquale Nessa, Adriana Poli Bortone, Donatella Poretti, Giovanni Procacci, Michele Saccomanno, Alberto Tedesco e Salvatore Tomaselli.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Informo, inoltre, che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 3 novembre 2009, ha verificato non essere contestabili le seguenti elezioni e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Piemonte: Tomaso Zanoletti;

per la Regione Friuli-Venezia Giulia: Vanni Lenna.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1784) ***Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*** *(Relazione orale)* **(ore 16,13)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1784.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bodega. Ne ha facoltà.

BODEGA *(LNP)*. Signora Presidente, la complessità del decreto-legge in esame può indurre ad abusare, una volta di più, della lingua di Cicerone, alla quale disinvoltamente si attinge per etichettare quei provvedimenti caratterizzati dal contenere di tutto un po', senza soverchie pretese di organicità e coerenza, come è stato evidenziato dagli interventi che mi hanno preceduto e dalla relazione sulle questioni pregiudiziali di questa mattina.

Ad onor del vero, in questo caso non credo che la definizione di *omnibus* sia la più consona poiché il fattore preponderante e, in qualche modo, unificante del provvedimento, esiste, ed è offerto dalla premura obbligata di adeguare il nostro ordinamento a quanto promulgato in sede europea, nonché di sanare trasgressioni e inadempienze correlate a procedure pendenti di infrazione comunitaria.

Azioni sanzionatorie, queste ultime, a volte innescate da questioni magari non trascendentali (e potremmo farcene un'idea dalla materia di una delle ultimissime procedure di infrazione giunta a carico dello Stato italiano, che risponde al titolo: «Ostacoli all'uso dei bagni mobili chimici), che tuttavia danno origine a contenziosi la cui onerosità rende altamente consigliabile una solerte soluzione. E tale considerazione, sia detto per inciso e senza intento polemico, dovrebbe forse sollecitare una ragionevole continenza nella produzione di emendamenti.

Vorrei ricordare che poco più di un mese fa, il numero totale delle procedure di infrazione a carico dell'Italia si attestava a 155, di cui 125 concernenti casi di violazione del diritto comunitario mentre le restanti 30 attinenti a mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano.

Ho presente che ai tempi del Governo Prodi, appena tre anni fa, l'Italia svettava nella classifica europea delle infrazioni comunitarie con 274 procedure aperte, di cui ben 80 soltanto in materia ambientale: questo è avvenuto proprio con un Esecutivo di sinistra che sfoggiava un «verde» nel ruolo di Ministro dell'ambiente.

Violazioni ed inosservanze in ambito ecologico, d'altro canto, conservano tuttora il primato numerico, sebbene ampiamente ridimensionato, e certo non mancano di caratterizzare, dal punto di vista dell'intervento risolutore, l'Atto Senato n. 1784 che veicola il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135.

La materia ambientale, così, ricorre in diversi articoli, dal trattamento dei mezzi di locomozione fuori uso alla promozione delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni, dalla riduzione dell'uso delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche al loro smaltimento ecologico, sino alle nuove disposizioni tributarie relative alle imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati.

Credo, pertanto, che le accuse di eterogeneità vadano ridimensionate rapportandole all'intrinseca natura «riparatoria» del provvedimento e, in ogni caso, debbano considerarsi la sussistenza di indiscutibili colonne portanti, quali – appunto – la vocazione ecologista che ne caratterizza in maniera preponderante la finalità.

Il lavoro dei senatori ha poi consentito di ampliare la portata del decreto-legge, spaziando anche su questioni connesse alla già manifestata connotazione ambientale, quale l'adeguamento della disciplina del prelievo venatorio (almeno come si è constatato con la presentazione di emendamenti in Commissione). D'altro canto, non trovo ragionevole rimproverarsi il fatto di aver affrontato anche temi urgenti e rilevanti, quali l'adeguamento alla disciplina comunitaria di servizi pubblici locali di rilevanza economica e la difesa del *made in Italy* o del prodotto nostrano, a cagione della scarsa attinenza di questi con altri argomenti trattati.

Il Gruppo della Lega Nord ha optato per l'atteggiamento costruttivo, per il senso di responsabilità di fronte all'atto dovuto, agli obblighi impellenti che ci derivano da atti normativi comunitari e dalle sentenze della Corte di giustizia, anche entrando nel merito di questioni o meglio di una questione per noi controversa.

Per la premura che ci muove nei confronti della nostra gente e del territorio, infatti, non nascondiamo di nutrire perplessità sugli effetti che le nuove regole potrebbero produrre in fatto di gestione dei servizi pubblici locali. Teniamo a sottolineare che in molte realtà padane sono presenti società erogatrici di servizi indispensabili, dalla fornitura dell'acqua potabile al gas, le quali offrono una condizione pienamente virtuosa secondo una logica di preminenza dell'interesse collettivo rispetto al mero profitto. Ebbene, vorremmo poter escludere che in un periodo di crisi, quando la produzione si contrae e il rischio di impresa lievita, qualcuno possa progettare di rifarsi lucrando sui beni primari.

Crediamo, dunque, che occorra una valutazione approfondita della disciplina dei servizi pubblici locali, anche nell'ottica di prevedere maggiori garanzie per il cittadino. La sollecitudine di tutela del consumatore e del produttore è risolutamente affermata in altro punto del provvedimento: quell'articolo 16 che finalmente definisce senza ambiguità i requisiti indispensabili del *made in Italy* e del prodotto italiano, prevedendo per falsificatori e contravventori un drastico inasprimento delle pene e pesanti sanzioni pecuniarie.

In tutta sincerità, colleghi senatori, credo che le critiche di chi storce il naso lamentando l'eterogeneità del provvedimento saranno abbondantemente compensate dal sorriso di tanti lavoratori. Penso anche agli addetti del settore tessile, a cui ci siamo particolarmente riferiti, che forse potranno tirare un respiro di sollievo davanti all'argine posto contro la dilagante contraffazione che si traduce in perdita di capitali ingenti e posti di lavoro. Riflessioni, questa ancor più delle precedenti, che inducono ad esprimere una valutazione nel complesso positiva sulla conversione in legge di un decreto-legge considerato come un atto dovuto, scaturito da

obblighi comunitari, ma che, credo, ci ha offerto l'opportunità di fare di necessità virtù. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Giovan Paolo. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, affinché non sia solo un dibattito tra specialisti tenterò di sollevare tre questioni che riguardano questo argomento e che, in parte, sono state già evidenziate prima, anche dal collega che mi ha preceduto.

Innanzitutto mi sembra consolidato in questa Aula il giudizio su questo decreto-legge: stiamo parlando, sostanzialmente, di una «paracomunitaria», e questo in presenza di una legge comunitaria che sta terminando il suo *iter*, nel senso che è stata già approvata dalla Camera dei deputati e che, come opportunamente viene specificato nella relazione, a breve sarà anche al Senato. Quindi, in pratica, ci troviamo di fronte ad una legge che ripercorre il modo di essere di una legge comunitaria. Ma si tratta di un decreto-legge perché si ritiene vi siano necessità e urgenza rispetto alle infrazioni o a ciò che già l'Unione europea ha eccepito.

Potremmo dire che questo è comprensibile, ma lo sarebbe se – come ha detto il collega che mi ha preceduto – sulla relazione del 30 giugno 2009 prendessimo in esame tutti gli atti e non solamente 10, 15 o 20 articoli. Questo avviene per due motivi molto concreti ed è anche questa la ragione della mia promessa di essere concreto, cercando anche di suscitare l'interesse dei colleghi sull'argomento.

Il primo motivo è che questo Ministero così importante (purtroppo spesso difeso solo da noi dell'opposizione sia per quanto riguarda le risorse economiche che le proprie attività) non ha un Sottosegretario e, considerata la sua importanza, lo riteniamo un errore. Quindi, in maniera costruttiva chiediamo al Governo di farsi carico di questo fatto. In secondo luogo, questo Governo ha ridotto i fondi del Comitato interministeriale per gli affari comunitari (CIACE), nonostante l'impegno e nonostante un emendamento dell'opposizione nella scorsa manovra finanziaria. Quelle risorse avrebbero permesso di varare una legge che si occupasse non solo di 15 o 20 articoli, affrontando tutto questo bel fascicolo che la ministro Bonino aveva ridotto da 300 a 150 unità e che l'attuale Ministero – gliene do atto – sta cercando di ridurre, ma con mezzi minori di quelli precedenti perché c'è un problema di relazione tra questo Governo e l'Unione europea. Ma, comunque, sulla volontà non facciamo mai questioni di approvarla a priori.

Ebbene, sostanzialmente questo decreto-legge non è diventato una legge *omnibus,* collega Bodega. Noi non diciamo questo: diciamo che esso da un lato risponde non del tutto ad alcune infrazioni che si presuppone siano pesanti per il nostro Paese, ma dall'altro aggiunge anche delle cosine, proprio per la tendenza nel nostro Parlamento a fare così. Infatti, ad esempio, all'articolo 9 – che è condiviso da tutti – si dice che per i motivi che derivano da una direttiva che riguarda la sanità in materia di

sicurezza agroalimentare viene affidato di fatto alla Sanità militare il controllo delle derrate. A questo riguardo – lo dico anche in accordo con i colleghi della Commissione agricoltura – bisognerebbe rivedere il fatto che non sia affidato al settore agroalimentare il controllo degli alimenti piuttosto che alla Sanità, ma è una vecchia questione che rimarrà materia sulla quale dibattere. In ogni caso, viene affidato di fatto alla Sanità militare il controllo delle derrate che vengono trasportate alle nostre missioni all'estero. Mi chiedo, quindi, in quale direttiva europea ci sia una simile richiesta; che il Governo si ponga il problema non è una colpa, ma un dovere, però mi domando perché non abbiamo una legge che parla delle nostre missioni all'estero in tutti i particolari invece di fare sola ideologia collegandosi sulle questioni che volta per volta emergono. Questa situazione e la ripetizione di alcuni articoli nella futura legge comunitaria dimostrano che ci troviamo di fronte ad uno strumento che viene utilizzato in una forma diversa da quella sua propria. Sul punto possiamo misurarci e lo faremo sui singoli emendamenti, però chiediamo un impegno al Governo e alla maggioranza in tal senso.

Abbiamo presentato degli emendamenti costruttivi; abbiamo preso atto che, a nostro avviso, non c'era necessità e urgenza, ma che poteva essere aperto comunque un dibattito su alcuni di questi argomenti. Noi sappiamo che da un lato dobbiamo cambiare il Regolamento di questo ramo del Parlamento affinché la 14ª Commissione abbia, pur mantenendo il modo in cui viene formata, un primato rispetto a questi temi, però se questo è e se su questo volete un confronto dovete almeno prendere atto di alcuni emendamenti e approvarli; colleghi della Lega, dovete tener conto che, per esempio, sui servizi pubblici locali c'è un ordine del giorno accolto dal Governo, di cui sono primo firmatario e che è stato sottoscritto da altri, che prendeva atto delle questioni europee, ponendo questioni che riguardano tutti gli amministratori locali. Se però nemmeno l'ordine del giorno viene utilizzato in pieno e viene fatto un articolo apposta, concedeteci di dubitare che forse lo strumento è sbagliato. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare senatrice Germontani. Ne ha facoltà.

GERMONTANI *(PdL)*. Signora Presidente, signor Ministro, il provvedimento in esame si inscrive in una prassi che si è affermata negli ultimi anni e che vede il recepimento della normativa comunitaria ripartito in due grandi moduli di intervento: la legge comunitaria annuale e i decreti-legge cosiddetti antinfrazioni. Questi ultimi sono stati emanati a più riprese per consentire il veloce adeguamento alla normativa comunitaria, reso indifferibile dalla possibilità concreta di essere chiamati a rispondere innanzi alla Corte di giustizia, sotto comminatoria di consistenti ammende pecuniarie.

Tali strumenti sono, infatti, necessari per dare una risposta ad una duplice esigenza: vi è, da un lato, quella di una risposta al mercato che

chiede alle istituzioni nazionali un pronto recepimento delle norme comunitarie, oramai parte integrante della vita di tutti i giorni e parte essenziale della vita degli affari e, dall'altro, quella di una risposta alle istituzioni comunitarie che ci impongono, con ferma determinazione, un adeguamento corretto e nei termini, al fine di permettere quell'integrazione fra ordinamenti che è la base stessa della costruzione europea. Questo è il motivo per cui alla legge comunitaria si è affiancato lo strumento delle misure urgenti.

Ciò naturalmente non toglie che tale modalità di adeguamento alla normativa comunitaria debba essere limitato a ciò che è assolutamente necessario, per permettere alla legge comunitaria di trattare le rilevanti questioni connesse all'ingresso delle norme europee nel nostro ordinamento con l'approfondimento necessario.

È lo stesso Governo che nella relazione introduttiva tiene a specificare che tale provvedimento è emanato anche in attuazione dell'articolo 10 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Tale disposizione consente l'emanazione di provvedimenti normativi, anche urgenti, per far fronte ad atti normativi o a sentenze che comportino obblighi statali di adeguamento, solo allorquando la scadenza di tali obblighi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso. Poiché le disposizioni del decreto-legge attengono ad obblighi comunitari già scaduti e posto che l'*iter* di approvazione della legge comunitaria per l'anno 2009 si è concluso alla Camera dei deputati ma non è ancora iniziato al Senato della Repubblica, i presupposti descritti dall'articolo 10 che ho appena citato sussistono.

Passando alla disamina del testo, mi vorrei soffermare su alcune disposizioni contenute nell'articolo 4 che, modificando il decreto legislativo n. 216 del 2006 attuativo delle direttive in materia di scambio di quote di emissioni di gas effetto serra nella Comunità europea, introduce misure urgenti per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese in armonia con le direttive europee in tema di riduzione delle emissioni e prevede impegni di riduzione differenziati delle emissioni di $C0_2$ da Paese a Paese.

Uno dei maggiori responsabili dell'alta concentrazione di anidride carbonica nell'aria è senza dubbio l'inquinamento causato dai mezzi di trasporto. È dunque evidente che è necessario cercare un equilibrio fra la mitigazione delle cause di tali cambiamenti e l'adattamento agli effetti da essi prodotti, trasformando la necessità di agire in un motore di sviluppo economico e sociale. Per questo è necessario intervenire favorendo misure alternative al trasporto su gomma.

Credo, allora, sia questa l'occasione per sfruttare – e in questo senso vanno alcuni emendamenti da me presentati – la rete idroviaria padano-veneta che ha un'estensione di 987,5 chilometri ed è imperniata sul fiume Po. L'importanza strategica del sistema idroviario è data non solo dal fatto che è localizzato nell'area più industrializzata d'Italia, ma anche nella potenziale congiunzione tra i traffici di merci su rotaia in area continentale, che attraversano l'arco alpino, e i traffici di merci tramite cabotaggio nel Mediterraneo.

A mio giudizio è necessario agevolare il trasporto fluviale ottimizzando l'efficienza delle infrastrutture esistenti e favorendo l'intermodalità degli elementi della rete, così da garantire una mobilità più sostenibile da un punto di vista ambientale anche attraverso politiche di incentivazione e di sgravi fiscali per le aziende che effettuano investimenti finanziari volti a promuovere l'ammodernamento della flotta che opera nel trasporto su acqua dolce.

Un altro articolo su cui vorrei soffermare la vostra attenzione è l'articolo 14, che mira a sanare la procedura di infrazione n. 4145/2008 di costituzione in mora, ex articolo 226 del Trattato CE, mediante la quale la Commissione europea ha evidenziato alcuni punti critici del regime fiscale applicato in Italia ai proventi derivanti dalle partecipazioni ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie (i cosiddetti fondi non armonizzati). Secondo la Commissione europea, il regime fiscale di tali fondi presenta dubbi di compatibilità con i principi del diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea garantiti dall'articolo 56 del Trattato CE e dall'articolo 40 dell'Accordo sullo spazio economico europeo.

La procedura di infrazione concerne il disallineamento tra il trattamento fiscale dei proventi conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore ed aventi la residenza in Italia, derivanti dalla partecipazione a fondi mobiliari non armonizzati di diritto estero per la parte qualificabile come reddito di capitale, ed il trattamento fiscale dei proventi derivanti da fondi mobiliari non armonizzati italiani, sempre conseguiti da persone fisiche non aventi la qualità di imprenditore ed aventi la residenza in Italia.

Con l'articolo 14 si cerca di porre rimedio a tale discrasia. Tuttavia il decreto-legge sembra accentuare il trattamento fiscale differenziato che esiste tra le varie tipologie di organismi di investimento collettivo del risparmio negoziate in Italia. In particolare, i fondi di diritto italiano sono tassati con aliquota sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato di gestione maturato nell'anno di riferimento, mentre i fondi esteri sono tassati con aliquota sostitutiva del 12,50 per cento sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Appare quindi opportuno che tale differenziazione venga eliminata, anche in considerazione dell'operatività del principio di parità di trattamento di ispirazione comunitaria. Di conseguenza, o l'articolo 14 deve essere soppresso rimandando la disciplina della complessa materia ad un provvedimento *ad hoc,* oppure dobbiamo inserire la previsione che per i fondi mobiliari chiusi si passi dalla tassazione sul maturato a quella sul realizzato.

Infine, l'articolo 19 modifica l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con il quale è stata data completa attuazione alla decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti illegittimi. L'articolo costituisce un ulteriore tassello nella procedura di recupero degli aiuti di Stato il legittimamente concessi alle ex municipalizzate. Non è un *uni-*

cum nel panorama italiano in quanto esiste un altro filone di aiuti di Stato illegittimamente concessi. In relazione a questo c'è una importante decisione della Corte costituzionale, con la quale sono stati ricordati alcuni principi della giurisprudenza comunitaria in materia di azioni di recupero di aiuti illegittimi. In realtà, il centro del problema per la Corte costituzionale riguarda il termine breve di prescrizione. A mio avviso, andrebbe approfondito questo passaggio al fine di verificare la possibilità di prevedere un termine breve di prescrizione per queste azioni, magari modellato sulla falsariga del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità extracontrattuale dei singoli verso le istituzioni della comunità.

Concludendo, signora Presidente, Ministro, questo provvedimento dimostra che, come abbiamo detto all'inizio, le norme comunitarie sono ormai parte integrante della vita di tutti i giorni e quanto sia sempre più forte e più stretto il rapporto tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, anche attraverso l'incisività dell'azione dei parlamentari, in particolare quella operata in Senato, nella fase ascendente delle direttive. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LNP)*. Signora Presidente, è per me particolarmente ghiotta l'occasione di poter parlare di attuazione di obblighi comunitari, per un semplice fatto: provengo da una Regione del Nord Italia – specificamente dalla Provincia autonoma di Trento – dove l'applicazione degli obblighi comunitari è stata rigorosa al punto da portare a discriminazioni a rovescio nei confronti di lavoratori italiani, penalizzati – guarda un po' – rispetto a lavoratori provenienti da altri Stati membri.

Il nostro Paese è uno dei primi ad aver aderito ai Trattati: i Padri fondatori che hanno aderito hanno pensato a un'integrazione sempre più spinta. Alla prima fase dell'integrazione economica, dell'ingresso in una comunità, in un'area di libero scambio di merci, di beni e di servizi, segue obbligatoriamente quella della libera circolazione delle persone, cui deve conseguire la fase della libera circolazione delle professioni e rispettivi riconoscimenti delle tali, fino ad arrivare a quella che abbiamo conosciuto, l'integrazione monetaria, cioè un contesto di Stati che hanno adottato la stessa linea finanziaria con la stessa moneta, sperando di arrivare – chi ci spera di più, chi meno – ad una integrazione più marcata, politica, con poteri reali assegnati al Parlamento europeo, una Carta costituzionale, una politica estera e di difesa comune a tutti questi Paesi, secondo il futuro tracciato a Lisbona insomma. Ebbene, questo è l'*iter*, questo sarà il futuro della nostra comunità.

Il fine comunque che ci siamo prefissati è di avere una grande area di libero scambio, di reciproci riconoscimenti, finalizzata ad avere innanzitutto un libero mercato: ciò sta a significare che con la libera concorrenza i cittadini avrebbero avuto le massime garanzie, tutele ed i massimi interessi. Libera concorrenza vuol dire infatti poter acquistare al meglio il miglior prodotto ai prezzi più bassi. L'Europa, se vogliamo sintetizzare, è

questa grande opportunità, un mezzo che ci potrebbe consentire di raggiungere questo grande fine.

Accade sempre più spesso – è umano – che gli Stati tentino di addolcire un po' queste regole, a volte ferree, a volte spietate, cercando di aggirare gli obblighi comunitari. Si parla di regole, o meglio, di norme protezionistiche, che non si possono più adottare, però vediamo in quante occasioni gli Stati tentano – è giusto o, almeno, si può capire – di aiutare la propria economia, mettendo un po' un freno a questa grande e libera concorrenza europea. Con riguardo agli aiuti di Stato, ogni Stato si trova sempre sul crinale: fa delle operazioni di aiuto e di sostegno dell'economia e delle imprese interne a volte scavalcando questa piccola, labile linea di demarcazione tra ciò che è possibile e ciò che va contro le normative europee. Tutto ciò è comprensibile, giusto o sbagliato che sia.

Adesso entriamo nello specifico della libertà di circolazione delle professioni e dei riconoscimenti reciproci delle rispettive professioni. Non c'è dubbio che non siamo in presenza di un'integrazione completa: le formazioni professionali non sono identiche in tutta Europa. Pensiamo, per esempio, agli esami di Stato per raggiungere determinate libere professioni esistenti in Italia, in Francia o in Germania: tali esami non sono presenti, per esempio, in Spagna. In Spagna l'avvocato non deve superare alcun tipo di esame di Stato: una volta laureatosi in giurisprudenza, si iscrive ad un albo, esercita, fa un tirocinio e svolge la professione di avvocato. Non c'è dubbio che se dobbiamo riconoscere la professione di avvocato non possiamo pretendere che l'avvocato spagnolo entrando in Italia si sottoponga ad una successiva ulteriore verifica secondo i parametri italiani.

E ciò vale per tante altre professioni. Pensiamo alla professione del maestro di sci. Ogni Stato abilita a questo esercizio professionale con dei corsi, con dei *curricula* che sono diversi (e probabilmente quelli italiani sono fra i più lunghi, più rigorosi e meticolosi e forse danno una preparazione migliore rispetto a tanti altri Stati). Non c'è dubbio però che se dobbiamo riconoscere la professione del maestro di sci, se un maestro è abilitato in Francia, oppure in Germania, in Olanda o in Gran Bretagna, deve poter svolgere tale professione anche in Italia. Questo avviene quasi dappertutto, tranne che nella Provincia autonoma di Trento, dove si prevede che il professionista abilitato, poniamo, in Gran Bretagna, con un brevetto internazionale possa esercitare la professione del maestro di sci nella Provincia autonoma di Trento, ma che il cittadino italiano con lo stesso medesimo brevetto, per il semplice fatto che non è un cittadino di Stato membro ma è cittadino italiano, non la può esercitare e si deve sottoporre a un ulteriore corso, ad un prolungamento della preparazione e a una verifica finale, cosa che non è richiesta al cittadino di uno Stato membro, al cittadino non italiano. Sono incappato in alcuni casi limite di studenti italiani che hanno avuto la fortuna – o forse sfortuna, in questo caso – di frequentare l'università all'estero e che nel corso degli studi universitari, oltre a prendere un laurea, hanno pensato bene di impegnare al meglio il loro tempo prendendo l'abilitazione per esercitare la professione

di maestro di sci. Quei giovani, quando sono tornati in Italia, hanno visto i loro stessi compagni di corso esercitare la professione, mentre a loro veniva inibita. Ciò anche perché nel nostro Paese la questione è stata un po' demandata, come la gestione degli albi, a livello regionale (nel caso delle Province autonome di Trento e Bolzano con la previsione di due albi tenuti dalle due rispettive Province). È possibile penalizzare giovani italiani che hanno preso l'abilitazione a svolgere determinate professioni all'estero quando gli stessi professionisti esteri, con la stessa abilitazione, possono esercitare in Italia? Questa è a mio parere un'aberrazione.

Per tali ragioni, anche se non saprei nemmeno quale possa essere nel caso specifico la soluzione o la strada da seguire, con l'ordine del giorno G102 chiediamo al Governo, proprio per l'obbligo che esso ha di tutelare e rispettare gli obblighi comunitari, di emanare in ogni caso tutti quei provvedimenti che riterrà opportuni nei confronti della Provincia autonoma di Trento affinché questa anzitutto si uniformi alle direttive comunitarie, evitando quello che sembra addirittura un paradosso. Infatti, se è umano e comprensibile proteggere la propria economia, i propri lavoratori e il proprio sistema di imprese al limite trasgredendo una norma europea, risulta incomprensibile quando le azioni messe in campo da un istituto o da un ente italiano non vanno a proteggere il lavoratore italiano, ma a penalizzarlo nei confronti di quello straniero; questo non lo capirebbe nessuno e non l'abbiamo capito noi. Vorremmo allora che il Governo, con gli strumenti a sua disposizione, mettesse fine a tale stortura. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI *(PD)*. Signora Presidente, siamo di fronte a un decreto-legge che si riferisce alle disposizioni relative all'attuazione di obblighi comunitari. Questa mattina, nelle questioni pregiudiziali presentate, i colleghi del mio Gruppo e degli altri Gruppi di opposizione hanno sostenuto che vi sono molte norme che non hanno nulla a che vedere con l'attuazione di obblighi comunitari e che pertanto sono state inserite surrettiziamente, riproponendo una prassi che è stata più volte denunciata, anche dalla Presidenza della Repubblica, come assolutamente inaccettabile dal punto di vista dell'attuazione dei principi costituzionali.

La prova evidente di ciò è l'emendamento, proposto dal relatore ed approvato dalla Commissione, che introduce il nuovo articolo 19-*bis*, con il quale si modifica in un punto molto significativo la recente legge sul federalismo fiscale, ossia la legge 5 maggio 2009, n. 42.

Mi rivolgo ai colleghi, non solo a quelli del mio Gruppo ma anche della maggioranza, perché tutti ricordiamo quanto sia stata forte la discussione in quest'Aula e alla Camera sulla legge relativa al federalismo fiscale, quanto sia stato importante il confronto svolto in quell'occasione e il contributo che le opposizioni hanno dato al provvedimento, che ha

consentito di arrivare ad un voto di astensione da parte del Gruppo del Partito Democratico. Tale astensione era motivata, tra l'altro, anche da una diversa scansione temporale prevista, al comma 6 dell'articolo 2, dei decreti legislativi attuativi.

Ricordo ai colleghi che, trattandosi di una legge delega, vi era inizialmente un lungo periodo di tempo, pari a 24 mesi, durante il quale il Governo avrebbe provveduto all'attuazione della delega. Da parte nostra, in modo particolare, si è insistito per avere una successione temporale più definita.

Il comma 6 stabiliva che entro 12 mesi doveva essere approvato il primo decreto legislativo relativo all'armonizzazione dei bilanci pubblici; un altro decreto legislativo doveva essere approvato in relazione ai costi e ai fabbisogni standard e, contestualmente all'adozione del primo schema di decreto legislativo, da parte del Governo vi doveva essere la trasmissione alle Camere di uno schema di definizione della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, con l'indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse, ossia il tema dei conti.

Una delle critiche fondamentali che abbiamo avanzato nel corso della nostra discussione è stata circa l'impossibilità di approvare una legge sul federalismo fiscale senza le simulazioni in termini di effetti finanziari, indispensabili per capire dove si vuole andare a parare. Quindi, uno dei motivi per i quali abbiamo offerto il nostro contributo, arrivando anche ad un voto di astensione su quel provvedimento, era esattamente questo: poiché il Governo, attraverso il ministro Tremonti, più volte ci ha detto che era impossibile provvedere a simulare gli effetti della legge prima di averla approvata, noi abbiamo in qualche modo acceduto a questa idea, abbiamo rinunciato alla nostra proposta originaria, quella di richiedere una simulazione finanziaria contestualmente alla discussione in Aula della legge e, quindi, abbiamo approvato, insieme alla maggioranza, l'idea di demandare tutto al primo schema di decreto legislativo.

Evidentemente, però, qualcuno ha suggerito al relatore Malan, che io so essere molto attento su questi temi, questo tipo di intervento, ed evidentemente il suggerimento è venuto dal Ministero dell'economia. Sicuramente, infatti, se fosse stato per il senatore Malan, questa modifica non sarebbe stata apportata, in quanto essa introduce una ferita, un *vulnus* nel rapporto tra maggioranza e opposizione su un aspetto molto importante.

L'emendamento 19.0.100, infatti, suggerito appunto dal Ministero dell'economia, contiene il tentativo di prendere altro tempo; pertanto, anziché provvedere all'emanazione dello schema finanziario contestualmente all'adozione del primo decreto legislativo, come prevedeva la legge sul federalismo fiscale, ora si prende un po' di tempo in più, stabilendo che tutto ciò dovrà avvenire entro il 30 giugno 2010.

La decisione è un po' puerile, a pensarci bene, perché si parla di pochi, pochissimi mesi. Tutto ciò fa nascere dei sospetti, ed è per questo che noi siamo molto preoccupati. Se si trattasse, infatti, di una modifica in

qualche modo sostanziale, si potrebbe discutere, si potrebbe essere d'accordo o in disaccordo ma, alla fine, se ne potrebbe anche capire la *ratio*. Stiamo parlando, invece, davvero di pochissimi mesi. Vi faccio presente che la legge è stata approvata lo scorso mese di maggio; si parla di un decreto legislativo sull'armonizzazione dei bilanci pubblici che dovrebbe essere emanato dal Governo tra dicembre e gennaio e, quindi, definitivamente approvato entro marzo o aprile, e ora, invece, si rinvia tutto di due, tre mesi. Capite, quindi, qual è la ragione della nostra preoccupazione, del nostro sospetto: se si comincia così, così si continuerà. Questa modifica ci allarma moltissimo perché riteniamo che a questa altre ne potranno seguire sempre nella stessa direzione.

Mi rivolgo quindi in modo particolare al Gruppo della Lega Nord, che attribuisce al tema del federalismo fiscale un'importanza decisiva anche per l'andamento di questa legislatura. Cari colleghi, se io fosse in voi, sarei molto preoccupato per questa piccola modifica, apparentemente piccola ma, in realtà, molto significativa di un atteggiamento, quello del Ministero dell'economia che, come è stato durante la discussione della legge sul federalismo fiscale, ancora una volta denota un disimpegno completo da questo tema.

Sappiate che nel corso della discussione sul decreto-legge in esame noi continueremo a sostenere questo argomento perché lo troviamo davvero emblematico del modo con il quale da una parte si annunciano grandi riforme federaliste e dall'altra poi le si calpestano nei fatti. Non è possibile che la maggioranza abbia un atteggiamento che mette in discussione i patti politicamente sottoscritti in questo Senato; quel nostro voto di astensione, infatti, era legato, tra le altre cose, anche a questa norma.

Pertanto, noi chiediamo che venga ripristinato il testo originario, che venga cancellato il comma 3 del nuovo articolo 19-*bis* del decreto, in primo luogo perché non ha nulla a che vedere con le questioni di cui stiamo parlando e perché poi nella sostanza è profondamente lesivo della possibilità di attuare davvero il federalismo fiscale che noi vogliamo ma, a quanto pare, la maggioranza e il Governo molto di meno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Saluto agli alfieri del lavoro 2009

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono presenti in tribuna gli alfieri del lavoro.

Desidero esprimere a tutti loro e agli studenti del collegio di eccellenza dei cavalieri del lavoro, del quale alcuni fanno parte, i rallegramenti dell'Assemblea del Senato per i brillanti risultati conseguiti nel loro percorso scolastico, che premia l'impegno e la determinazione nello studio, di cui siamo tutti orgogliosi. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784 (ore 16,57)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Toni. Ne ha facoltà.

DE TONI *(IdV)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, dall'esame del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee emergono, a nostro avviso, numerose criticità. Preme innanzitutto rilevare l'inadeguatezza dello strumento utilizzato. Si è scelto di far confluire in un decreto *omnibus* temi di notevole rilevanza non avvinti da alcun nesso di pertinenza.

A mero titolo esemplificativo, non già esaustivo, si disciplinano nello stesso provvedimento legislativo temi quali le modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la definizione del prodotto *made in Italy*, del prodotto interamente italiano, il regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati.

Fittiziamente, nell'illustrazione del provvedimento *de quo* si è affermato che il suo fondamento è da ravvisarsi nella necessità di adempiere ad obblighi comunitari giunti a scadenza, al fine di garantire il rispetto di quanto previsto dall'articolo 117, comma primo, della Costituzione.

La Commissione europea, a causa del ritardo o del non corretto recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale, ha dato infatti avvio a numerose procedure d'infrazione nei confronti dello Stato italiano. Con il suddetto decreto si sarebbe dovuto porre rimedio alle esatte censure mosse dalla Commissione europea, al fine di evitare un aggravio di oneri a carico dello Stato, derivanti da possibili sentenze di condanna a pene pecuniarie da parte della Corte di giustizia o derivanti da contenzioso interno, ma così non è.

Ebbene, preso atto degli emendamenti depositati presso la Commissione affari costituzionali, ci si interroga sull'ammissibilità di emendamenti del tutto estranei all'oggetto della discussione, in spregio dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Le medesime perplessità sono sorte persino ad esponenti del Governo durante l'esame del provvedimento in sede consultiva nell'8ª Commissione, che hanno constatato come gli emendamenti proposti ed accolti non appaiono necessitati dall'esigenza di prevenire il contenzioso con la Commissione europea ma ai quali sono semmai sottese finalità misconosciute.

All'uopo, con un emendamento, il 3.0.5, presentato dal relatore Malan, si è persino inciso in materia di federalismo infrastrutturale. Sostanzialmente si vorrebbero limitare le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore dei soggetti di diritto pubblico appositamente costituiti in forma societaria e partecipati dalle Regioni e dall'ANAS alla sola realizzazione di infrastrutture autostradali che ricadano esclusivamente nel

territorio di interesse regionale. Con una circonlocuzione chiara si escludono le Regioni dalla gestione delle concessioni autostradali; quasi nessuna infrastruttura autostradale è, infatti, di esclusivo interesse regionale.

Il federalismo infrastrutturale fu voluto dall'allora ministro delle infrastrutture, onorevole Antonio Di Pietro, al fine di conferire alle Regioni un ruolo di attrici nel procedimento di aggiudicazione delle concessioni autostradali e non già di mere spettatrici dell'operato dell'ANAS ed era volto a far sì che le entrate legate ai pedaggi, per lo più provenienti dalla popolazione residente sul territorio, al netto degli investimenti e delle spese, rimanessero nel territorio, così da costituire una fonte cui attingere per la realizzazione di ulteriori infrastrutture.

Cari colleghi, il federalismo dell'attuale Governo vorrei chiamarlo «federalismo del gambero». Spesso ho rinunciato ad una polemica, a volte fin troppo facile, offrendo leale collaborazione per realizzare obiettivi essenziali per il nostro Paese, ma oggi non posso tacere dinanzi a tutto questo.

Nell'attesa del federalismo che verrà si distrugge quel che già c'è. Si escludono le Regioni dalla gestione delle concessioni autostradali, con grave detrimento sia per la realizzazione delle medesime infrastrutture autostradali che per le finanze delle Regioni, già ampiamente decurtate.

Leggendo questo articolo sembra esser ritornati all'epoca medioevale, in cui vi era la massima valorizzazione dei feudatari, più o meno nuovi, a detrimento del popolo al quale, è bene rammentarlo, la Carta costituzionale all'articolo 1 attribuisce la vera sovranità. Ai cittadini, in posizione servente rispetto ad essi, si affiancano poi gli enti locali, ex articolo 5 della Costituzione, che, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale, ne amministrano i servizi. Con l'emendamento 3.0.5 alle istituzioni si vogliono sostituire i feudatari dell'epoca moderna.

Non so se arriverà un nuovo Mosè capace, tornato dalla preghiera e scoperto che il proprio popolo è tornato a venerare un Dio pagano scordandosi della terra promessa, di scuotere il Governo. Temo di no, pertanto, in questa sede mi faccio portatore dei diritti dei cittadini a nome del Gruppo Italia dei Valori.

L'esercizio dei poteri e delle funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatario delle concessioni autostradali devono rimanere agli enti locali e non al mercato, a nuovi signori, e men che mai a società quotate totalmente private, ossia agli investitori, che, peggio degli operatori di epoca feudale, passati da logiche mutualistiche a quelle commerciali ed imprenditoriali, sono infine approdati con i cosiddetti *hedge fund* a soldi moltiplicatori di soldi.

Il Governo propone, nell'ambito della conversione di un decreto-legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, un siffatto emendamento, che, tra l'altro, non è volto ad eliminare alcun contrasto tra la normativa comunitaria, *sub specie* «tutela della libera concorrenza», e la peculiare disciplina prevista dai commi 289 e 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In conclusione, i fatti palesano una forte discrasia tra ciò che in astratto si declama e ciò che in concreto si realizza. Il Governo sembra gettare la maschera e mostrare la sua ritrosia verso il federalismo che, a suo tempo, ha rappresentato un cavallo di battaglia agevole da cavalcare, ma che ad oggi sembra apparire scomodo e non meritevole di rispetto.

Un ultimo cenno vorrei rivolgerlo alla modifica che viene apportata con il provvedimento *de quo* alla disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica. Appare evidente la spinta del Governo verso le privatizzazioni, in linea con la strategia di progressiva liberalizzazione dei servizi concordata a Marrakech in sede di WTO nel 1994 e ripresa nella Strategia di Lisbona nel 2000, ma che, ad oggi, a seguito delle numerose criticità emerse, è in corso di revisione.

In questa sede non entrerò nel merito della riformulazione dell'articolo 23-*bis* della legge 6 agosto 2008, n. 133, ma non posso omettere di porre l'attenzione sul servizio idrico.

L'inclusione di questo settore nella disciplina generale dei servizi di interesse economico non è tollerabile. L'acqua è un bene comune che deve necessariamente essere ripubblicizzato. Recentemente il ministro francese François Fillon ha sottolineato la necessità della riaffermazione del ruolo dello Stato nel settore dei servizi pubblici.

Lo stesso Benedetto XVI, nella sua recente enciclica *Caritas in veritate*, ha affermato che «l'accesso all'acqua è un diritto universale di tutti gli esseri umani senza distinzione e discriminazioni». Tutto questo è legato al diritto primario alla vita. L'acqua è vita! È intollerabile che la gestione del servizio idrico venga assimilata a quella relativa ai rifiuti. Si tratta della mercificazione di una risorsa essenziale. Non si può assistere silenti innanzi ad un Governo che si fa paladino dei potentati economico-finanziari.

La forza del mercato sembra spazzar via ogni istanza egualitarista. Si afferma il falso quando si dice che il servizio idrico integrato deve ricadere nella disciplina prevista per i servizi pubblici di rilevanza economica.

Non posso, infine, esimermi dall'evidenziare i numerosi profili di illegittimità costituzionale che emergono dall'articolo 15. Lapalissiana appare la violazione dell'articolo 5 della Carta costituzionale, in particolare del principio di sussidiarietà in materia di determinazione dei programmi e dei controlli. Nel modificare la disciplina dei servizi pubblici locali si è poi omesso di introdurre modifiche importanti quali il principio di separazione proprietaria tra le imprese che gestiscono la rete e le imprese che erogano il servizio.

Concludo sottolineando, signora Presidente, illustri colleghi, che non possiamo permettere che enti locali, partecipazione dei cittadini, democrazia e federalismo rimangano lettera morta innanzi alla società per azioni a cui, se non modifichiamo l'articolo 15, consegneremo per sempre i rubinetti del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA *(PD)*. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nel corso del dibattito abbiamo già evidenziato che nel provvedimento in esame sono contenute troppe cose che non dovevano esserci, ma anche che probabilmente c'è qualcosa che doveva esserci e che invece non è presente. Tutto ciò oggi provoca una domanda e forse anche un giudizio sulla capacità del Governo di gestire, prima che diventino infrazioni conclamate, le procedure aperte dall'Unione europea.

Il ministro Ronchi ha affermato che si tratta di un problema che viene da molto lontano. Tuttavia, mi permetto di richiamare uno di questi casi che, fino a qualche ora fa, ha provocato, non dico la messa a ferro e a fuoco, ma comunque grandi proteste in Sardegna, con un semiblocco dell'aeroporto di Cagliari e l'invasione da parte dei lavoratori del settore alluminio dell'ALCOA del Consiglio regionale e della Regione autonoma della Sardegna. Si tratta di una procedura di infrazione aperta sin dal 2006 riguardante le tariffe energetiche che consentono nel nostro Paese, sia in Veneto che in Sardegna, il mantenimento di questo tipo di produzione; dal 2006 ad oggi, abbiamo lavorato per risolvere il problema, ma io mi chiedo con quale diligenza ciò è stato fatto, in particolare nell'ultimo periodo.

Infatti, signor Ministro, il suo collega Scajola ha evitato molto accuratamente di venire in Sardegna a discutere con i lavoratori di questi problemi, pur avendo annunciato una sua visita: si è dato malato seppure imperversa nelle agenzie di stampa con dichiarazioni sul PdL siciliano; evidentemente vi sono problemi di cui il Ministro dello sviluppo economico può permettersi di non curarsi! Egli ha affermato in quest'Aula e in atti pubblici e di indirizzo derivanti dall'operato del Parlamento che la questione era chiusa e che aveva negoziato con l'Unione europea la soluzione del problema delle tariffe energetiche consentendo la permanenza nel nostro Paese delle produzioni di alluminio, un metallo particolare fortemente orientato alle produzioni tecnologiche.

Ebbene, sembrerebbe – è un annuncio dato dalla multinazionale americana che produce in Italia l'alluminio – che ciò non sia vero e che l'Unione europea, nonostante gli atti promessi dal Governo, mantenuti dal Parlamento e attuati sempre dal Governo nelle settimane scorse, si stia accingendo a chiudere negativamente la procedura di infrazione con oneri di restituzione che vanno dai 200 ai 600 milioni di euro e che cancellerebbero questo settore industriale dal panorama produttivo del Paese.

Mi chiedo, al di là del profilo di ordine pubblico (si tratta di 2.000 lavoratori che finirebbero la loro attività con la chiusura delle aziende, già annunciata per il 17 novembre di quest'anno), quale sia l'attenzione del Governo a casi come questi, che non riguardano etichettature né profili secondari e minori delle disposizioni comunitarie, ma riguardano l'economia reale. Vorrei capire cosa sta facendo l'Esecutivo e se affronta con la dovuta attenzione questo tipo di problematiche. Si tratta di una domanda che verrà rivolta quotidianamente al Governo dai lavoratori, dal sindacato, dai territori ed anche dal Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO *(IdV)*. Signora Presidente, vorrei appuntare la mia attenzione sulle norme riguardanti i temi energetici ed in particolare sull'articolo 4 del provvedimento in esame, che apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Ovviamente tutti sappiamo che la Corte di giustizia ci ha più volte sanzionato per il ritardo con cui l'Italia si adegua alla normativa europea e quindi sono state avviate alcune procedure di infrazione. In questo caso, la motivazione dell'intervento non è tanto da rinvenirsi in queste procedure di infrazione, quanto nel mancato coordinamento tra l'articolo 27 della recentissima legge n. 99 del 2009 e il decreto legislativo in questione. Trattandosi degli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto non si può non rimarcare il grave ritardo con cui l'Italia sta procedendo nel perseguire questi obiettivi. Si tratta, in sostanza, dell'abbattimento delle emissioni assegnati al nostro Paese.

Diversa è la valutazione, sempre relativamente all'articolo 4, per i commi 3, 4 e 5, che recano misure per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese. In questa parte della norma a nostro parere nulla si dice circa gli straordinari motivi di necessità e urgenza che suggerirebbero l'inserimento di queste disposizioni in questo provvedimento, anche alla luce del fatto che esse contengono una sorta di delega in bianco ai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo. Non è la prima volta che il Gruppo dell'Italia dei Valori denuncia come in molti provvedimenti esaminati dall'Aula vi siano deleghe in bianco ai Ministeri, di cui poi non si ha più il controllo. In particolare, si prevede che con decreto ministeriale siano approvate specifiche linee guida recanti, anche in questo caso, non meglio precisati criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche. Queste ultime – è detto – devono essere finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica. Si tratta, teoricamente, di una lodevole finalità. Tuttavia – questo è un aspetto che voglio evidenziare – l'unico ancoraggio previsto appare il rispetto dei «valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili» di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 59 del 2009. In particolare, non comprendiamo in che cosa si concretizzi e riteniamo assolutamente vaga la norma che prevede «l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri». Questa norma non solo ci è oscura, ma la censuriamo perché contiene una disposizione che sostanzialmente conferisce una delega in bianco ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo.

E ancora, poiché si parla di raffinerie di petrolio, di centrali termiche, di impianti di combustione con potenza superiore ai 300 megawatt, acciaierie e impianti chimici di notevoli dimensioni, occorrerebbe – a nostro parere – quanto meno esplicitare e chiarire una serie di aspetti che vado ad

elencare. Innanzitutto, occorrerebbe esplicitare l'esatta rispondenza alle norme, ai limiti e ai parametri comunitari di tutela ambientale, sanitaria e di risparmio energetico quale criterio guida per il decreto ministeriale previsto dal comma 3. In secondo luogo, bisognerebbe chiarire espressamente che gli incentivi e le attribuzioni di coefficienti sono limitati agli impianti che dimostrano di aver rispettato in passato e di poter rispettare in futuro la normativa nazionale e comunitaria vigente, avendo adottato le migliori tecnologie disponibili. Ed ancora, bisognerebbe escludere ogni pur remota e residuale possibilità di individuare coefficienti, limiti, o parametri meno cautelativi rispetto a quelli esistenti, con particolare riferimento al tema delle emissioni.

Queste cautele, che ci paiono elementari, non sarebbero di per sé assolutamente indispensabili se la vaghezza della formulazione non ci lasciasse presagire o temere possibili inconvenienti in sede applicativa; ci sembrano tanto più necessarie ove si pensi che all'individuazione dei coefficienti e delle caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, discrezionalmente rimessa a quel decreto ministeriale di cui ho parlato prima, consegue il dimezzamento dei termini istruttori previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2005. Lo stesso vale per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo del codice ambientale, ossia il decreto legislativo n. 4 del 2008.

Credo che il tempo a mia disposizione stia per finire. Concludo così il mio intervento evidenziando come sugli aspetti energetici ed in materia di politica ambientale questo provvedimento, così come tanti altri, ci lasci molto perplessi per la genericità con cui è stato redatto e per l'utilizzo dello strumento della delega ai Ministeri al fine di lasciare mano libera al Governo. *(Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI *(LNP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la necessità di adempiere ad obblighi comunitari ha rappresentato per il settore del mondo agricolo un'opportunità che, sia il Ministro dell'agricoltura sia questo Governo, sono stati brillantemente in grado di cogliere, intervenendo in maniera puntuale su alcuni temi di assoluta attualità e di rilevanza per il mondo agricolo stesso.

In primo luogo, le norme a tutela del *made in Italy*, nel cui ambito si è data la giusta collocazione ed importanza ai prodotti agroalimentari che costituiscono, (è positivo, corretto e giusto evidenziarlo) una delle più importanti voci della nostra bilancia commerciale. Al riguardo, non possiamo assolutamente dimenticare che l'industria alimentare è il secondo comparto dell'industria manifatturiera del nostro Paese e che l'intero settore agroalimentare in questo periodo sta soffrendo una crisi economica rilevante. Tutto questo ha pienamente confermato il suo carattere anticiclico, che nel suo complesso ha recato importanti benefici all'intero sistema economico nazionale, segnando anche alcuni importanti risultati, primo tra

tutti, che ci rende orgogliosi, il sorpasso sulla Francia nell'esportazione dei vini e dei vini spumanti. Tale risultato è stato ottenuto grazie e soprattutto al «Prosecco», questo importante vino del nostro Paese, che ha fatto registrare per l'anno in corso un valore stimato superiore ai 2,5 miliardi di euro, a sua volta pari a circa metà del totale del valore delle esportazioni di vino del nostro Paese.

L'agricoltura per il nostro territorio e la nostra storia ha sempre avuto una funzione di salvagente economico. Nei periodi di immediato dopoguerra, infatti, è sempre stata l'agricoltura l'ancora di salvataggio alla quale si è aggrappata la nostra economia. Ancora oggi, ancora una volta, è l'agricoltura il settore che ci permetterà di combattere questa crisi. E non può che essere così in un paese fisiologicamente privo di materie prime, ma con tanta buona terra e con tanto sole a disposizione, con la bravura e la forte professionalità dei nostri agricoltori. Dobbiamo essere coscienti del fatto che senza l'agricoltura molto probabilmente, anzi sicuramente, non ci sarebbe neanche economia.

Le nostre proposte sono finalizzate alla tutela dei nostri prodotti nei mercati nazionali e internazionali. Alcune norme in parte sono state già preventivamente approvate in quest'Aula e attualmente sono all'esame della Camera dei deputati, norme riguardanti il provvedimento in materia di etichettatura del prodotto all'origine, che, come sappiamo, sono da considerarsi complementari a quelle presenti in questo provvedimento, nel quale pensiamo ad un ulteriore stanziamento a favore delle attività di controllo della contraffazione. Tali attività sono indispensabili visti i dati in nostro possesso, che ci dicono che 8 o 9 prodotti su 10 tra quelli che consumiamo sulle nostre tavole sono contraffatti, cioè non corrispondono a quanto riportato nell'etichetta.

Di uguale importanza, attualità e tempestività sono da considerare le disposizioni in favore dei produttori di latte, che oggi risultano in regola con il regime delle quote e che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008. Grazie alle norme presenti in questa proposta del Governo e del Ministero delle politiche agricole, oltre a realizzare una indispensabile armonizzazione delle regole sul prelievo mensile, introdotte dalla recente legge n. 119 del 2003 con le nuove realtà normative e produttive nate anche dalla modifica della PAC, vengono fornite oggi con questo provvedimento pronte risposte ad un settore che ormai da troppo tempo vive una situazione di criticità e di crisi, che non è assolutamente normale; anzi, tutto questo è anomalo, anche se ultimamente, con la recente disposizione sulle quote latte, abbiamo raggiunto una certa tranquillità.

Oggi, tra i tanti interventi che siamo riusciti ad ottenere, abbiamo portato a casa anche alcune misure che, unitamente a quelle proposte, riusciranno a dare liquidità alle imprese, ai nostri giovani; e oltre alla liquidità, che sicuramente porta un certo beneficio, riusciremo a iniettare anche un certo ottimismo e molta fiducia, nonché un'adeguata motivazione, che restituirà ai nostri allevatori anche quella grinta imprenditoriale e sicuramente fiducia nel futuro.

Credo che sia giusto anche sottolineare la grande tempestività con cui il Governo è riuscito a porre in essere tutte le condizioni necessarie affinché possa essere garantita l'esecuzione anche per quanto riguarda il censimento dell'agricoltura, così come previsto dal Regolamento del 2008 che, com'è noto, fissa la sua scadenza nel 2010. Dobbiamo verificare, e con questo provvedimento fotografare, l'attuale situazione delle nostre imprese, conoscere la dispersione territoriale delle nostre aziende agricole, la loro evoluzione verso il biologico, verso l'agriturismo, verso forme di artigianato legate al mondo della produzione agricola. Tutto questo al fine di intervenire con nuove e più adeguate strategie, già in avanzata fase di studio e di realizzabilità da parte del ministro delle politiche agricole Zaia, come quella molto importante di dare i terreni demaniali ai giovani agricoltori e a quelle nuove aziende agricole gestite da persone fino ai 40 anni. Oggi questi ragazzi non possono assolutamente pensare di affrontare il mercato dell'acquisizione dei terreni e l'acquisizione di un'azienda agricola, quando i valori dei terreni nel nostro territorio sono quattro-cinque volte superiori a quelli degli altri Paesi europei.

Dobbiamo assolutamente aiutare i giovani; dobbiamo aiutarli a comprare le loro aziende e a fare impresa, utilizzando le loro idee, la loro energia e creatività. Queste sono, a mio modo di vedere, le componenti essenziali per lo sviluppo futuro delle nostre aziende agricole, che è anche il futuro di tutti noi. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marinaro. Ne ha facoltà.

MARINARO *(PD)*. Signora Presidente, colleghi, signor ministro Ronchi, accettare il contributo, anche se critico, che l'opposizione dà – e lo fa nell'interesse generale del Paese – è il segno di una cultura politica matura. Una cultura politica che sola può garantire che il nostro Paese abbia il giusto peso politico nell'Unione europea. È questo a mio modo di vedere l'obiettivo che deve impegnare tutti quanti, maggioranza e opposizione, e penso che per questo c'è un urgente bisogno di cominciare a giocare come sistema Paese nelle sedi europee e perché ciò sia possibile questo sistema Paese deve cominciare a funzionare prima di tutto in Italia, a partire dal suo Parlamento, a partire dalla legislazione comunitaria.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 17,25)

(*Segue* MARINARO). Mi riferisco in particolare alla fase di recepimento per evitare leggerezze ed approssimazioni, per le quali l'Italia paga un prezzo altissimo; per porre un argine al fenomeno delle infrazioni, per

recuperare il pregresso ma anche perché il recepimento sia concreto, materiale e non mero adempimento formale del diritto comunitario. Non sarebbe questa condivisione cosa da poco, caro Ministro, nell'attuale clima politico interno, né sarebbe la prima volta che l'Europa agendo da vincolo esterno diventa la leva del cambiamento positivo capace di dare forza ed autorevolezza al nostro Paese.

Per quanto mi riguarda, sono tre gli ordini di questioni che palesemente fanno di questo decreto contemporaneamente uno scandalo legislativo e un'offesa al lavoro serio che viene svolto nelle Commissioni. Ai commenti dei miei colleghi di Gruppo su questi tre ordini di questioni, voglio aggiungere un ragionamento più attinente al nostro vivere e stare in Europa. Vi è innanzitutto una questione di metodo: laddove ciascun Paese membro dell'Unione europea ha adeguato o lo sta facendo il *modus operandi* del proprio Parlamento per adeguarsi alle norme introdotte dal Trattato di Lisbona e sottolineare così con tali modifiche operative la propria presenza sullo scenario europeo rendendola più incisiva, il Senato italiano non solo non riesce ad avviare la discussione su una modifica del Regolamento – le proposte di modifica in tal senso non mancano e un esempio è rappresentato da quella presentata dalla Commissione politiche dell'Unione europea con l'accordo di tutti Gruppi politici – ma crea al contempo di fatto le condizioni per un peggioramento della situazione. L'uso indiscriminato di decreti contenitori onnicomprensivi, veri calderoni, è un'arma contro il Parlamento che, a mio avviso, va spuntata per ricondurre il dibattito alle regole democratiche e recepire il contributo di tutti.

In quanto al secondo ordine di questioni, è già stato detto – non voglio per questo entrare nel merito – che il decreto di cui oggi discutiamo ha una scarsissima corrispondenza tra il titolo e il suo contenuto. La scarsissima corrispondenza è ulteriormente peggiorata dai numerosi emendamenti presentati dalla maggioranza e dal relatore, molti dei quali di chiara provenienza governativa. Si tratta di emendamenti che in alcuni casi configurano un aggravamento della situazione di infrazione e che in altri servono solo ad aggirare obblighi comunitari o ad allentarne i criteri; negli altri casi nulla hanno a che vedere con la materia che qui dovremmo trattare. Il recepimento degli obblighi comunitari e il conseguente risanamento delle procedure di infrazione si configura da noi come mero adempimento formale, anziché come strumento per il rinnovamento del sistema Paese, che ha la sua base nel partenariato istituzionale e non in quello politico.

I ritardi che accumuliamo, come ci è stato confermato nelle numerose audizioni che la Commissione politiche dell'Unione europea ha svolto sul tema dell'utilizzo dei fondi comunitari e dell'adempimento degli obblighi conseguenti, ha come prima ragione l'assenza di un modello di pianificazione dello sviluppo imperniato su uno Stato centrale che realizza indipendentemente dalla compagine politica del momento. Abbiamo perciò bisogno di un forte impegno politico, affinché la programmazione non resti esercizio di stile e di allocazione di risorse e l'attuazione si riduca a prassi burocratico-amministrativa che, stando a quanto ci è sempre stato testimo-

niato nelle audizioni, è responsabile del 50 per cento dei ritardi, per le proprie lungaggini burocratiche e la persistenza di veti incrociati che bloccano le procedure. Stiamo parlando di oggi, caro Ministro. Sarebbe bene, allora, avere chiaro che in tema di attuazione del principio cardine dell'addizionalità e della sussidiarietà la Commissione europea può, in relazione al grado di inadempimento di tale obblighi, procedere ad una rettifica finanziaria, sopprimendo la totalità o una parte del contributo concesso ad uno Stato a titolo di fondi strutturali.

Dico questo, cari colleghi, non certo per tediarvi con dettagli tecnici, che tanto dettagli non sono, ma per ribadire che non basta l'esercizio dell'adempimento così come LA mera allocazione di risorse; dobbiamo alzare il tiro soprattutto rispetto alla qualità del nostro legiferare e programmare. Per mutare la rotta occorre perciò una riflessione di ampio respiro sul nostro europeismo ed una maggiore condivisione sugli obiettivi da raggiungere. Valga per tutti il già citato esempio dell'articolo 15, la famosa direttiva servizi, che da solo vale come esempio di quanto sto affermando; ma non vanno dimenticate neppure le modifiche proposte alla legge comunitaria 2008 a distanza di pochissimi mesi dalla sua approvazione ed ancora il non voler sanare le infrazioni relative alla direttiva sulle frequenze televisive, mentre si approfitta di questo decreto per liberalizzare ulteriormente pratiche commerciali pubblicitarie.

Terzo ed ultimo ordine di questione, signor Presidente. Il dibattito su questo decreto-legge è un'occasione che noi – ma come abbiamo sentito nel corso del dibattito anche molti esponenti della maggioranza la pensano allo stesso modo – non vogliamo perdere per evitare di mettere ancora più in ginocchio i Comuni, per non prendere in giro gli italiani che hanno creduto nel federalismo fiscale, per coerenza ed onestà e soprattutto per non svuotare dei suoi poteri la Commissione politiche dell'Unione europea. Per evitare, inoltre, come troppo spesso sta accadendo di occuparci con i soldi dei contribuenti di interessi molto particolari, a detrimento dell'interesse comune dell'Italia e dell'Unione europea.

Signor Presidente, questa è la nostra convinzione e credo debba essere il nostro costante punto di riferimento, soprattutto ora che si torna a parlare di rilancio del processo di integrazione politica dell'Unione per porre fine all'incertezza decisionale da più parti denunciata, anche da questo Governo. Ciò significa per noi più responsabilità non solo per chi ha funzioni di Governo, ma anche per chi sta all'opposizione.

A questa sfida noi vogliamo corrispondere, nella chiarezza però e nella trasparenza delle posizioni, ridando vigore e forza al ruolo del Parlamento al fine di garantire partecipazione e condivisione del più grande ed originale progetto politico che l'unione di Stati e di popoli rappresenta. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saro. Ne ha facoltà.

SARO *(PdL)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, credo che questo dibattito si sia sviluppato in Commissione, come pure in Aula, in modo assolutamente costruttivo e corretto. La collega Marinaro nell'intervento che mi ha preceduto invitava tutti noi ad una riflessione sul nostro modo di essere europei, sul nostro modo di vedere l'attuazione delle direttive comunitarie del processo di integrazione europea. Senza dubbio, l'Italia e gli italiani sono il Paese più europeista: i sondaggi rivelano che un'elevata percentuale di cittadini ama l'Europa.

È vero però che nell'attuazione dei processi di integrazione subiamo molti ritardi, abbiamo molte remore, abbiamo ricevuto molte procedure di infrazione, siamo talvolta poco attenti alla difesa dei nostri interessi nazionali, diversamente da Paesi come la Francia e la Germania, soprattutto nel corso del processo di formazione delle direttive comunitarie. Di questo va tenuta conto: va bene essere europeisti, ma bisogna anche cercare nelle maglie delle direttive dell'Unione europea di tutelare i nostri interessi nazionali. Alla luce di ciò, non riesco a capire però perché la polemica su questo provvedimento si sviluppi su quattro temi che ritengo fondamentali per gli interessi nazionali: il primo riguarda la questione del riordino dei servizi pubblici locali, il secondo è inerente alla difesa del *made in Italy,* il terzo potremmo definirlo del federalismo autostradale e il quarto è relativo al provvedimento che consente di adottare bilanci omogenei alle Regioni e alle Province, al fine di creare i presupposti per la definizione del federalismo fiscale e l'individuazione dei costi *standard.*

Sono quattro temi che vanno nella direzione della difesa degli interessi nazionali del Paese. Quanto ai servizi pubblici locali, è inutile continuare a dire che è una norma inconferente con questo disegno di legge; ha fatto bene il Governo ad inserire l'articolo 15 ed il provvedimento nel suo insieme. Erano anni che si discuteva della riforma dei pubblici servizi; desidero solo ricordare che nella scorsa legislatura il ministro Lanzillotta era partita «lancia in resta» nel portare avanti questo provvedimento. Anche noi, che eravamo all'opposizione, abbiamo cercato di trovare una convergenza, ma poi tutto si è arenato per ragioni di natura ideologica avanzate dall'allora sinistra radicale, in particolare sulla gestione del patrimonio idrico da un lato, e sulla questione del metodo *in house* per la gestione dei servizi pubblici dall'altro lato, perché vi era una notevole reazione alla possibilità di costruire queste società miste, pubbliche o private. Ma d'altro canto cosa facciamo, dopo tanti anni che abbiamo trasformato in società per azioni le municipalizzate, di fronte ad una verifica che vede oggi i nostri servizi pubblici tra i più arretrati d'Europa? Ci sono delle eccezioni sicuramente, però abbiamo dei limiti strutturali fortissimi, soprattutto con gli acquedotti. I dati che ci hanno presentato sono disastrosi: perdono il 40 per cento dell'acqua immessa negli acquedotti. Da decine di anni non si fanno più investimenti: o troviamo il modo per recuperare delle risorse attraverso il coinvolgimento dei privati o la situazione diventa emergenziale. Allora perché fare su questo tema ancora una battaglia ideologica? Non riesco proprio a capirlo.

Lo stesso vale per l'articolo 16, relativo alla questione del *made in Italy*. Se avessimo avuto una norma come quella che abbiamo approvato, che ha avuto il consenso generale delle forze politiche, certamente avremmo evitato situazioni catastrofiche in notevoli settori del nostro sistema industriale. Ne cito uno per tutti: per esempio abbiamo subìto in Italia una crisi nel settore della produzione di occhiali, che ci ha fatto perdere decine di migliaia di posti di lavoro perché viene falsificato il nostro modello: passano per *made in Italy* prodotti realizzati in Cina o nei Paesi dell'Estremo Oriente. Non era giusto introdurre norme di tutela della nostra produzione del nostro *made in Italy* fino in fondo? Abbiamo perso migliaia di dipendenti per non aver attivato questi meccanismi. Allora credo che dobbiamo guardare alla sostanza e non metterci a parlare di questioni che appaiono ai più quasi burocratiche, cioè se un argomento è conferente o inconferente con questo provvedimento.

La questione su cui abbiamo avuto un grosso dibattito all'interno della Commissione è quella relativa alla cosiddetta questione relativa alle norme «salva CAV», la società Concessioni autostradali venete, cioè il passante di Mestre e delle autostrade realizzate dalla Regione d'intesa con l'ANAS. Capisco che alla scadenza delle concessioni dobbiamo mettere in gara la gestione delle nostre autostrade; però non possiamo neanche essere i più autolesionisti d'Europa: in Francia e in Germania hanno fissato il termine delle concessioni autostradali agli attuali concessionari al 2040. Si stanno tutelando fino in fondo per gestire le infrastrutture, che sono per molti aspetti strategiche. Aver affrontato la questione del cosiddetto federalismo autostradale cercando di dare una soluzione a base regionale alle concessioni che stanno per terminare, è una scelta assolutamente sostenibile che va nella direzione di tutelare gli interessi, le entrate regionali ed anche la pratica attuazione e realizzazione delle grandi infrastrutture. Se non avessimo avuto questi meccanismi, per esempio nella realizzazione del Passante di Mestre, un nodo strategico fondamentale per il nostro Paese, esso non si sarebbe mai realizzato. Così pure devo ringraziare il Governo in questa occasione per aver assunto l'impegno di costituire una società mista tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Veneto e ANAS per la gestione di quel nodo strategico, che è l'autostrada che da Venezia va verso Trieste e che è l'autostrada che ci collega a tutti i Paesi dell'Est.

Inoltre, non riesco a capire per quale ragione il collega Vitali abbia oggi considerato l'articolo 19-*bis,* introdotto dal Governo con l'emendamento 19.0.100 sull'omologazione delle certificazioni dei bilanci delle Regioni e dei Comuni, come un *vulnus* all'accordo politico sul federalismo fiscale. Credo che il Governo abbia fatto bene a presentare una proposta di questo genere: in tal modo si potrà avere una base omogenea, dalla Sicilia, al Piemonte, al Friuli, per quanto riguarda le entrate e le uscite, settore per settore, delle Regioni, delle Province e degli enti locali. Questo è un elemento preliminare per poter poi individuare i costi standard e quindi creare le premesse per la realizzazione del federalismo fiscale. Quindi, non c'è alcuna antitesi rispetto a ciò che abbiamo sostenuto in passato,

nessuna voglia di rallentamento del processo riformatore del federalismo fiscale, ma tutti siamo d'accordo che bisogna partire da dati omogenei, perché altrimenti le scelte non si riusciranno mai a compiere su una base nazionale omogenea.

Per tale ragione, signor Presidente, e concludo, questo provvedimento ha una grande valenza politica, è frutto di una lunga discussione e del recepimento di proposte venute da più parti politiche. Credo vada dato atto al Governo ed al relatore (che ha svolto un lavoro certosino) di aver portato avanti scelte importantissime per il futuro del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

Colleghi, bisognerebbe lasciare più liberi i banchi delle Commissioni.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, vorrei ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti perché, come già in Commissione, hanno portato elementi utili alla discussione.

Vorrei sottolineare solo due punti. Il primo è quello che riguarda i servizi pubblici locali. Come ho già detto durante la relazione introduttiva, sappiamo che sono state avanzate perplessità sullo strumento del decreto-legge per intervenire in questa materia. Constatiamo però che, grazie a questo intervento, stiamo arrivando ad un risultato che in qualche modo era stato auspicato da tutte le forze politiche, anche perché nelle scorse legislature già si era tentato di attuare una riforma in questo settore. I risultati saranno importanti per tutti: saranno positivi per gli utenti e per le amministrazioni degli enti territoriali, che potranno disporre di nuove risorse; saranno positivi sotto l'aspetto industriale, perché ci sarà un'apertura con la possibilità per nuove aziende – non soltanto quelle che, tutto sommato, hanno fruito di posizioni di consolidato privilegio – di concorrere alla gestione di tali enti.

Molte altre critiche si sono appuntate sull'emendamento a mia firma riguardante la tutela della *privacy* delle telecomunicazioni. Vorrei sottolineare, e forse ci sarà occasione di farlo anche nel corso dell'esame del provvedimento, che non si tratta in nessun modo di dare via libera a coloro che abusano di questo strumento in modo fastidioso e molesto per i cittadini, ma di dare una tutela con uno strumento diverso, che nei Paesi dove è stato adottato si è rivelato efficace, a differenza di quello attuale, che ha mostrato seri limiti. Naturalmente, questi sono argomenti di discussione e ci possono essere punti di vista diversi; non si tratta però assolutamente di un'apertura alle molestie telefoniche ma, al contrario, di approntare un sistema che tuteli davvero i cittadini da questa fastidiosa occorrenza. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, c'è un brusìo insopportabile. I colleghi che devono fare riunioni, invece che in Aula, possono farle nelle stanze efficacemente predisposte a tal fine.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto permettetemi di ringraziare il presidente della Commissione Vizzini, il relatore Malan e i membri della Commissione per il lavoro svolto nel corso di queste settimane che, al di là delle differenziazioni, è stato molto positivo. Vorrei estendere il mio ringraziamento a tutti i Gruppi parlamentari, perché è stato un lavoro che ha prodotto un testo molto importante. Come sapete, il provvedimento – ringrazio ancora il relatore Malan per la sua precisa rappresentazione – tocca molte ed importanti materie. Nel mio intervento mi permetterò di ricordare quelle che, secondo noi, sono le linee guida del decreto-legge in esame.

Con l'articolo 15 riteniamo di compiere un passo fondamentale verso quello che, da ani, veniva visto come un desiderio che sarebbe rimasto inattuato, ovvero il riassetto del settore dei servizi pubblici locali. Viene stabilito, come ben sapete visto che se ne è parlato a lungo anche nella seduta antimeridiana, un percorso e tempi certi per il definitivo adeguamento del nostro ordinamento all'apertura ai mercati e dei mercati che da tempo ci veniva sollecitata e richiesta. Vorrei rispondere ad alcuni colleghi dell'opposizione, che ringrazio, ricordando che ciò ci consentirà di evitare l'avvio di nuovi casi di infrazione, ma soprattutto garantirà un forte recupero in termini di efficienza di servizi e minori costi per il cittadino consumatore, in conseguenza del progressivo inserimento nei mercati di quello che viene definito come elemento di concorrenza, troppo spesso declamato e poco spesso realizzato.

Fondamentale è anche l'articolo 16, che riguarda il *made in Italy*, come ricordava prima il collega della Lega, ossia la materia dell'indicazione d'origine dei prodotti e la lotta alla contraffazione, che rappresentano una tutela del cittadino e un aiuto per la piccola e media impresa. Abbiamo rimosso una norma dello scorso luglio, certamente importante ma inapplicabile ed inapplicata. Con questa formulazione abbiamo recuperato e potenziato tali finalità, tradotte in un articolato che si dimostrerà pienamente conforme alle norme comunitarie. La disposizione che questo Governo e questo Parlamento sta introducendo mira alla corretta, puntuale e specifica informazione del consumatore rispetto all'origine dei prodotti e promuove sia pure indirettamente la filiera italiana, perché consente a chi produce in Italia di essere presente sul mercato con indicazioni chiare e un marchio qualificato. Come ho detto prima, ciò va a garanzia delle imprese e del consumatore.

Con l'articolo 19 abbiamo portato a definitiva soluzione uno dei problemi più annosi, che era penalizzante per il sistema delle municipalizzate. La scelta compiuta dal Governo è stata dolorosa, come sapete, ma ha consentito di chiudere una vicenda e un'infrazione che andava avanti da molti anni e rischiava di penalizzare proprio quelle aziende municipalizzate sane che costituiscono un importante tessuto connettivo in molte nostre città.

Riguardo al molto dibattuto articolo 20 sulle farmacie, si fanno salvi alcuni affidamenti della gestione a soggetti operanti nel settore della distri-

buzione intermedia del farmaco. Si tratta di provvedimenti legislativi che risalgono a un'epoca precedente, al cosiddetto impegno Bersani, che ha legittimato affidamenti di questo tipo. A nome del Governo, posso confermare in quest'Aula che vorremmo riconsiderare la normativa sulla gestione delle farmacie comunali esistenti, con l'obiettivo di ricondurre tali presidi alle loro funzioni originarie, evitando che l'affidamento si possa tramutare in una sorta di speculazione. Su questo punto l'impegno del Governo sarà fermo e deciso sin dalle prossime settimane, con norme chiare e soprattutto con regole di assoluta trasparenza.

Oggi, senatori, con il decreto-legge in esame che ci accingiamo a convertire in legge risolveremo una quindicina di importanti infrazioni in atto, che espongono la nostra Nazione a responsabilità rilevanti anche a livello finanziario. Si tratta di un risultato significativo, non soltanto per il Governo ma, ritengo, per l'intera Nazione. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

THALER AUSSERHOFER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione delle proposte 2.1000 e 19.1000.

In ordine all'articolo 15, la Commissione esprime parere di semplice contrarietà per le seguenti ragioni: si formulano osservazioni critiche in relazione alle modalità applicative previste dalla disposizione, con particolare riferimento alla previsione del 31 dicembre 2012 quale data improrogabile entro la quale procedere alla riduzione della quota di partecipazione pubblica ad una quota non superiore al 30 per cento. Al riguardo, si evidenzia il rischio di possibili effetti di turbativa nei valori di mercato, connessi a una concentrazione temporale dell'offerta e ad un conseguente effetto di diminuzione dei valori di mercato delle quote in rilievo, risultando necessario sotto tale profilo considerare i profili di eventuali danni patrimoniali che potrebbero determinarsi a carico dei soggetti pubblici detentori di quote di partecipazione.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 14.2 (testo 2 corretto), 15.18, 15.36, 18.8, 18.9, 15.87 (testo 3), 15.17 (testo 2), 15.0.500, 4.0.502, 5.501, 5.0.502, 5.0.502/100, 5.0.503, 8.0.500, 11.0.500, 14.0.500, 14.0.501, 14.0.502, 14.0.504, 14.0.505, 14.0.512, 14.0.513, 15.500 (testo corretto) e 16.501 (testo 2); il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 19.7, 4.0.501, 15.3000/500 e 19.530.

In ordine alla proposta 8.0.501, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che dopo le parole: "n. 102," siano inserite le seguenti: "e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2,".

Il parere è di semplice contrarietà altresì sulle proposte 14.0.506, 14.0.507, 14.0.508, 14.0.509, 14.0.510, 14.0.511, 14.0.503, 15.525, 15.526, 15.527, 15.528, 15.529, 15.530, 17.1 (testo 2), 18.502, 18.503, 18.504, 19.500, 19.501 e 19.502. Su tali emendamenti il parere di semplice contrarietà è reso con la segnalazione che l'approvazione di una di tali proposte determina l'assenza di copertura finanziaria delle restanti proposte recanti copertura rispettivamente a valere sulla tabella C, ovvero mediante aumento dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati.

Il parere è sospeso sulla proposta 17.0.1/1, nonché su tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 19 e relativi subemendamenti e sui restanti emendamenti riferiti a partire dall'articolo 20 e relativi subemendamenti».

PRESIDENTE. *(Brusìo).* Colleghi, se vogliamo procedere, occorre che ci sia silenzio. Se volete che i lavori siano sospesi, stabilite voi, però così non ci sono le condizioni per andare avanti. Lo dico seriamente, perché non si riesce a seguire.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G100 mi rimetto al Governo, perché vengono richiesti degli impegni di carattere particolare.

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G101 e G102.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G101 e G102.

Chiedo invece di accantonare l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G.100 è pertanto accantonato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G101 e G102 non verranno posti in votazione.

Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli emendamenti presentati al decreto-legge in esame, do comunicazione all'Assemblea delle determinazioni assunte dalla Presidenza circa l'improponibilità di alcuni emendamenti.

Il decreto-legge reca disposizioni per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, nonché altre disposizioni urgenti.

Ai fini della valutazione dell'ammissibilità degli emendamenti, anche alla luce delle decisioni prese dal Presidente della 1ª Commissione permanente nel corso dell'esame in sede referente, la Presidenza si è attenuta ai seguenti criteri: conferma delle improponibilità già dichiarate in Commissione, salvo alcuni casi di significative riformulazioni dei testi; attinenza

degli emendamenti al complesso delle materie trattate nel decreto; recepimento di ulteriori direttive urgenti; adeguamenti della normativa interna alla disciplina comunitaria anche conseguenti a procedure di infrazione. *(Brusìo).*

Colleghi, si può fare un attimo di silenzio almeno quando si parla di pareri sugli emendamenti e si comunica quali sono ammissibili e quali non ammissibili, per dare un senso al nostro lavoro?

Pertanto, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento sono improponibili per estraneità all'oggetto della discussione i seguenti emendamenti:

– in quanto già dichiarati improponibili in 1ª Commissione: 4.0.500 del relatore, in materia di inquinamento acustico; 4.0.501 D'Alì, sulla nautica da diporto;

– in quanto introducono materie del tutto estranee al contenuto complessivo del decreto: 3.0.500 Pichetto Fratin, recante modifiche alla disciplina a favore di obbligazionisti e piccoli azionisti Alitalia; 4.0.502 D'Alia, in materia di fertilizzanti agricoli; 5.0.503 D'Alia, sulle società cooperative elettriche; 6.0.500 Zanoletti, che differisce 1'entrata in vigore di una norma già abrogata; 11.0.500 e da 14.0.500 a 14.0.513 Thaler Ausserhofer, nonché 19.0.503 Fluttero, concernenti norme fiscali; 20.0.508 Barbolini, 20.0.505 Cutrufo e 20.0.506 D'Alia, sulla sicurezza operativa dell'ENAV;

– in quanto tendono a istituire nuove Autorità indipendenti o a sopprimere Autorità di ambito territoriale già esistenti: 5.501 Alicata; 15.91 Adamo, identico al 15.533 D'Alia.

Infine, i seguenti emendamenti, già dichiarati improponibili in sede di 1ª Commissione, sono stati ritenuti ammissibili in seguito all'introduzione nel testo dì espliciti riferimenti a procedure comunitarie: 5.500 (già 5.3) Fluttero, in materia di rifiuti apparecchiature luminose; 5.0.502 Governo (già 5.0.3 Zanetta), concernente ripristino risarcimento danno ambientale; 7.500 (già 7.10) Casoli, su promozione fonti rinnovabili; 19.0.501 (già 19.0.1) del relatore, su trasferimenti d'azienda e possibili ricadute sul personale; 20.0.501 (già 20.0.14) del relatore, in materia di passaporti.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, credo sia opportuno sollevare un problema assai serio rispetto alle improponibilità.

Nel testo del decreto-legge in esame figurano norme che riguardano la liberalizzazione-privatizzazione del servizio idrico. L'emendamento 15.91, che lei ha testé dichiarato improponibile, è volto ad istituire l'Autorità di regolazione nell'ambito del servizio idrico. Sarebbe come se si dicesse che in presenza di una norma che liberalizza il settore del gas non è proponibile un emendamento che istituisce l'Autorità del gas. Fran-

camente non riesco a comprendere la *ratio* di una decisione del genere. O l'intera materia del servizio idrico è estranea al testo in esame, oppure è impossibile ritenere che la creazione dell'Autorità regolatrice nel campo del servizio idrico è incompatibile con la presenza in questo decreto-legge di norme che liberalizzano il servizio idrico.

Mi chiedo, signor Presidente, se non si debba riconsiderare questa decisione, tenuto conto che, tra l'altro, nessuna iniziativa seria di liberalizzazione nel settore del servizio idrico potrà mai essere adottata se i soggetti interessati non avranno la garanzia, come accade per il settore del gas e dell'energia in generale piuttosto che in altri campi, dell'esistenza di un'Autorità di regolazione che sul versante della tariffazione o su quello del rapporto tra investimenti e rendimenti in termini di tariffazione sia un'Autorità terza rispetto ai soggetti che sono impegnati con interessi economici o sociali dati.

Di conseguenza, ritengo che l'emendamento che istituisce l'Autorità sia perfettamente coerente con il contenuto di questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Morando, come lei ben sa, visto che ha sollevato una questione più generale, la Presidenza anche in questa legislatura non ha mai ammesso emendamenti di carattere ordinamentale. Ora, per il momento la Presidenza conferma questa valutazione, fermo restando che il problema da lei sollevato rispetto a tale materia sarà oggetto di una valutazione successiva. Quando si arriverà ad esaminare questa specifica questione, si terrà ben presente la determinazione conclusiva sull'aspetto sollevato.

LEGNINI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI *(PD)*. Signor Presidente, con l'eccezione dell'emendamento al quale si riferiva il collega Morando, le cui considerazioni sono da tutti noi condivise, si apprezza il lavoro che è stato fatto, volto a valutare l'inammissibilità di numerosi emendamenti conformemente al criterio rigoroso proposto dal nostro Gruppo nei mesi scorsi relativamente alle leggi di conversione di decreti-legge destinati ogni volta a rigonfiarsi impropriamente di norme non coerenti con il contenuto del decreto-legge stesso.

Pur tuttavia, poiché abbiamo ritenuto in Commissione, dove pure è stato svolto un lavoro analogo da noi condiviso, e tuttora riteniamo, per l'Aula, che altri emendamenti – pochi, per la verità – presentino analoghi profili di improponibilità, ci riserviamo articolo per articolo di valutare, unitamente alle questioni sollevate poc'anzi dal senatore Morando, l'ammissibilità o l'inammissibilità di talune proposte emendative.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Legnini. È giusto e corretto e faremo le valutazioni, se saranno sollevate, nel corso dell'esame dei vari articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

SANGALLI *(PD)*. Signor Presidente, l'articolo 1 prevede che le imprese di autoriparazione debbano farsi carico di tutti gli oneri relativi allo smaltimento e alla gestione dei rifiuti dei veicoli che hanno avuto in carico in quanto autoriparatori. La direttiva europea n. 98 del 2008 prevede però che, secondo il principio per il quale chi inquina paga, i costi non dovrebbero essere posti a carico di stazioni intermedie, ma a carico del produttore o del proprietario dell'autoveicolo. In questo caso, mi pare che su tali imprese ricada un onere del tutto improprio in quanto, svolgendo una funzione di assistenza, si trovano a gestire avanzi di riparazione, da loro non prodotti, e autoveicoli da rottamare. Pertanto, mi pare francamente sbagliato che su di esse ricada l'intero costo di gestione dei rifiuti e dello smaltimento, e l'emendamento 1.2 è volto a porvi rimedio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, e poi a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 è – per così dire – di redazione, nel senso che è volto semplicemente a dare una migliore stesura al testo. Su di esso, ovviamente, esprimo parere favorevole.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 1.2, in quanto l'espressione «senza oneri a carico delle stesse» rappresenta certamente un buon auspicio; tuttavia, è anomalo che essa venga introdotta in un articolo perché poi qualcuno dovrebbe garantire la copertura a quanto viene previsto dall'articolo stesso.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Sangalli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

GARRAFFA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA *(PD)*. Signor Presidente, vorrei soltanto far registrare che ho espresso un voto favorevole.

ASTORE *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORE *(IdV)*. Signor Presidente, anch'io voglio far registrare il mio voto favorevole.

VIZZINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI *(PdL)*. Signor Presidente, voglio segnalare che, pur essendo qui presente, è stato commesso un errore perché in realtà volevo esprimere un voto contrario. Lo stesso problema è stato riscontrato dal relatore, senatore Malan.

PRESIDENTE. Prendiamo atto che vi sono stati alcuni errori nella votazione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.1000 e 2.2. Invito il senatore Lauro a ritirare l'emendamento 2.3, che anche in Commissione non ha ricevuto parere favorevole. Invito, infine, il senatore Latronico a ritirare l'emendamento 2.500.

BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 2.3 e 2.500 se intendono aderire all'invito del relatore.

LAURO *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.3.

LATRONICO *(PdL)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.500.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.3 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.2 , presentato dalla Commissione.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 15.0.1.
Ricordo che l'emendamento 2.500 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, illustro l'emendamento 3.6, che interviene sulla necessità di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009. La nostra proposta punta ad introdurre una maggiore severità sempre per porre all'attenzione il problema di eventuali conflitti di interesse. L'articolo 3, infatti, dispone l'esclusione dalla medesima gara di appalto delle imprese che si trovino legate da un rapporto di controllo, in una qualsiasi relazione anche di fatto che determini l'imputazione dell'offerta presentata ad un unico centro decisionale.

Ora, proponiamo che la formula «se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale», che è poco chiara, sia sostituita da un'altra, che invece metta in

evidenza che le imprese tra loro in rapporto di controllo possono essere ammesse a partecipare alla medesima gara di appalto a condizione che il rapporto di controllo non sia idoneo ad influire sulla formazione delle offerte o a determinare una turbativa di gara. Poiché la vera questione che si può venire a creare in queste situazioni è l'effettiva concorrenza nelle condizioni di gara, il nostro emendamento punta a rafforzare la possibilità della concorrenza, mentre nella formulazione adottata questa chiarezza si smarrisce.

MENARDI *(PdL)*. Signor Presidente, l'articolo 3 regola le procedure di affidamento di opere pubbliche, servizi e forniture e prevede norme stringenti circa la partecipazione di ditte e di imprese alle gare. In particolare, impone che vi sia una netta indipendenza tra le ditte che partecipano alla stessa procedura.

L'emendamento da me proposto chiarisce in modo inequivocabile che l'estraneità tra le ditte vale anche per i progettisti. È del tutto evidente la necessità di questo intervento atto a chiarire la norma e dare trasparenza ad un settore che, a torto o a ragione, è troppo chiacchierato.

DELLA MONICA *(PD)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.7 (testo 2)/2 mira a modificare l'emendamento 3.0.7 (testo 2) che, in materia di Expo 2015, fa riferimento al Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle opere pubbliche e ad una sua sezione specializzata istituita presso la prefettura di Milano.

Il punto che critico è duplice. Da una parte, quello che tocca il comma 4 dell'articolo, là dove si prevede una deroga alla normativa ordinaria per un organismo che dovrà operare, tra l'altro, non in condizioni di urgenza e che è già stato inserito con grandi difficoltà in questa normativa che ci apprestiamo a trattare e successivamente ad approvare. Dall'altra, quello che tocca il comma 5, là dove si prevede la costituzione di un elenco di fornitori e prestatori di servizio non soggetti a rischio di inquinamento mafioso. Ora si tratta, ad avviso mio e dei colleghi che hanno firmato l'emendamento, di una disposizione abbastanza vaga, anche perché nell'ambito degli appalti pubblici non abbiamo alcun punto di riferimento per stabilire quali siano le imprese immuni da inquinamenti mafiosi. Di qui la necessità di sostituzione delle parole da: «di elenchi» a «presente legge», con le altre «di un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti cui ai commi 1 e 3 dell'articolo *2-bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (...)».

Si tratta quindi di dare, con un tempo quasi reale, un aggiornamento dei soggetti «con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso,» – così si conclude il subemendamento – «il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

Parliamo di un organismo che dovrà operare dal 2015. Non si vede l'urgenza di esonerarlo dal rispetto delle normative generali, a meno che non si voglia aggiungere qualcosa in più come controllo, che noi accettiamo e riteniamo utile ai fini antimafia. Soprattutto non capiamo con quale criterio potrebbe essere costituito l'elenco di imprese non soggette a rischio di inquinamento mafioso. Sarebbe invece molto più facile e soprattutto oggettivamente determinabile l'elenco di imprese o comunque di soggetti sicuramente a rischio mafioso. Questo è il senso dell'emendamento.

VIZZINI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI *(PdL)*. Signor Presidente, l'emendamento 3.0.7 (testo 2), ora a firma della Commissione, è stato l'unico emendamento da me presentato a questo provvedimento. Mi spiace sia stato anche considerato quasi non conforme alla materia, mentre l'obiettivo perseguito si coniuga con quello, fondamentale, del rispetto dei principi comunitari e, in particolare, con quello richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, della versione consolidata del Trattato che istituisce la Comunità economica europea. Lo dico perché ho sentito nel corso del dibattito che tutti parlavano di un provvedimento sulle infrazioni comunitarie, mentre il provvedimento parla di «obblighi comunitari», che è cosa diversa. Gli obblighi possono riguardare la prevenzione di infrazioni, non per forza sono da collegare ad infrazioni già avvenute.

Vorrei sottolineare che non sono stato io per primo ad ipotizzare il rischio di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata in vista di grandi appalti e di grandi affidamenti di servizi, con specifico riferimento all'Expo di Milano, ma studiosi del settore, magistrati delle procure che professionalmente si occupano di questa materia e della lotta alla criminalità organizzata.

L'emendamento nasce proprio dall'utilità di fornire strumenti ad una civilissima città quale Milano per poter essere salvaguardata dal fatto che oggi – forse è bene che tutti ne siano consapevoli – la mafia è ricca, ha capitali da riciclare e da investire, ragion per cui si infiltra laddove c'è possibilità di grandi investimenti: non si vede perché non dovrebbe tentare di farlo anche a Milano in un'occasione di questo genere. Abbiamo utilizzato lo stesso modello usato per l'emergenza della ricostruzione dell'Abruzzo, dove già si era palesato questo rischio.

Ad ogni modo, al di là di alcune valutazioni formali differenti, vorrei che l'Assemblea sapesse che questo emendamento in Commissione non ha registrato alcun voto contrario, avendo avuto i voti favorevoli della maggioranza e l'astensione dell'opposizione. Ne raccomando pertanto l'approvazione, data l'importanza che ha per un Paese come il nostro ospitare l'Expo 2015 a Milano.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2, contrario sul 3.6 e favorevole sul 3.3.

In merito all'emendamento 3.500, vorrei sottolineare che, pur trattandosi sicuramente di una problematica che presenta profili di interesse, va detto che l'articolo stesso sul quale questo emendamento interviene è volto ad evitare che la legislazione italiana ponga divieti non previsti da norme europee. Vorrei pertanto invitare il senatore Menardi, che solleva un punto davvero rilevante – è chiaro infatti che se ci sono commistioni tra diverse società, anche al livello di progetti, è come se questo avvenisse dal punto di vista dell'esecuzione delle opere – a ritirare l'emendamento in questione, proprio per non correre il rischio, cercando di correggere una norma italiana, di introdurre un divieto che le norme europee non prevedono.

Esprimo parere favorevole sui successivi emendamenti 3.5 (testo corretto), 3.1 e 3.0.1 (testo 2). I subemendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/8 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/9 mi risultano ritirati.

I subemendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/2, 3.0.5 (testo 2 corretto)/1 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/3 sono tutti estensivi della disciplina proposta nell'articolo e su questi esprimo parere contrario. Il subemendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/101 (già 3.0.5/4) è stato ritirato, mentre il parere è contrario sul 3.0.5 (testo 2 corretto)/4.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3.0.100 e sull'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto).

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.6 della Commissione, che, contrariamente a quanto è stato sostenuto, contiene un adempimento comunitario. In Italia una precedente norma, per la cui correzione si interviene, in uno zelo certamente lodevole, era così rigorosa da rendere impossibile l'osservanza del precetto che voleva che certi tipi di lampadine, che non si trovano, fossero le uniche commerciabili. Per quanto riguarda i motori elettrici, non per tutti gli elettrodomestici esiste la categoria A, mentre per gli elettrodomestici più diffusi esiste solo la categoria A. Per certi versi, quindi, la norma che questo emendamento corregge sarebbe stata inutile.

Esprimo parere contrario sul subemendamento 3.0.7 (testo 2)/1, perché la disposizione che lo stesso intende modificare prevede la creazione presso la prefettura di Milano di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso cui possano rivolgersi soggetti interessati. L'elenco è un'opportunità per le imprese esecutrici e le stazioni appaltanti in un'ottica di celerità e sicurezza delle procedure di individuazione dei contraenti. Tale strumento non è tuttavia la soluzione esclusiva, poiché le stazioni appaltanti possono, secondo i principi della libera concorrenza, individuare contraenti al di fuori di detto elenco, previa acquisizione delle necessarie informative antimafia.

Il parere è contrario anche sul subemendamento 3.0.7 (testo 2)/2, mentre esprimo parere favorevole per sull'emendamento 3.0.7 (testo 2).

L'ordine del giorno G3.0.101 della Commissione è stato approvato in Commissione e sottoscritto da tutti i Gruppi politici; il parere è naturalmente favorevole, però mi premeva sottolineare l'unitarietà con la quale esso è stato approvato in Commissione.

Vi è poi una serie di subemendamenti all'emendamento 3.0.500 che, a causa dell'improponibilità di quest'ultimo, decadono.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.6, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sull'emendamento 3.500 c'è una richiesta di ritiro. Senatore Menardi, la accoglie?

MENARDI *(PdL)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo, dunque, alla votazione dell'emendamento 3.500.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.500, presentato dal senatore Menardi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.1 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, vorrei annunciare il nostro voto favorevole a questo emendamento, che tratta del reperimento di ulte-

riori fondi da destinare alla Guardia di finanza per far fronte a programmi pluriennali di ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali.

Ma il nostro voto è favorevole nel merito. Esprimiamo, infatti, nel contempo la nostra critica più ferma, come da vari ambienti ormai viene testimoniato, per l'assenza e la mancanza di obiettivi prioritari sui temi della sicurezza e sulla dotazione di risorse destinate alla Guardia di finanza, ai Carabinieri e alla Polizia. Vi aspettiamo al varco, dunque! Aspettiamo questa maggioranza nella prossima finanziaria per vedere se e come questi impegni saranno mantenuti. Quindi, pur ritenendo che non sia questa la sede propria per la presentazione di tale emendamento, noi lo voteremo per manifestare e testimoniare la carenza di questo Governo che credo sarà manifestata ulteriormente nei confronti delle forze dell'ordine. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Su questo emendamento chiedo, inoltre, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.1 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/8 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/9 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/2.

PARDI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. La mia dichiarazione di voto, signor Presidente, è a favore dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/2 perché mette a nudo il

nervo scoperto del federalismo non realizzato o del federalismo che si vorrebbe, ma sembra non si realizzi.

Con l'introduzione di questo subemendamento si potrebbe infatti garantire, senza soluzione di continuità, la possibilità di trasferire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e interamente partecipato dalle Regioni interessate o compartecipato dalle Regioni e dall'ANAS in misura non superiore al 50 per cento. A differenza della disciplina previgente, si prevede che la compartecipazione dell'ANAS a questo organismo di diritto pubblico non possa essere superiore al 50 per cento del capitale sociale. Questa disciplina potrebbe riuscire, da un lato, a garantire l'attuazione di un reale federalismo infrastrutturale – a cui i colleghi della Lega potrebbero essere interessati –volto anche a garantire una condizione specifica, cioè che le entrate legate ai pedaggi, per lo più provenienti dalla popolazione residente nel territorio, al netto degli investimenti e delle spese, rimangano sul territorio e, dall'altro, a contrastare il rafforzamento dei poteri dell'ANAS a cui invece sembra sottendere l'emendamento Malan.

Infine, signor Presidente, su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/2, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/1.

PARDI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, per non abusare della sua pazienza svolgerò dichiarazioni di voto a favore dell'emendamento in esame e di quello successivo, dato, peraltro, che la motivazione è analoga.

Con l'introduzione degli emendamenti 3.0.5 (testo 2 corretto)/1 e 3.0.5 (testo 2 corretto)/3 si garantirebbe senza soluzione di continuità la possibilità di trasferire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le funzioni e i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e interamente partecipato dalle Regioni interessate o compartecipato dalle Regioni e dall'ANAS, eliminando il limite dell'esclusivo interesse regionale delle infrastrutture autostradali che l'emendamento presentato dal senatore Malan vorrebbe introdurre. L'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/1 è volto a realizzare una concreta misura di natura federalista.

Ne chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/1, presentato dal senatore Pardi e dal altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/3.

PARDI *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.5 (testo corretto)/3, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/101 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/4.

LEDDI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEDDI *(PD)*. Signor Presidente, la mia è una dichiarazione favorevole su questo emendamento, su cui chiedo l'attenzione di tutti poiché riguarda una questione delicata. La finanziaria del 2008 ha consentito alle Regioni di costituire delle società miste con l'ANAS per la gestione di infrastrutture autostradali. Le Regioni si sono attrezzate con l'ANAS, costituendo queste società ed iniziando a costruire e a gestire tratti di autostrada. Cosa accade a questo punto? Faccio un esempio che riguarda la mia Regione: penso alla tangenziale di Torino – ma potrei citare anche altre infrastrutture – che nel 2016 sarà un'opera ammortizzata, vale a dire un'opera che comunque ha smesso di costare e che comincia a rendere.

Quello che si chiede con questo emendamento è proprio di assicurare, a compimento della fase di ammortizzamento dell'opera, che non segua la fase di asta e di assegnazione a chicchessia, cosicché le risorse della Regione (a questo punto tutte positive perché i pedaggi comincerebbero a rendere) vadano a finanziare altre opere. In una perfetta logica di federalismo infrastrutturale, si chiede con questo emendamento di mantenere la concessione e il conferimento dell'opera a queste società miste, costituite all'interno della Regione di modo che le risorse dell'opera ormai ammortizzata possano essere utilizzate anche per altre opere, ma sempre all'interno della stessa Regione.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto)/4, presentato dalla senatrice Leddi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto).

FILIPPI Marco *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIPPI Marco *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Partito Democratico voterà contro l'emendamento 3.0.5, anche nella sua versione corretta, non senza segnalare quattro aspetti all'attenzione della Presidenza e dell'Assemblea.

La prima questione è già stata adeguatamente esposta, e non solo per questo dispositivo, dal senatore Ceccanti in occasione dell'illustrazione della pregiudiziale, per un evidente vizio di costituzionalità nell'uso assolutamente improprio dell'articolo 77 della Costituzione, già evidenziato nel titolo stesso dell'emendamento, laddove si parla di adeguamento alla disciplina comunitaria e non di correzione della stessa; di fatto, un'interpretazione facoltativa, non imposta, né richiesta dalla comunità, circo-

stanza che poteva giustificare la necessità e l'urgenza del provvedimento in questione.

Una seconda questione che voglio ulteriormente evidenziare è quella dell'ammissibilità dell'emendamento presentato. Un emendamento non urgente e non necessario, che ha espropriato la competenza specifica dell'8ª Commissione, che di fatto ha assistito, come purtroppo altre volte, da spettatore passivo (analogamente a quanto già successo recentemente per il trasporto universale ferroviario), nonostante lo specifico lavoro da essa svolto; ciò avrebbe probabilmente richiesto una censura di merito e di metodo da parte della Presidenza.

Una terza questione, che è quella centrale nell'emendamento in questione, è nel tentativo, come è stato ricordato, di esproprio postumo da parte dello Stato ai danni delle Regioni sul federalismo infrastrutturale, già avviato in alcune delle nostre Regioni proprio per effetto del provvedimento presente nella finanziaria 2008. Ciò, peraltro, era tanto più ravvisabile nell'originaria stesura dell'emendamento, che tradiva le sue reali intenzioni traducendo in maniera più rozza i concreti orientamenti di un Governo proteso con ogni mezzo a fare cassa, in palese contraddizione con lo spirito federalista, che propugna a parole ma che nega, come può, nei fatti e negli atti, con buona pace dei colleghi leghisti.

In ultimo, come ha dimostrato palesemente anche il precedente ordine del giorno accolto dalla Commissione, l'emendamento così formulato non tiene conto delle specificità territoriali, che non sempre vedono coincidere le infrastrutture con gli ambiti esclusivi di una sola Regione, come nel caso della autostrada A4, del tronco Venezia-Trieste, che evidentemente insiste su due Regioni e non su una. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

MUSI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti il mio voto contrario nell'ultima votazione, che non è stato registrato correttamente dal sistema.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Musi.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.7 (testo 2)/1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.7 (testo 2)/1, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.7 (testo 2)/2.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.7, (testo 2)/2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, bisognerebbe che votassero i presenti, se fosse possibile. *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Questo dovrebbe essere obbligatorio, non possibile. Invito i due senatori Segretari a verificare che ci sia il rispetto del voto ed invito soprattutto i colleghi, al di là dei senatori Segretari, a votare per se stessi. Sono scene che non cambiano i risultati e danneggiano il prestigio del Senato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.101 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.7 (testo 2).

BIANCO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il senatore Vizzini ha presentato questo emendamento in Commissione tra di noi c'è stato francamente un certo stupore perché il collegamento della norma – che poi la Commissione ha votato – con il decreto-legge è, collega Viz-

zini, coraggioso ed ardito. La questione che viene sollevata è però obiettivamente delicata. In queste ultime settimane autorevoli magistrati che ogni giorno combattono con coraggio la criminalità mafiosa hanno evidenziato il rischio di una pesante infiltrazione della criminalità organizzata, non solo della mafia e di Cosa nostra, ma della camorra, della 'ndrangheta e di altre organizzazioni criminali, anche di nuovo conio, nei confronti degli appalti pubblici, soprattutto nel settore delle grandi opere.

Sappiamo già, ne sentiamo i rumori, che sull'ipotizzata costruzione del ponte sullo Stretto di Messina vi sono forti appetiti mafiosi; sappiamo anche noi che l'ambito territoriale di tali interessi non si ferma più alle Regioni tradizionalmente interessate da questi fenomeni, ma ha abbondantemente travalicato i limiti naturali e sta riguardando anche grandi opere come la realizzazione di infrastrutture necessarie per ospitare l'Expo di Milano fra qualche anno. Si tratta di un tema serio, ed è la ragione per la quale abbiamo interloquito anche in Commissione e per la quale i senatori del Gruppo del Partito Democratico hanno chiesto che venisse approvato l'emendamento che qualche attimo fa il Senato ha fatto proprio.

Se è vero che c'è un allarme così forte, colleghi, la strada maestra per affrontarlo non è quella di norme speciali che di volta in volta vengono approvate. Di specialità il nostro Paese non ne può più. Capisco la specialità quando si verifica un evento drammatico come il terremoto in Abruzzo; in quel caso è ovvio che non si può che intervenire con lo strumento della Protezione civile e con ordinanze. Tuttavia, il metodo della specialità sta diventando lo strumento con cui si aggirano gli ostacoli e si pensa di risolvere i problemi. Persino quando si organizzano grandi eventi come il G8 si fa un ricorso assolutamente improprio alla Protezione civile.

ASTORE *(IdV)*. Bravo!

BIANCO *(PD)*. Lo strumento che il collega Vizzini propone è obiettivamente eccezionale, perché si espropria la stazione appaltante di Milano delle proprie competenze e responsabilità e le si attribuisce alla prefettura. Presidente, sappiamo perfettamente che a Milano già ci si sta muovendo, indipendentemente dalla legge, per attrezzarsi a contrastare questo rischio; sappiamo che la DIA segnala ordinariamente alla procura e alla prefettura i rischi di possibili imprese mafiose che operano in questo campo; sappiamo che la procura stessa si è attrezzata per contrastare problemi di questo tipo.

I senatori del Partito Democratico, in considerazione della delicatezza dell'argomento, non voteranno contro l'emendamento della Commissione, ma si asterranno, nella convinzione che ogni strumento che va verso il contrasto alla criminalità è certamente da sostenere. Non vorremmo però che diventasse uno strumento formale, collega Vizzini, come la certificazione antimafia, che è ormai diventata un mezzo con il quale le imprese sane iniziano in ritardo i lavori, mentre quelle mafiose lo aggirano con una comodità e con una facilità insopportabili. Ciò che soprattutto vorremmo,

con la nostra astensione, è chiedere al Governo e ai colleghi della maggioranza di considerare con molta attenzione l'opportunità e la necessità di adeguare la normativa ordinaria per contrastare un fenomeno che non riguarda solo l'Expo di Milano, ma tutte le grandi opere del Paese. Scorciatoie, Presidente, non esistono. Ecco la ragione per la quale, pur manifestando attenzione con l'astensione, i colleghi del Partito Democratico non possono votare a favore dell'emendamento in esame.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intenzione dell'emendamento in esame è positiva, ma è la prima volta che una norma istitutiva di un dato organismo indica ciò che quell'organismo non è. Dal punto di vista della tecnica legislativa non si è mai vista una simile disposizione: francamente è un *unicum*. La norma stabilisce cosa è e cosa non è quell'organismo. Non mi sembra corretto sotto il profilo legislativo.

Inoltre, mi auguro che questa disposizione, in modo particolare il comma 5, trovi applicazione. Anche il decreto per l'Abruzzo prevedeva che entro 30 giorni il Governo avrebbe emanato il decreto attuativo: sono passati sei mesi e il Governo ancora non l'ha fatto. Non solo, nel decreto per l'Abruzzo si prevedeva anche che nel mese di novembre il Governo avrebbe dovuto riferire alle Camere in merito all'applicazione di quel decreto da emanarsi entro il 28 maggio: sono trascorsi sei mesi il Governo non ha ancora emanato il decreto e deve già riferire in merito al Parlamento. Poiché anche in questo caso si prevede l'adozione di un decreto da parte del Governo entro 30 giorni, vorremmo che il decreto sia veramente emanato e che anche questa non sia una presa in giro, come è stato per il decreto per l'Abruzzo. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.7 (testo 2), presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.500 è improponibile; pertanto, gli emendamenti 3.0.500/100, 3.0.500/101, 3.0.500/102, 3.0.500/103, 3.0.500/104, 3.0.500/105 e 3.0.500/106 sono decaduti.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, il decreto ministeriale sull'ambientalizzazione deve essere ricondotto ad un impianto razionale più compatibile con l'ordinamento. Che senso ha prevedere un *iter* accelerato per l'adempimento di obblighi già previsti dalla legge vigente? A nostro avviso, è necessario che le linee guida stabiliscano standard più elevati di quelli attualmente previsti – come stabilisce l'emendamento 4.11 – ai fini dell'attribuzione di un beneficio agli impianti.

Inoltre, poiché l'articolo 4 del decreto-legge demanda a un decreto ministeriale la fissazione di coefficienti e parametri ambientali – che, per la verità, non sono meglio precisati – cui riconnettere il dimezzamento dei tempi per l'autorizzazione, oltre a prevedere il concerto con il Ministero dello sviluppo economico al posto di un'intesa tra Ministeri che non si conosce, noi suggeriamo con l'emendamento 4.12 la condivisione delle linee guida con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, al fine di evitare applicazioni difformi e imprevedibili sul territorio nazionale. Questo tema del collegamento con la Conferenza Stato-Regioni ritorna in un emendamento successivo.

L'emendamento 4.13, invece, riguarda il seguente aspetto: il decreto ministeriale di cui all'articolo 4 nella sua fase applicativa è suscettibile di incidere su una materia che è stata oggetto di legislazione primaria, riguardante anche i tempi di realizzazione degli impianti. A questo scopo l'emendamento introduce una clausola di salvaguardia che preveda il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'emendamento 4.14 punta ad ancorare i benefici ai soli impianti che siano in regola con le leggi nazionali e comunitarie, al fine di evitare che la scelta di alcuni parametri e coefficienti in sede di decreto ministeriale possano privilegiare impianti non ottimali. L'emendamento prevede inol-

tre il rispetto della legislazione regionale e il riconoscimento della competenza sancita dal Titolo V della Costituzione.

L'emendamento 4.15 con semplicità esclude il dimezzamento dei tempi previsti dal comma 4 per gli impianti nucleari a causa della loro complessità.

L'emendamento 4.16 propone di recuperare, in termini di maggiore responsabilizzazione, un ruolo delle Regioni (quindi è collegato all'emendamento precedente) e degli enti locali in materie anche di loro competenza, come la localizzazione degli impianti, le osservazioni tecniche relative all'impatto sull'ambiente e sulla salute dei cittadini, al fine di evitare che i tempi dimezzati non consentano loro di esprimersi in materia.

L'emendamento 4.17 è volto a prevedere con maggiore chiarezza una competenza regionale e degli enti locali con riferimento al comma 5, riguardante la Conferenza dei servizi.

L'emendamento 4.19 esclude la ricorribilità ai commissariamenti speditivi previsti dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, per gli impianti nucleari, in ragione della loro complessità e della loro peculiarità nell'impatto sull'ambiente e sulla sicurezza dei cittadini.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 4.26, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, soppressivo dell'articolo, il mio parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.9 e 4.10, presentati dalla Commissione; questi ultimi due emendamenti sono originati da un emendamento proveniente dall'opposizione. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 4.2 e 4.3, presentati dalla Commissione.

Il parere è contrario sull'emendamento 4.12, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Per quanto riguarda gli emendamenti 4.21 e 4.22, invito la senatrice Germontani a trasformarli in un ordine del giorno, su cui il parere sarebbe favorevole.

Invito il senatore Fluttero a ritirare gli emendamenti 4.20. e 4.24.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.11 e parere favorevole sull'emendamento 4.13. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.16, 4.14, 4. 15 e 4.17. Esprimo poi parere favorevole sull'emendamento 4.2300 della Commissione e parere contrario sull'emendamento 4.19, che si propone di escludere gli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare dalle procedure straordinarie, e sull'emendamento 4.25 di analogo contenuto.

Sottolineo che l'emendamento 4.500 suscita una problematica interessante e sarebbe preferibile inserire tale questione in un'altra sede, ad esempio nell'ambito dell'esame della legge comunitaria. In considerazione

di ciò, si esprime un invito al ritiro, altrimenti sarei costretto a esprimere parere contrario.

Sull'ordine del giorno G4.100 e sull'emendamento 4.0.1000 esprimo parere favorevole.

Ricordo che gli emendamenti 4.0.500, 4.0.501 e 4.0.502 sono improponibili.

RONCHI, *ministro per le politiche europee*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.26, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.12.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.12, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Senatrice Germontani, accoglie l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 4.21 e 4.22 e a trasformarli in un ordine del giorno?

GERMONTANI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.21 non verrà posto in votazione.

Senatore Fluttero, accoglie l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 4.20 e 4.24?

FLUTTERO *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.11, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.13.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.13, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.16.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.16, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PERDUCA *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA *(PD)*. Signor Presidente, mi scuso se insisto, ma vi sono alcune file con un numero di senatori seduti minore rispetto alle luci accese. Se vuole, posso anche dire di quale fila si tratta: in tal modo potrei aiutare i senatori Segretari a svolgere il loro lavoro! *(Commenti dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ci pensano i senatori Segretari.

Invito i senatori Segretari a scendere nell'emiciclo e a verificare rapidamente la presenza dei senatori rispetto alle tessere inserite, eventualmente ritirando quelle non corrispondenti al senatore o alla senatrice presenti.

(I senatori Segretari procedono al controllo).

Onorevoli colleghi, è stato effettuato il controllo. *(Commenti dal Gruppo PD).*

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, il controllo è stato veramente efficace!

PRESIDENTE. Ho capito, onorevoli colleghi, ma cosa posso fare? Forse pensate che debba sospendere la seduta e andare personalmente a controllare? È stato effettuato un controllo da parte dei colleghi senatori Segretari.

Invito tutti i senatori a rimanere seduti, perché questo rende più facile il controllo del voto da parte dei colleghi Segretari.

INCOSTANTE *(PD)*. Vi dovete sedere!

PRESIDENTE. Ribadisco a tutti i colleghi l'invito a rimanere seduti per rendere più facile il controllo del voto da parte dei senatori Segretari.

Cerchiamo di procedere speditamente. L'invito ovviamente è rivolto a tutti i senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.14.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.14, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.15.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.15, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 19,12)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.17.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.17, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2300, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.19.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.19, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, in fase di votazione i senatori devono stare seduti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di stare al vostro posto, per evitare lamentele e accuse reciproche.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.25.

DELLA SETA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA *(PD)*. Signor Presidente, con l'emendamento 4.25, che ha contenuti analoghi all'emendamento 4.15 di cui è primo firmatario il senatore Pardi, sostanzialmente si chiede di escludere dalle semplificazioni delle istruttorie sulla compatibilità ambientale degli impianti delle infrastrutture energetiche quelli per la produzione di energia nucleare.

Faccio presente che questa richiesta è stata condivisa all'unanimità dalla Commissione ambiente, come può confermare il presidente D'Alì, nel parere espresso su questo decreto. Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario su questo emendamento, come anche sul 4.15 del senatore Pardi. Ne devo dedurre che il Governo è intenzionato a utilizzare procedure semplificate per quanto riguarda in particolare le autorizzazioni ambientali nel momento in cui dovesse decidere di realizzare centrali nucleari. Ne prendiamo atto.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.25, presentato dal senatore Della Seta e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento 4.500, è stato rivolto ai presentatori un invito al ritiro.

PINZGER *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, manteniamo l'emendamento 4.500 e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pinzger, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.500, presentato dai senatori Fosson e D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G4.100 non verrà posto in votazione.

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, nell'ultimo voto elettronico, per errore, ho votato contro. Il mio voto, volevo segnalare, era invece di astensione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.1000, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.0.500, 4.0.501 e 4.0.502 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FLUTTERO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLUTTERO *(PdL)*. Signor Presidente, chiedo cortesemente al relatore l'accantonamento dell'emendamento 5.500.

PRESIDENTE. Senatore Malan, è d'accordo?

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, trattandosi di un accantonamento, sottopongo la richiesta alla Presidenza.

PRESIDENTE. Accantoniamo, allora.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. *(Brusìo).*

Colleghi, per favore, serve maggiore silenzio. C'è un brusìo che impedisce il regolare e corretto svolgimento del lavoro dell'Aula.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.4. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.1.

L'emendamento 5.500 è stato accantonato.

L'emendamento 5.501 è improponibile.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.0.502, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, unitamente al subemendamento 5.0.502/100, vorrei chiedere un accantonamento per poter valutare meglio, con una riformulazione, se è possibile ottenere il via libera dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 5.0.503 è improponibile.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Gli emendamenti 5.500, 5.0.502/100 e 5.0.2 sono stati accantonati, mentre gli emendamenti 5.501 e 5.0.503 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.2.

L'emendamento 6.0.500 è improponibile.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.2.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.2, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 6.0.500 è improponibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, trattandosi di un fatto politico molto rilevante, vorrei far presente all'Assemblea che gli emendamenti 7.5 (testo 2) e 7.15 (testo 2) sono identici tra loro, così come il 7.2 è identico al 7.11 e il 7.4 (testo 2) al 7.14 (testo 2). Chiedo pertanto che vengano votati congiuntamente.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamenti identici saranno posti in votazione congiuntamente.

CURSI *(PdL)*. Presidente, vorrei semplicemente chiedere l'accantonamento dell'emendamento 7.501, in vista di una nuova riformulazione.

PRESIDENTE. Dispongo pertanto che l'emendamento 7.501 venga accantonato.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, fatto salvo l'emendamento 7.500, sul quale il parere è favorevole.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.5 (testo 2), identico all'emendamento 7.15 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.5 (testo 2), presentato dal senatore D'Alia, identico all'emendamento 7.15 (testo 2), presentato dalla senatrice Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore D'Alia, identico all'emendamento 7.11, presentato dalla senatrice Adamo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.12.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.12, presentato dalla senatrice Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.4 (testo 2), identico all'emendamento 7.14 (testo 2).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.4 (testo 2), presentato dal senatore D'Alia, identico all'emendamento 7.14 (testo 2), presentato dalla senatrice Adamo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.500, presentato dal senatore Casoli.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.501 è stato accantonato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.1, perché corregge un errore di redazione.

Ritiro l'emendamento 8.0.500, anche perché è una formulazione alternativa all'emendamento 8.0.501 sul quale c'è un parere condizionato da parte della Commissione bilancio, la quale ha chiesto di aggiungere, dopo le parole «n. 102», le parole: «e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2». Faccio mia tale riformulazione, che mi risulta essere accettata dal Governo, confermando il parere favorevole sull'emendamento, avendolo presentato io stesso.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 8.0.500 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 8.0.501 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 9 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.1, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1784

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 10 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti, passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.1.

L'emendamento 11.0.500 è stato dichiarato improponibile.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 11.0.500 è improponibile.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. L'emendamento 12.1 propone una modifica di redazione del testo e quindi esprimo parere favorevole.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, trattandosi di una modifica di mera redazione, il parere è favorevole.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere è favorevole all'emendamento 14.500, soppressivo dell'articolo, la cui approvazione comporterebbe la preclusione del successivo emendamento 14.2 (testo 2 corretto), mentre gli altri emendamenti mi sembra siano improponibili.

GIORGETTI, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme al relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.500, presentato dalla senatrice Germontani.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 14.2 (testo 2 corretto).

Ricordo che gli emendamenti 14.0.500, 14.0.501, 14.0.502, 14.0.503, 14.0.504, 14.0.505, 14.0.506, 14.0.507, 14.0.508, 14.0.509, 14.0.510, 14.0.511, 14.0.512 e 14.0.513 sono improponibili.

Poiché all'articolo 15 del decreto-legge sono riferiti numerosissimi emendamenti, sottopongo all'Aula due ipotesi da vagliare per disciplinare i lavori. Dal momento che il termine della seduta pomeridiana di oggi è previsto per le ore 21, potremmo dedicare il tempo residuo, che comunque non è poco, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15 e iniziare a votare domattina, oppure possiamo illustrare gli emendamenti e votarli entro le ore 21 di questa sera. Al riguardo vorrei ascoltare il parere dei senatori Capigruppo.

BELISARIO *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, personalmente sono favorevole alla prima ipotesi, cioè ad illustrare gli emendamenti questa sera rinviando a domani mattina la votazione.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Malan, è d'accordo con questa ipotesi?

MALAN, *relatore*. Sì, signor Presidente, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Poiché i colleghi del Gruppo della Lega e del Partito Democratico concordano, procediamo dunque all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15 del decreto-legge, rinviandone la votazione a domani mattina.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 19,40)

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

POLI BORTONE *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 15.500 (testo corretto), rilevando il fatto che questo emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 15 del decreto, fa parte di una proposta di legge che sta per essere presentata alla Camera dal Gruppo e riguarda il Testo unico delle norme sui servizi pubblici locali. Questa parte prevede la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica col fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale delle collettività territoriali.

I principi ai quali si ispira la materia sono la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché la garanzia del diritto di tutti gli utenti all'universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, proporzionalità e leale collaborazione.

In effetti, come diremo in dichiarazione di voto finale, così come già rilevato da altri colleghi nella discussione generale, l'inserimento di questo articolo 15 non è nient'altro che un *escamotage* di fatto per affrontare un problema che fino a questo momento non era stato, come ha onestamente riconosciuto il relatore, assolutamente risolto e che non crediamo possa essere risolto con un articolo inserito un po' di soppiatto rispetto ad una ma-

teria così importante, nientemeno che in un decreto e nemmeno in una legge comunitaria.

Il problema dei servizi pubblici locali è di grande rilevanza, anche in rapporto alle tematiche che dovranno essere affrontate a seguito dei decreti attuativi sul federalismo fiscale. Quindi, ci sembra veramente un fatto poco corretto anche nei riguardi del Parlamento inserire un articolo del genere in un decreto che non offre nemmeno la possibilità di riflettere su tematiche di così grande interesse, di carattere sociale e anche di rilievo economico.

PARDI *(IdV)*. Do per illustrato il mio emendamento, riservandomi di intervenire in dichiarazione di voto.

BUBBICO *(PD)*. Anch'io do per illustrati gli emendamenti presentati e mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

BELISARIO *(IdV)*. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 15 presentati dal nostro Gruppo e ci riserviamo di intervenire sugli stessi in sede di dichiarazione di voto.

VICARI *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei solo far presente che mi riservo di riformulare il testo delle mie proposte di modifica.

PETERLINI *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, l'emendamento 15.532 prevede il riferimento allo Statuto dell'autonomia e la salvaguardia delle competenze delle autonomie speciali delle Province di Trento e di Bolzano.

In ordine all'emendamento 15.523 (che è identico al precedente 15.522 della senatrice Thaler), chiedo se sia possibile apportare una correzione ad un errore materiale di battitura. Là dove è scritto «31 dicembre 2009» bisogna dire «31 dicembre 2010» e le parole «31 dicembre 2010» vanno sostituite con le altre «31 dicembre 2011». È possibile, Presidente?

PRESIDENTE. È certamente possibile. Gli Uffici provvederanno ad apportare la correzione da lei richiesta.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Senatore Morando, ho parlato con il presidente Schifani della questione che lei aveva sollevato in merito all'emendamento 15.91 della senatrice Adamo.

Comunico pertanto le determinazioni del Presidente. La Presidenza non può che ribadire sul piano formale che sulle questioni di proponibilità e ammissibilità la Presidenza stessa decide, sulla base dell'articolo 97 del Regolamento, in modo inappellabile. Questo dunque da un punto di vista formale di procedura.

Da un punto di vista sostanziale, la Presidenza conferma la giurisprudenza costante di questa legislatura, secondo cui ai decreti-legge non sono proponibili emendamenti di carattere ordinamentale come quello in que-

stione. La Presidenza ritiene che un tale orientamento, fatto valere in passato anche nei confronti di emendamenti del Governo e della Commissione, sia in primo luogo una garanzia del Senato stesso verso un uso meno improprio del procedimento di conversione dei decreti-legge.

Pertanto, la Presidenza conferma la propria decisione di improponibilità.

Onorevoli colleghi, a questo punto, come convenuto, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Sulla libertà di manifestazione del pensiero in Iran

MUSSO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSO *(PdL)*. Signor Presidente, vorrei citare le parole dello studente iraniano Mahmoud Vahidnia: «Io non ho mai visto nessuno criticarla pubblicamente. Perché nessuno può permettersi di criticarla in questo Paese?». Lo scorso 28 ottobre questo studente iraniano ha pubblicamente contestato la guida suprema dell'Iran, l'*ayatollah* Alì Khamenei. Lo studente ha inoltre affermato: «Io penso che se i responsabili della TV pubblicassero le critiche contro di lei, i problemi non condurrebbero a spaccature, divisioni e odio. Quando una semplice critica non può essere espressa, gradualmente si tinge di cattive intenzioni».

Questa critica pacata nei toni, ma serrata, ha suscitato qualche giorno fa tra i presenti applausi prima timidi e poi entusiasti, perché egli ha detto ai vertici politici e religiosi del suo Paese ciò che pensano milioni di iraniani. Naturalmente la TV di Stato ha subito interrotto la diretta, confermando quello che stava sostenendo lo studente, ma i telefonini degli studenti hanno rilanciato il suo discorso in tutto il mondo. Per qualche giorno si è temuto il peggio per questo studente. Oggi sembra che stia bene e sia libero; probabilmente proprio il suo coraggio lo ha finora salvato. È però importante che la comunità internazionale non si dimentichi di lui e non abbassi la guardia anche quando i riflettori saranno spenti. Il mondo libero non può non preoccuparsi dei giovani iraniani assetati di democrazia, di modernità, di libertà, come hanno dimostrato i disordini dello scorso giugno, soffocati, come tutti sappiamo, nel sangue.

Vorrei che la comunità internazionale se ne ricordasse e in particolare se ne ricordasse l'Italia, per il ruolo che il nostro Governo ha deciso coraggiosamente di assumere nella diplomazia internazionale con l'Iran e in questa partita che il regime iraniano sta giocando con l'ONU e con i Paesi che vogliono uno stop al suo programma nucleare. *(Applausi del senatore Malan).*

PRESIDENTE. Senatore Musso, personalmente condivido fortemente il suo richiamo e il suo appello. Anzi, proprio per le stesse motivazioni da

lei espresse, e cioè per dimostrare un'attenzione e un interesse forti su tale questione, mi chiedo se non possa essere presentata addirittura una mozione – lascio poi a lei le valutazioni in merito – da approvare, io spero, all'unanimità dall'Aula del Senato. La questione, infatti, mi sembra di grandissimo rilievo e noi abbiamo ovunque il dovere di far sentire il nostro sostegno, la nostra attenzione, il nostro peso a chi sostiene in condizioni molto difficili, in cui si rischia di persona, quei diritti umani di cui noi per fortuna parliamo e su cui abbiamo il dovere di pronunciarci.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo *(LNP)*. Signor Presidente, sollecito la risposta all'interrogazione 3-00635 presentata ormai diversi mesi fa in merito alla situazione della NMS di Nerviano, uno dei più importanti centri di ricerca europei, il più importante italiano, azienda che purtroppo non naviga in buone acque. Vorremmo sapere dal Governo come intende muoversi al riguardo, anche perché dopo le rassicurazioni del presidente Formigoni, il quale a mezzo stampa aveva dichiarato che la questione si stava risolvendo, abbiamo purtroppo notizie che così non è, anzi, il futuro di questo centro è alquanto incerto.

Sarebbe opportuno che il Governo rispondesse finalmente a questa interrogazione, anche per capire qual è la politica che si segue in Italia in merito ai centri di ricerca. Notizie di stampa, quali quelle diffuse dal «Corriere della sera» nel mese di agosto, annunciavano lo stanziamento di un finanziamento di 220 milioni di euro in favore di un centro di ricerca in Sicilia, la Rimed, che deve nascere da zero. Ci domandiamo se abbia senso una politica che fa nascere da zero un centro di ricerca, assolutamente importante, dimenticandosi poi del più grande centro di ricerca italiano. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Senatore Garavaglia, la Presidenza prende atto di questa sua sollecitazione, che verrà inoltrata al Governo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. È stato acquisito l'assenso dei Gruppi parlamentari per inserire all'ordine del giorno della seduta di domani la votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Leopoldo Di Girolamo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 4 novembre 2009

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 4 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784) *(Relazione orale).*

II. Votazione sulle dimissioni presentate dal senatore Leopoldo Di Girolamo *(scrutinio segreto).*

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

2. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta *(ore 19,56).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,25

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (1784)

ORDINI DEL GIORNO

G100
CURSI, PISCITELLI, SBARBATI
Accantonato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1784 (Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee),

considerato che:

la provincia di Ascoli Piceno al 30 giugno 2009 conta 21.270 imprese attive di cui 6.599 imprese artigiane e oltre 21.000 unità locali registrate. L'economia del Piceno e cioè quella dei 33 comuni che costituiscono la provincia di Ascoli Piceno è caratterizzata da alcuni elementi che meritano di essere evidenziati:

– l'industria, in particolare quella manifatturiera, rappresenta ancora il volano dell'economia picena visto che ha ancora una incidenza rilevante sia in termini di addetti che di fatturato sul totale;

– l'artigianato risulta radicato in tutti i settori di attività economica ed è forte la sua interdipendenza con le imprese industriali; l'incidenza delle imprese artigiane è pari al 31 per cento sul totale imprese attive, percentuale superiore alla media nazionale;

– tra le imprese manifatturiere una su cinque opera nel settore agroalimentare concentrate principalmente nel distretto di San Benedetto del Tronto (20,3 per cento), mentre rilevante in termini di ricchezza prodotta è la presenza di imprese nei settori della chimica e della gomma-plastica;

– assai limitata risulta l'attrattività del territorio nei confronti degli investitori esteri (44 o posizione nella graduatoria nazionale in base ai flussi di investimenti diretti esteri in percentuale sul PIL);

– l'industria del turismo può contare su importanti risorse artistiche, culturali e naturali (dai parchi nazionali del Gran Sasso e dei monti Sibillini fino alla costa adriatica);

– è ancora significativa la presenza di imprese di grandi dimensioni - multinazionali o multilocalizzate, insediatesi nel Piceno durante il periodo agevolato della Cassa del Mezzogiorno.

In questo contesto, il regime agevolato della Cassa del Mezzogiorno ha prodotto sicuramente effetti positivi, ma anche alcuni indesiderati: infatti, se da un lato ha attratto nei 25 comuni interessati dai benefici, importanti imprese, creando valore aggiunto in termini economici, occupazionali e di cultura d'impresa, dall'altro non ha fatto nascere localmente una vocazione industriale, e di conseguenza non ha stimolato un vero spirito imprenditoriale. Gli insediamenti hanno sì creato occupazione ma, nel contempo, si è sopita l'iniziativa imprenditoriale a vantaggio di una cultura del lavoro dipendente e del «posto fisso» a tutti i costi.

Il basso tasso di natalità e di mortalità delle imprese dimostra inoltre la mancanza di un ricambio *(turnover)* nel sistema imprenditoriale che impedisce nel Piceno la cosiddetta «distruzione creativa» e cioè l'espulsione dal mercato delle imprese marginali, inefficienti e poco produttive e l'ingresso di imprese portatrici di nuove idee, di tecniche produttive tecnologicamente più avanzate e quindi di imprese più competitive.

La mancanza di questa «selezione naturale» spiega anche la bassa propensione delle imprese picene all'innovazione: nel 2008 sono stati molto limitati gli investimenti in ricerca e sviluppo mentre l'inserimento di professionalità legate all'innovazione produttiva e organizzativa si stima sia stata pari al 3,4 per cento delle assunzioni totali a fronte di una media regionale del 7,1 per cento.

A questo si deve aggiungere che la competitività del territorio è costantemente minacciata dall'adiacenza geografica ad una regione come l'Abruzzo (in obiettivo «convergenza») che ha risorse comunitarie e percentuali di aiuto di gran lunga superiori a quelle a disposizione delle imprese picene.

Questa situazione rende la provincia di Ascoli Piceno un territorio di «frontiera», che oggi il CENSIS definirebbe «Mezzogiorno in transizione», caratterizzata da «un livello di sviluppo socio-economico arretrato, da un elevato tasso di disoccupazione, specie giovanile e da un basso valore aggiunto pro-capite rispetto alla media nazionale».

La debolezza socio-economica del territorio Piceno è stata già certificata da due importanti atti:

– il Protocollo siglato il 27 marzo 2008 presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzato al «Rilancio produttivo ed occupazionale della valle del Tronto Piceno e della val Vibrata»;

– la delibera della Giunta della regione Marche n. 186 del 13 marzo 2007 con cui sono state individuate le zone depresse marchigiane (zone ammissibili alla deroga articolo 87 3 comma del Trattato CE), tutte ricadenti nella provincia di Ascoli Piceno (vecchi confini).

La crisi economica e finanziaria che ha interessato il nostro Paese e tutta l'economia globale, sta determinando preoccupanti profili di criticità che vanno emergendo ed interessando sempre più il nostro sistema produttivo nazionale e locale, caratterizzato da una spiccata vocazione manifatturiera e sta facendo emergere situazioni di crisi di grande rilevanza di rilievo nazionale.

Il primo semestre 2009 ha mostrato una ulteriore decelerazione dell'attività produttiva e commerciale per l'industria manifatturiera marchigiana in particolare di quella picena: nella media del periodo la flessione ha superato il 13 per cento rispetto allo stesso periodo del 2008.

Anche le rilevazioni Istat sugli scambi commerciali nel periodo gennaio-giugno 2009 confermano la difficile situazione, evidenziando la forte contrazione del valore delle esportazioni nella provincia di Ascoli Piceno (vecchi confini) che hanno registrato una flessione del 28 per cento circa rispetto allo stesso periodo del 2008 (- 24,2 per cento in Italia).

La crisi che è esplosa con tutta la sua forza e imprevedibilità, si è sovrapposta peraltro nel nostro territorio ad una situazione già da due decenni compromessa da un punto di vista di crescita economica.

Basti pensare che negli ultimi venti anni, e cioè dalla fine del regime agevolato dell'ex Casmez, il numero di addetti nelle imprese manifatturiere della nuova provincia di Ascoli Piceno è diminuito di circa 6.000 unità.

L'area del Piceno risulta quella maggiormente in difficoltà dell'intera regione Marche ed è in questa zona che si localizzano le situazioni di crisi più gravi, che richiedono interventi urgenti ed incisivi da parte di tutte le Istituzioni.

In questa area si vive un vero e proprio stato di emergenza: il momento socio economico più preoccupante dal secondo dopoguerra.

Nel Piceno:

– da gennaio 2008 a settembre 2009 sono stati collocati in mobilità più di 3.200 lavoratori;

– nei primi nove mesi del 2009 le ore complessive di Cassa integrazione autorizzate sono passate da 1.507.421 di tutto il 2008 a 3.113.251 (+ 107 per cento): e questo dato rappresenta solo parzialmente la gravità della situazione, in quanto, per un problema organizzativo, l'INPS di Ascoli Piceno ha accumulato una giacenza di circa 200 domande di Cassa Integrazione in attesa di essere vagliate ed approvate;

– nel dettaglio nei primi nove mesi del 2009 gli interventi ordinari hanno subito un incremento del 294 per cento, mentre quelli straordinari del 15 per cento rispetto a tutto il 2008;

– nei primi nove mesi del 2009 le ore di cassa integrazione autorizzate sono aumentate di circa il 560 per cento rispetto a tutto il 2007;

– il tasso di disoccupazione ad Ascoli Piceno nel 2008 è stato del 6,9 per cento, superiore alla media nazionale pari al 6,7 per cento (dato Istat del 24 giugno 2009 sui Sistemi locali del lavoro).

A questo proposito, si evidenzia che i dati 2008 relativi al tasso di disoccupazione di alcuni Sistemi locali lavoro limitrofi e localizzati in Abruzzo siano in linea se non, in alcuni casi, inferiori a quelli registrati nel territorio piceno (Giulianova 4,9 per cento, Teramo 5,5 per cento, San Benedetto del Tronto 5,4 per cento, Offida 5,2 per cento, Comunanza 5,0 per cento),

impegna il Governo:

ad adottare i seguenti interventi che rivestono carattere prioritario:

1. *Finanziamento accordo di programma Valle del Tronto Piceno e della Val Vibrata*

Il Protocollo siglato a Roma il 27 marzo 2008 presso il Ministero dello sviluppo economico e finalizzato al «Rilancio produttivo ed occupazionale della valle del Tronto Piceno e della val Vibrata» rappresenta il «contenitore» principale per cercare di intercettare tutti i possibili strumenti finanziari e/o economici a vantaggio del territorio.

Per questo motivo è di fondamentale importanza l'immediata riattivazione del Tavolo ministeriale ed in particolare del Gruppo di lavoro che doveva avere il compito di individuare: le iniziative produttive e gli investimenti concretamente proponibili nell'ambito di un apposito Programma di reindustrializzazione; le modalità di accesso degli investimenti alle diverse linee di agevolazione pubblica; gli interventi di rafforzamento e ammodernamento delle infrastrutture a supporto degli insediamenti produttivi; i fabbisogni finanziari per la realizzazione delle iniziative individuate.

Atto finale del Protocollo è la definizione di un «accordo di programma» tra soggetti pubblici e privati per il rilancio del territorio piceno.

All'interno dell'accordo di programma potranno essere utilizzati i seguenti strumenti finanziari: il contratto di sviluppo (ex contratto di programma); la legge n. 181/89 (legge per la reindustrializzazione della aree di crisi); il Fondo per il salvataggio delle imprese in crisi; il decreto legislativo n. 185/2000 per l'imprenditoria giovanile.

Con l'articolo 2 della legge n. 99/09 è stata ridisciplinata la materia della reindustrializzazione delle aree di crisi, prevedendo che tali aree vengano individuate con decreto del Ministero dello sviluppo economico e con un ulteriore decreto siano definiti i criteri e le modalità per l'attuazione di Accordi di programma, da stipularsi in aree di crisi industriale colpite da situazioni complesse a forte impatto produttivo per la politica nazionale ed occupazionale. Poiché risulta che il Ministero dello sviluppo economico ha già elaborato i suddetti decreti che permetteranno di dare attuazione alle suddette norme ed ad istituire una procedura organica della materia, se ne auspica una tempestiva pubblicazione.

2. *Reindustrializzazione e rilancio delle aree industriali*

È indispensabile inserire il Piceno nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale che potranno usufruire della «nuova» 181/1989 (interventi per la reindustrializzazione). L'individuazione delle aree è oramai imminente ed è prevista dall'articolo 2, comma 7 della Legge sviluppo (Legge 99/2009).

3. *Istituzione di una zona franca urbana*

La zona franca urbana rappresenta, per la temporaneità dell'intervento e la possibilità di disporre di ampie zone urbane da riconvertire, uno strumento straordinario capace di rivitalizzare la competitività del territorio e di facilitare l'affermazione di una nuova generazione di imprenditori locali.

L'individuazione di una «zona franca» nel comune di Ascoli Piceno attiverebbe comportamenti virtuosi di sviluppo, capaci di «frenare» nel medio - lungo periodo l'emorragia dei posti di lavoro e di permettere un riposizionamento competitivo delle imprese che potrebbero così agganciarsi ai *trends* di sviluppo più evoluti (nanotecnolgie, robotica, nuove energie, eccetera).

Malgrado il comune di Ascoli Piceno, tramite la regione Marche, abbia presentato entro il 5 agosto 2008 la propria candidatura al Ministero dello sviluppo economico nella prima selezione di zone franche urbane, tale richiesta è risultata inammissibile a causa del tasso di disoccupazione del Sistema locale lavoro (Sistema locale lavoro) di Ascoli Piceno relativo al 2005, inferiore a quello nazionale registrato per il medesimo periodo.

A questo proposito, si fa notare come il tasso di disoccupazione nel Sistema locale lavoro (Sistema locale lavoro) di Ascoli Piceno negli anni 2006 e 2008 risulti al di sopra della media nazionale e questo renderebbe possibile una candidatura (in assenza di modifiche alla delibera Cipe n. 5/2008) del territorio ascolano a «zona franca urbana».

4. *Creazione di zone «cuscinetto» per le aree del centro-nord, confinanti con le regioni del Mezzogiorno*

Estensione degli interventi che verranno previsti nelle Regioni del Mezzogiorno nel «Piano per il Sud» (esempio: Banca del Mezzogiorno, credito d'imposta nuovi investimenti, fiscalità di vantaggio) anche a quelle aree cosiddette «cuscinetto», immediatamente adiacenti a quelle dell'ex obiettivo 1, che, malgrado facciano registrare i medesimi indicatori socio-economici, non possono e non potranno godere delle medesime agevolazioni.

In assenza di correttivi si potrebbero verificare delocalizzazioni nei territori adiacenti, generando un duplice costo per lo Stato: spese per gli ammortizzatori sociali per le dismissioni e contributi per i nuovi investimenti nelle aree agevolate. A questo proposito, sia l'articolo 8 della legge n. 388/00 (Finanziaria 2001 - «Visco Sud») che il decreto-legge 138/2002

(cosiddetto «Tremonti - Sud»), volti a favorire gli investimenti nelle aree depresse, consideravano ammissibili anche le aree del centro-nord ricadenti nelle zone depresse dell'articolo 87, paragrafo 3 lettera *c)* tra cui molte aree del Piceno.

5. *Finanziamenti del «Programma straordinario nazionale per il recupero economico produttivo di siti industriali inquinati»*

È indispensabile concretizzare il finanziamento del Progetto di riqualificazione in chiave produttivo-occupazionale, ai sensi dell'articolo 252-*bis* del decreto legislativo n. 152/06 introdotto con decreto legislativo 4 del 16 gennaio 2008, dell'area Sgl Carbon di Ascoli Piceno, già individuato come intervento prioritario dal MISE, dal Ministero dell'ambiente e dalle regioni.

6. *Interventi nell'ambito del distretto tecnologico della domotica*

Nell'ambito dell'Accordo di programma che il Ministero dell'università e della ricerca dovrà stipulare con la regione Marche per il finanziamento (25 milioni di euro) del Distretto tecnologico marchigiano della domotica è indispensabile prevedere un coinvolgimento prioritario dei centri di ricerca, delle università e delle imprese attive in provincia di Ascoli Piceno soprattutto in vista della realizzazione del Polo scientifico e tecnologico avanzato nell'area Sgl Carbon di Ascoli Piceno.

7. *Attivazione di un'unità di «crisi d'impresa» per il Piceno*

È quanto mai urgente l'attivazione attivazione dell'unità per la gestione delle vertenze delle imprese in crisi, istituito presso il Mise per tutte le situazioni critiche del Piceno (Ahlstrom, Manuli, Novico, eccetera).

8. *Estensione della moratoria del sistema bancario*

È necessario un ulteriore impegno congiunto tra i soggetti interessati sia per dare effettiva attuazione all'avviso comune, siglato ad agosto dal Governo, ABI e principali Organizzazioni imprenditoriali, per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, sia per l'individuazione di ulteriori misure di alleggerimento dei debiti da parte degli istituti di credito presenti sul territorio. L'obiettivo è quello di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle piccole e medie imprese, con adeguate prospettive economiche, la liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà ed arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili.

9. *Misure per il turismo*

Nell'ambito del settore turistico - stante l'ancora non risolta questione della determinazione dei canoni per le concessioni demaniali marittime -, allo scopo di meglio definire il quadro normativa concernente tale settore, in considerazione dell'attuale fase di crisi economica e ridimensionando

altresì il contenzioso pendente nel settore del demanio marittimo, volendo assicurare nel contempo il gettito erariale derivante dai relativi rapporti concessori, occorre prevedere disposizioni urgenti, e ritenute ormai indifferibili, volte a fornire adeguate soluzioni al problema e, comunque, a prevedere immediatamente, nelle more della definizione della nuova disciplina regolamentare, la sospensione della riscossione dei contributi dovuti.

G101
D'ALÌ
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

per l'esecuzione di sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee sul principio sancito dall'art. 6, paragrafo 1, della «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» e recepito sul piano giurisprudenziale in più occasioni dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, La legge n. 89 del 2001, cosiddetta «Legge Pinto» ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico uno strumento che consente l'equa riparazione a «chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della CEDU» attraverso un ricorso alla Corte d'Appello di un distretto diverso da quello in cui si è svolto il processo contestato;

nel tempo l'accrescersi dei ricorsi (in 7 anni quasi 37mila), e dei risarcimenti liquidati (81 milioni di euro) «ex» legge Pinto ha prodotto un progressivo incremento dei costi per lo Stato finendo per paralizzare i procedimenti di esecuzione delle sentenze di riparazione con il risultato di un ammontare pendente di circa 36, 6 milioni di euro per il 2008 di indennizzi dovuti e non ancora pagati;

per contenere l'aggravio dei costi derivanti dai pignoramenti e dalle procedure esecutive attivate presso il Ministero della giustizia in base alla «legge Pinto» è intervenuta una modifica legislativa (art. 1, comma 1224, legge finanziaria 2007 n. 296/2006) che ha accentrato presso il MEF - Ministero dell'economia e finanza - i pagamenti degli indennizzi;

il MEF ha effettuato uno studio dal titolo «Rapporto intermedio sulla revisione della spesa» in cui indica in circa 500 milioni di euro nel prossimo triennio il rischio economico dello Stato per le future e probabili «condanne ex legge Pinto»;

il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, Vincenzo Carbone, nel discorso inaugurale dell'Anno Giudiziario lo scorso 29 gennaio 2009, ha dedicato un apposito capitolo della sua relazione a «I gravissimi e assurdi costi della legge-Pinto», sottolineando che lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano ha definito tale fenomeno come «ab-

norme» e «intollerabile». E che inoltre Alcuni Presidenti di Corte d'Appello hanno più volte segnalato il fenomeno tragi-comico della c.d. «Pinto sulla Pinto» cioè della richiesta di risarcimento/indennizzo per il ritardo nella definizione non solo della prima causa, ma anche della seconda causa relativa al ritardo della prima;

attestato che:

secondo la Corte Europea l'Italia è, oggi, al primo posto tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa contro i quali risultano presentati ricorsi riguardanti la violazione dell'art. 6 della Convenzione del 1950 in tema di durata «ragionevole» dei processi, tanto da produrre, in seno alla giurisprudenza della Corte, un filone abbastanza nutrito di condanne e di inviti al Governo italiano da una parte a risolvere i problemi di una giustizia troppo lenta, dall'altra a limitare l'afflusso di ricorsi a Strasburgo, in continuo aumento;

il Consiglio dei Ministri recentemente per arginare questa grave situazione ha valutato l'ipotesi di una riforma per ammortizzare l'impatto finanziario dei ricorsi pendenti partendo dal fondamentale principio di snellire l'iter procedimentale in capo al cittadino per ottenere giustizia nei tribunali prima di procedere alla richiesta di risarcimento per «irragionevole durata del processo»,

impegna il Governo:

dopo aver reperito le risorse necessarie da destinare al soddisfacimento degli aventi diritto al risarcimento già liquidati con sentenza delle Corti di appello competenti ex legge Pinto sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, a provvedere ad una nuova razionalizzazione della materia volta all'osservanza dei principi comunitari di «giusto processo» e a garantire l'effettivo esercizio del diritto dei cittadini ad ottenere la liquidazione delle somme riconosciute dalla giurisprudenza quale equa riparazione per la irragionevole durata del processo.

(*) Accolto dal Governo.

G102
DIVINA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la libera circolazione delle merci, dei beni e delle persone ha da sempre rappresentato uno dei pilastri su cui si è fondata la Comunità europea, che il nostro paese ha recepito fin dal momento dell'adesione alla Comunità;

appare, tuttavia, ad oggi paradossale che la realizzazione del principio della libera circolazione delle professioni possa determinare conseguenze che operano a discapito dei nostri cittadini. Un esempio di questa tendenza è da individuarsi nel riconoscimento della qualifica professionale e l'abilitazione dei maestri di sci;

le regioni e le province autonome hanno disciplinano l'esercizio nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani;

per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività dì maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni;

la Provincia Autonoma di Trento si è più volte distinta nel non osservarne i principi, anzi penalizzando i residenti pur in parità di titoli posseduti, e si è prodigata affinché il riconoscimento del brevetto di maestro di sci e lo svolgimento della professione, in Italia e nei Paesi della Comunità Europea, risultasse «non uguale» per tutti;

nella legislatura XV, in Commissione XIV del Senato furono approvate le osservazioni della Commissione sull'A.G. n.134 di cui: «... valuti inoltre la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di perequazione tra i requisiti professionali richiesti alle persone residenti nel territorio nazionale e i requisiti connessi con il riconoscimento delle qualifiche richiesti ai lavoratori residenti in un altro Stato europeo che vengono ad esercitare lo professione in Italia, al fine di evitare forme di discriminazione nei confronti dei cittadini italiani». Nella stessa occasione intervenne in discussione generale il Sen. Stiffoni il quale nell'esprimere il proprio voto favorevole alla proposta di parere proponeva l'inserimento rafforzativo «...di una specificazione per cui l'applicazione della direttiva in parola in nessun caso può comportare forme di discriminazioni tra cittadini italiani e cittadini di altri Paesi membri dell'Unione, con particolare riferimento al riconoscimento della qualifica di maestro di sci»;

nonostante i continui richiami sottoposti all'attenzione della Provincia autonoma di Trento, quest'ultima continua ad ignorare l'importanza dell'equipollenza europea del riconoscimento;

il perdurare di tale atteggiamento penalizza i giovani italiani abilitati all'estero, dotati delle medesime abilitazioni dei professionisti provenienti da Stati membri ai quali è invece concesso l'insegnamento della pratica dello sci, conformemente a quanto previsto dalle direttive europee,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti nei confronti della Provincia autonoma di Trento affinché si uniformi alle direttive comunitarie nel

riconoscimento dei titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE)

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, il comma 15 è sostituito dal seguente:

«*15*. Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, devono consegnare, ove ciò sia tecnicamente fattibile, ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3, direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero avvalendosi di un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelle per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta.»;

b) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riservatezza commerciale ed industriale, il produttore dei componenti del veicolo mette a disposizione dei centri di raccolta di cui all'articolo 3

comma 1, lettera *p)*, adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.».

EMENDAMENTI

1.2
SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO
Respinto

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 15, dopo le parole:* «devono consegnare,» *inserire le seguenti:* «senza oneri a carico delle stesse e».

1.1
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 15, sostituire le parole:* «all'articolo 5,» *con la seguente:* «al».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria – Procedura di infrazione 2008/2097 – Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – direttiva 2004/49/CE)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È inoltre funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Ai fini di cui al comma l, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo

svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziate nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6*-bis. L'organismo di regolazione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede:

a) in caso di accertate violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa;

b) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000;

c) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000;

d) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione.»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione».

2. Nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera *a)*, dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie. La delibera è approvata con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

2.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera c)*, capoverso* «6-*bis*», *lettera* a)*, sostituire le parole:* «fatturato di settore» *con le seguenti:* «fatturato relativo ai proventi da mercato» *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, comunque, non superiore a euro 1.000.000».

2.1000

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «n. 162, e» *inserire le seguenti:* «nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo nell'ambito delle suddette risorse,».

2.3

LAURO

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del regolamento (CE) n. 1371/2007, ai servizi ferroviari di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche e integrazioni, si applicano esclusivamente gli articoli 9, 11, 12, 19, 20, paragrafo 1, e 26 di detto regolamento. Le regioni possono concordare con le imprese ferroviarie, all'interno dei singoli contratti di servizio, l'applicazione di altre prescrizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, nel rispetto degli articoli 4 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007».

2.2
LA COMMISSIONE
Approvato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 4-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: "paragrafi 2, 4, 5 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "paragrafi 2, 4 e 5,"».

2.500
LATRONICO
Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, articolo 6, comma 2, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

"*c-bis)* internazionale passeggeri, nella parte di infrastruttura ferroviaria nazionale, limitatamente alle imprese ferroviarie aventi sede in Paesi extracomunitari e alle loro controllate ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo la lettera *m*-ter) è aggiunta, in fine, la seguente:

«*m*-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.».

2. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del comma 1, lettera *m*-quater), i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.».

3. L'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è abrogato.

4. All'articolo 49, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla gara» sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indíce una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

EMENDAMENTI

3.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «del» *inserire le seguenti:* «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al».

3.6

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 1, capoverso m-*quater, sostituire le parole:* «comporti che le offerte sono imputabili ad unico centro decisionale» *con le seguenti:* «influisca sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara».

3.3

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 2, alinea, e ai commi, 3 e 4, dopo la parola: «del» *inserire le seguenti:* «citato codice di cui al».

3.500

MENARDI

Respinto

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, né con i progettisti, nel caso di esecuzione di opere pubbliche».

3.5 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 70, comma 11, lettera *b)*, primo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo le parole: "trenta giorni se", le parole: "l'offerta" sono sostituite dalle seguenti: "il contratto", e dopo le parole: "quarantacinque giorni se" le parole: "l'offerta", sono sostituite dalle seguenti: "il contratto"».

3.1
LA COMMISSIONE
Approvato

Nella rubrica, sostituire le parole: «n. 16» *con le seguenti:* «n. 163» *nonché le parole:* «di lavori» *con le seguenti:* «relativi a lavori».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1 (testo 2)
LA COMMISSIONE
Approvato

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Attuazione della decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, e recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE)

1. Nelle more della piena attuazione della decisione quadro 200l/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, dall'anno 2009 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale di dotazione infrastrutturale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Al fine di garantire la piena attuazione della normativa comunitaria in materia di monitoraggio del traffico navale e di informazione, nelle more dell'organico recepimento della direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica alla direttiva 2002/59/CE, nonché, allo scopo di assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie in materia di controllo e vigilanza sull'attività di pesca attraverso l'accrescimento, sul piano operativo, della capacità dell'attuale dispositivo di vigilanza e controllo a mare, dall'anno 2009 è autorizzato l'avvio di un programma pluriennale per l'implementazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da ripartire in misura pari al 50 per cento per ciascuna delle finalità di cui ai medesimi

commi, cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili, in conto residui, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 884, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le risorse per contributi dall'anno 2009, non ancora impegnate alla data del 1° ottobre 2009 della predetta autorizzazione di spesa, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.5 testo 2 corretto/8
LEDDI
Ritirato

All'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 1.

3.0.5 testo 2 corretto/9
LEDDI
Ritirato

All'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche in caso di rinnovo di concessioni riguardanti infrastrutture autostradali già esistenti.».

3.0.5 testo 2 corretto/2
PARDI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto

All'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto) apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola Regione e» *e dopo le parole:* «concedente ed aggiudicatore» *inserire le seguenti:* «attribuiti all'ANAS S.p.A.». *Indi sostituire le parole:* «dall'ANAS S.p.A. e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipate, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni» *con le seguenti:* «dalle Regioni interessate e dall'ANAS

S.p.A. in misura non superiore al 50 per cento o interamente partecipato dalle Regioni».

b) sopprimere il comma 2.

3.0.5 testo 2 corretto/1

PARDI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto) al comma 1, sopprimere le parole: «di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola Regione e» *e dopo le parole:* «concedente ed aggiudicatore» *inserire le seguenti:* «attribuiti all'ANAS S.p.A.». *Indi sopprimere le parole:* «, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3.0.5 testo 2 corretto/3

PARDI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto) apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, sostituire le parole: "di esclusivo interesse regionale interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola Regione e" *con le seguenti:* "di interesse regionale o interregionale" *e dopo le parole:* "concedente ed aggiudicatore" *inserire le seguenti:* "attribuiti all'ANAS S.p.A.". *Indi sopprimere le parole:* ", che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni".

b) sopprimere il comma 2».

3.0.5 testo 2 corretto/101 (*già* 3.0.5/4)

DONAGGIO, GIARETTA, STRADIOTTO

Ritirato

All'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), sopprimere il comma 2.

3.0.5 testo 2 corretto/4

LEDDI

Respinto

All'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche in caso di rinnovo di concessioni riguardanti infrastrutture autostradali già esistenti.».

3.0.5 testo 2 corretto

LA COMMISSIONE

Approvato

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art 3-*bis*.

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di concessioni autostradali - Società miste ANAS - regioni)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 289 è sostituito dal seguente:

"289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione e previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipata dall'ANAS S.p.A. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni".

2. Sono fatti salvi i poteri e le funzioni conferiti ai soggetti pubblici già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, commi 289 e 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.0.6
LA COMMISSIONE
Approvato

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le lampadine ad incandescenza e le specifiche progettuali degli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i motori elettrici, anche all'interno di apparati, e gli elettrodomestici immessi sul mercato italiano, devono rispettare i requisiti minimi fissati nei pertinenti regolamenti della Commissione europea, recanti modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia.

3. All'articolo 2, comma 162, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il terzo periodo è soppresso.

4. L'articolo 2, comma 163, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato».

3.0.7 testo 2/1
ADAMO, DELLA MONICA, CECCANTI, D'AMBROSIO, INCOSTANTE
Respinto

All'emendamento 3.0.7 (testo 2), al comma 4, sostituire le parole da: «anche in deroga a»*, con le seguenti:* «nel rispetto di».

3.0.7 testo 2/2
DELLA MONICA, ADAMO, CECCANTI, D'AMBROSIO, GARRAFFA (*)
Respinto

All'emendamento 3.0.7 (testo 2), al comma 5, al secondo periodo, sostituire le parole: «di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non sog-

getti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto della presente legge», *con le seguenti:* «di un elenco, da aggiornare almeno ogni sei mesi, dei soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, con i quali non possono essere stipulati i contratti pubblici e i successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetti lavori, servizi e forniture riguardanti le opere e gli interventi oggetto del presente articolo. In ogni caso, il mancato inserimento nella lista non esonera dal rispetto delle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

3.0.7 testo 2
LA COMMISSIONE
Approvato

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni per garantire la trasparenza e la libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'Expo Milano 2015)

1. Il Prefetto della provincia di Milano, quale Prefetto del capoluogo della regione Lombardia, assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture connessi, nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche connesse alla realizzazione del grande evento Expo Milano 2015.

2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle attività di cui al comma 1, il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere istituito ai sensi dell'articolo 180, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opera a immediato, diretto supporto del Prefetto di Milano, attraverso una sezione specializzata istituita presso la Prefettura che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale, né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le funzioni, la composizione, le risorse umane e le do-

tazioni strumentali della sezione specializzata da individuarsi comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, con il decreto di cui al comma 2, il gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015 (GICEX), che costituisce una forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti e che non può configurarsi quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente. Con il medesimo decreto sono definite, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le funzioni e la composizione del gruppo che opera in stretto raccordo con la sezione specializzata di cui al comma 2.

4. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sono altresì effettuati con l'osservanza delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

5. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche, è prevista la tracciabilità dei relativi flussi finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del presente comma ed è prevista la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta una relazione annuale alle Camere concernente l'applicazione del presente comma.

6. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

3.0.500/100

FILIPPI Marco, MERCATALI

Decaduto

All'emendamento 3.0.500, al comma 1 dopo le parole: «interessi economici e giuridici» *sostituire le parole da:* «all'articolo 7-*octies» fino alla fine dell'articolo con le seguenti:* «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono assicurati con apposito provvedimento, in linea con il predetto programma, un grado elevato di tutela dei consumatori, in particolare migliorando le conoscenze

disponibili, la consultazione e la rappresentanza degli interessi dei consumatori, nonché un'applicazione efficace delle regole in materia di tutela dei consumatori».

3.0.500/101
FILIPPI Marco, MERCATALI
Decaduto

All'emendamento 3.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.0.500/102
FILIPPI Marco, MERCATALI
Decaduto

All'emendamento 3.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.0.500/103
FILIPPI Marco, MERCATALI
Decaduto

All'emendamento 3.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera c).

3.0.500/104
FILIPPI Marco, MERCATALI
Decaduto

All'emendamento 3.0.500, sopprimere il comma 2.

3.0.500/105
LANNUTTI, PARDI, BELISARIO, DE TONI, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO
Decaduto

All'emendamento 3.0.500, sopprimere il comma 2.

3.0.500/106
FILIPPI Marco, MERCATALI
Decaduto

All'emendamento 3.0.500, sopprimere il comma 3.

3.0.500
PICHETTO FRATIN
Improponibile

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

*(Modifiche alla disciplina a favore degli obbligazionisti e dei piccoli azionisti Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. recata dall'articolo 7-*octies *del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33 e successivamente modificato dal decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102)*

1. Al fine di dare piena attuazione alla Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ed allo scopo di realizzare una migliore e più efficacie difesa dei loro interessi economici e giuridici, all'articolo 7-*octies* del decretolegge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni e interpretazioni:

a) all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 3, la lettera *b)* alle parole "l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti" sono sostituite le seguenti parole "l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza del titolo di Stato, 31 dicembre

2012, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni e delle azioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti";

b) all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1º luglio 2009 n, 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 3, lettera *b)* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Nel caso in cui uno stesso richiedente abbia depositato i propri titoli presso più intermediari finanziari, i limiti di cui al periodo precedente si intendono riferiti al totale delle azioni od obbligazioni di cui il richiedente è complessivamente titolare. Nel caso di depositi titoli intestati a due o più soggetti l'ammontare complessivo del deposito si presume ripartito in quote uguali per ciascun intestatario; i limiti massimi di cui al primo periodo si applicano a ciascun intestatario per la rispettiva quota".

c) all'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 3, lettera *b)* dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"I titoli di Stato, assegnati per importi inferiori ad euro 1.000, non sono ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati,".

2. I titolari di azioni e obbligazioni di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* dell'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e successive modificazioni, che hanno presentato le richieste di adesione direttamente al Ministero del!'economia e delle finanze e non per il tramite degli intermediari finanziari e comunque in maniera difforme rispetto a quanto prescritto dalla norma, devono nuovamente presentare la richiesta di cui al comma 4 del medesimo articolo secondo le modalità ivi previste, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma. Il termine di cui al comma 5 dell'articolo 7-*octies* del medesimo decreto-legge è ridotto alla metà.

3. Gli intermediari finanziari che, entro il termine del 30 settembre 2009, hanno trasmesso la documentazione prevista dal menzionato articolo 7-*octies*, comma 5, solo in cartaceo o solo su supporto informatico devono provvedere a completare l'invio nelle modalità prescritte entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma. Entro lo stesso termine devono, altresì, provvedere ad eventuali integrazioni e rettifiche e inviarle nelle modalità prescritte dal richiamato comma 5».

ORDINI DEL GIORNO

G3.0.100 (*già* em.3.0.5 testo 2 corretto/5)
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 289 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007, come modificato a seguito dell'emendamento 3.0.5 (testo 2 corretto), prevede che per la realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, interamente ricadenti nel territorio di competenza di una singola regione, l'esercizio dei poteri e delle funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore possa essere trasferito a società miste appositamente costituite tra l'Anas S.p.a. e le regioni interessate, o soggetto da esse interamente partecipato;

tale disposizione, facendo espresso riferimento al territorio di una singola regione, preclude la costituzione di una società mista partecipata dall'Anas S.p.a. e dalle regioni interessate per l'attribuzione delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, ricadente nel territorio delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia;

che, coerentemente alle finalità sottese alla disposizione del comma 289 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007, anche per l'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, che ricade nel territorio di due regioni contigue, dovrebbe essere consentita la possibilità di trasferire i poteri e le funzioni di soggetto concedente ed aggiudicatore ad una società mista tra l'Anas S.p.a. e le due regioni interessate, appositamente costituita per l'esercizio esclusivo dei sopra indicati poteri e funzioni,

impegna il Governo:

ad introdurre nella legge finanziaria per l'anno 2010 o in un prossimo provvedimento normativo una specifica disposizione volta a consentire il trasferimento con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore, relativamente all'infrastruttura autostradale A4 Venezia-Trieste, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'Anas S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato, che esercita esclusivamente i sopra indicati poteri e funzioni.

(*) Accolto dal Governo.

G3.0.101
LA COMMISSIONE
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 135 del 2009 in materia di attuazione di obblighi comunitari, con particolare riguardo all'emendamento 3.0.7 (testo 2),

impegna il Governo:

a promuovere ogni iniziativa diretta ad adottare il sistema di prevenzione dalle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'esecuzione di grandi opere e nella fornitura di servizi, previsto dall'emendamento, in forma stabile, diffusa e non occasionale.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto, nonché per il miglior perseguimento delle finalità di incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, sono soppresse le seguenti lettere: *a*-bis) e *a*-ter);

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: «entrata in esercizio» sono sostituite dalla seguente: «avvio»;

c) all'articolo 11, comma 1, le parole: «del PNA» sono sostituite dalle seguenti: «della decisione di assegnazione medesima»;

d) all'articolo 13, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e aggiornamenti»;

e) all'articolo 15, comma 5, dopo le parole: «nell'anno solare precedente», sono inserite le seguenti: «e annota sul registro il valore complessivo delle emissioni contenute nella dichiarazione medesima»;

f) all'articolo 20, comma 8, la parola: «assegnate» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

g) all'articolo 20, comma 9, dopo le parole: «emessa in mancanza di», sono inserite le seguenti: «aggiornamento della».

2. Ai fini del recepimento della direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.216, e successive modificazioni, svolge il ruolo di autorità competente.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono approvate specifiche linee guida recanti criteri e parametri per la promozione degli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nel rispetto dei valori minimi previsti dalle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili di cui all'articolo 4 dell'anzidetto decreto legislativo, prevedendo l'attribuzione di coefficienti e caratteristiche di qualità ambientale ai predetti impianti in funzione del rispetto degli anzidetti criteri e parametri, nonché garantendo un approccio integrato ed una elevata protezione dell'ambiente nel suo complesso.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali i termini istruttori previsti dal citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, nonché, per gli impianti di nuova realizzazione soggetti ad autorizzazione integrata ambientale di cui al medesimo decreto legislativo n. 59 del 2005, che hanno richiesto tale autorizzazione dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono ridotti alla metà. Nei casi di cui al presente comma l'autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001.

5. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l'autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall'autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma 1'autorizzazione integrata ambientale ha validità

di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.

EMENDAMENTI

4.26

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera a)*, sostituire la parola:* «soppresse» *con la seguente:* «abrogate».

4.9

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo articolo 8».

4.10

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, lettera e)*sostituire la parola:* «registro» *con le seguenti:* «Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni».

4.2
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 1, lettera e)*, sostituire la parola:* «contenute» *con la seguente:* «indicate».

4.3
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «la gestione per le» *con le seguenti:* «il supporto nella gestione delle».

4.12
PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO
Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentito il Ministro per le politiche europee», *con le seguenti:* «di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per le politiche europee e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.21
GERMONTANI
Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.22 nell'odg G4.21

Al comma 3, dopo le parole: «innovazioni tecnologiche» *inserire le seguenti:* «con particolare riferimento agli investimenti nel trasporto nelle acque interne».

4.20
FLUTTERO
Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «nel rispetto» *con le seguenti:* «tenendo conto».

4.24

FLUTTERO

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «in funzione del» sostituire la parola: «rispetto» *con le seguenti:* «livello di raggiungimento».

4.11

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 4, le linee guida, predisposte sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, devono individuare criteri e parametri tali da assicurare comunque livelli e *standard* di tutela ambientale più elevati rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente».

4.13

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Lo schema di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può essere comunque emanato».

4.16

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «al ricorrere dei quali», *inserire le seguenti:* «, acquisita l'intesa con la regione e gli enti locali interessati,».

4.14

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa verifica che l'impianto assicuri il pieno rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché della legislazione regionale vigente».

4.15

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei termini di cui al presente comma non è applicabile agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare».

4.17

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «delle politiche sociali e dello sviluppo economico», *aggiungere le seguenti parole:* «, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati».

4.2300 (*già* 4.6 e 4.23)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 30, comma 11, terzo periodo, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro la medesima data, dei benefici di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20"».

4.19

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Agli impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia nucleare non si applicano le procedure straordinarie di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, e successive modificazioni».

4.25

DELLA SETA, MAZZUCONI, ADAMO, CECCANTI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano agli impianti per la produzione di energia nucleare».

4.22

GERMONTANI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 4.21 nell'odg G4.21

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il decreto di cui al comma 3 individua altresì le azioni volte a promuovere l'utilizzo di natanti per il trasporto di prodotti infiammabili, pesanti e pericolosi nelle acque interne o nelle acque costiere».

4.500

FOSSON, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per le Regioni e Province autonome, caratterizzate da elementi di particolare rilevanza o criticità delle infrastrutture di produzione e trasmissione dell'energia elettrica, il limite di cui all'articolo 30, comma 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è ridotto a 20 MW».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

CURSI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che,

la legge 23 luglio 2009 n. 99 «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia» all'articolo 27 commi 18 e 19 ha introdotto una significativa riforma in materia di certificati verdi spostando l'obbligo di acquisto dei medesimi dai produttori agli utenti di dispacciamento in prelievo. Le modalità di attuazione della riforma e la rimodulazione della quota minima di energia devono essere definite con decreto Ministero dello Sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;

tale riforma si è resa necessaria al fine di eliminare l'esenzione dall'acquisto dei certificati verdi, prevista all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'energia prodotta da impianti cogenerativi, vecchi impianti rinnovabili ed energia elettrica importata con garanzia d'origine. Tale previsione determina infatti in capo a tali produttori una rendita immotivata derivante dal riconoscimento, nel prezzo dell'energia che si forma in Borsa, di un costo che non sostengono, cioè quello di acquisto del certificato verde. Inoltre tale sistema genera un effetto distorsivo della concorrenza in considerazione dei differenti costi sostenuti dai produttori e dei conseguenti prezzi che si formulano nelle offerte commerciali ai clienti finali;

in assenza della riforma il fenomeno descritto assumerebbe dimensioni sempre più preoccupanti a seguito di ulteriori incrementi della quota d'obbligo di acquisto dei certificati verdi, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Commissione europea (20-20 al 2020), che aumenterebbe la rendita percepita dai soggetti esenti e di conseguenza l'aggravio dei costi sostenuti dall'intero sistema,

impegna il Governo:

a garantire, ove fosse differito lo spostamento della riforma in parola all'anno 2012, resosi necessario in mancanza del decreto attuativo che avrebbe dovuto stabilire le modalità ed i criteri di gestione dell'energia prelevata nell'anno 2010, che venga adottato nei primi quattro mesi dell'anno 2010 il decreto previsto dalla legge n. 99 del 2009, al fine di assi-

curare ai diversi operatori interessati da tale riforma un adeguato lasso temporale per riprogrammare le proprie strategie industriali e commerciali.

(*) Accolto dal Governo.

G4.21 (*già* emm. 4.21 e 4.22)
GERMONTANI, CIARRAPICO, SCIASCIA, LONGO, BALDINI, CONTI, D'AMBROSIO LETTIERI, GRAMAZIO
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee";

premesso che:

il Protocollo di Kyoto adottato dalla Comunità internazionale l'11 dicembre 1997, nel corso della Terza Sessione della Conferenza delle Parti (COP) sul clima, istituita nell'ambito della Convenzione Quadro sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (UNFCCC), ha come obiettivo quello di rallentare il riscaldamento globale;

il Protocollo di Kyoto prevede impegni di riduzione differenziati da paese a paese. All'interno dell'Unione Europea, che si è prefissa un obiettivo di riduzione della C02 dell'8 per cento, l'obiettivo dell'Italia si traduce in un impegno di riduzione del 6,5 per cento delle emissioni;

i paesi che hanno ratificato il Protocollo, al fine di raggiungere il loro obiettivo di riduzione, potranno avvalersi anche dei cosiddetti "meccanismi flessibili": si tratta di misure quali *l'Emissìon Trading* (ET), il *Clean Developement Mechanism* (CDM) e la *Joint Implementation* (JM);

secondo il più prestigioso ente italiano per lo studio del Clima, l'I-SAC, collegato al CNR, il colpevole dell'attuale riscaldamento globale (*global warming*) è la produzione antropica dei gas serra;

uno dei maggiori responsabili dell'alta concentrazione di anidride carbonica nell'aria è senza dubbio l'inquinamento causato dai mezzi di trasporto. Automobili, mezzi pubblici, aerei rilasciano ogni giorno quantità enormi di C02 che si accumulano pericolosamente nella nostra atmosfera, aggravando ulteriormente il suo surriscaldamento noto come "effetto serra";

basti pensare che per quanto attiene al consumo di carburante, sono necessari 1000 kg di combustibile per spostare 50 tonnellate di merci su

strada per una tratta di 1000 chilometri, che scendono a 515 Kg per la ferrovia e si riducono ulteriormente a 394 Kg se si utilizzano imbarcazioni;

il trasporto di merci è diventato ormai il punto strategico dello sviluppo socioeconomico nel mondo ed anche in Italia, e si configura come questione altamente critica in ragione del progresso scientifico e della complessità tecnica dovuta a prodotti in commercio trasportati particolarmente pericolosi come è avvenuto a Viareggio con un vagone-cisterna ripieno di gas;

l'aumento della domanda di servizi di trasporto nei paesi industrializzati ha comportato un aumento dell'impatto ambientale del settore, il quale per provvedere al continuo espandersi della rete e della domanda ha trascurato il problema dell'inquinamento, mettendo a rischio la salute e l'integrità fisica dei cittadini;

la programmazione dei trasporti, sia a livello europeo che a livello nazionale, vede nello sfruttamento delle riserve di capacità di traffico e nella razionalizzazione modale dei traffici, ì momenti essenziali di un'azione che possa garantire ad un tempo l'efficacia dei sistemi della mobilità di persone e cose, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza;

la rete idroviaria padano-veneta, definita dal Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 759 del 25 giugno 1992, ha un'estensione di 987,5 Km ed è imperniata sul fiume Po (da Pavia al Mare Adriatico) e su una serie di acque interne ad esso collegate (canale Fissaro-Tartaro-Canalbianco-idrovia ferrarese, Po-Brondolo, litoranea Veneta). Il trasporto merci sul Po e Idrovie collegate si svolge lungo 564 Km;

l'importanza strategica del sistema idroviario è quella, non solo di trovarsi nell'area più industrializzata d'Italia – dove viene prodotto il 40 per cento del Pil nazionale –, ma anche nella potenziale congiunzione tra i traffici di merci su rotaia in area continentale, che attraversano l'arco Alpino, e i traffici di merci tramite cabotaggio nel Mediterraneo;

l'Italia, con una rete idroviaria di quasi 600 km e 7750 km di coste, trasporta appena lo 0,1 per cento delle merci sulle idrovie interne e lo 0,6 per cento sulle navi di costiera, il 13 per cento sulla ferrovia e tutto il resto su gomma. La Germania trasporta il 25 per cento e l'Olanda il 40 per cento sulle idrovie interne;

l'Unione europea attraverso il Piano d'Azione Naiades (*Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe*), si prefigge di stimolare la crescita del trasporto marittimo e fluviale con lo scopo di trasferire un maggior volume di merci

sulle vie navigabili interne e contribuire così al decongestionamento delle vie terrestri di trasporto e alla riduzione dell'inquinamento;

il clima, i suoi cambiamenti e l'impatto che questi esercitano sull'ambiente e sulla società umana sono temi di grande interesse scientifico e di elevata rilevanza sociale. Di fronte alle sfide imposte dai cambiamenti

climatici, la società si trova a dover prendere decisioni talvolta difficili. È necessario cercare un equilibrio fra la mitigazione delle cause di tali cambiamenti e l'adattamento agli effetti da essi prodotti, trasformando la necessità di agire in un motore di sviluppo economico e sociale;

le conclusioni del G8 dell'Aquila hanno riguardato, tra i vari argomenti economici e politici, anche e soprattutto il crescente rischio per l'intera umanità di un incontrollabile aumento dell'emissione di ossido di carbonio nell'atmosfera terrestre che comprometterebbe l'equilibrio ambientale dell'intero pianeta per le future generazioni;

lo stesso Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha posto al centro delle politiche di sviluppo il tema ambientale, proponendo la *green economy* come nuovo modello di sviluppo economico;

il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee all'articolo 4, commi 3, 4 e 5 introduce misure urgenti per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese, in armonia con le direttive europee in tema di riduzione delle emissioni e di valutazioni ambientali anche integrate,

impegna il Governo:

a prevedere misure volte alla realizzazione dei collegamenti necessari per agevolare il trasporto fluviale, alla ottimizzazione dell'efficienza delle infrastrutture esistenti e a favorire l'intermodalità degli elementi della rete così da garantire una mobilità più sostenibile sia da un punto dì vista della sicurezza che ambientale;

a prevedere incentivi e sgravi fiscali per le aziende che effettuano investimenti finanziari volti a promuovere l'ammodernamento della flotta che opera nel trasporto su acqua dolce, prevedendo anche sgravi contributivi per il personale navigante sulle acque dolci, così da attirare nuova forza lavoro e aumentare gli investimenti in capitale umano;

a prevedere sgravi fiscali e incentivi per gli armatori iscritti al trasporto conto terzi, che investono nella ricerca e nello sviluppo industriale, così da ottenere imbarcazioni più sicure, moderne e meno inquinanti per il trasporto merci su acqua dolce;a prevedere un'azione nei confronti delle Regioni attraversate da vie navigabili affinché mantengano i massimi fondali possibili, con puntuale e continuativo dragaggio, affidando, se necessario, la gestione a privati che sicuramente potranno portare massima efficienza oltre a sicuri risparmi;

a siglare un accordo con gli enti proprietari delle strade (ANAS, Province, Autostrade) affinché indirizzino sul trasporto via fiume quei componenti che abbiano peso oltre le 100 tonnellate, al fine di decongestionare il traffico e diminuire le conseguenti emissioni nocive per l'ambiente.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1000 [già em. 4.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

*Dopo l'***articolo 4***, inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, recante attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta, ed integrate a cura della regione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. A tale fine, la regione cura altresì le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima. Nei porti di cui al presente comma, spetta alla regione provvedere alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché ad acquisire ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

4.0.500
IL RELATORE
Improponibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Attuazione direttiva 2002/49/CE - Modifiche all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in materia di inquinamento acustico)

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *b)*, le parole: "progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché", sono soppresse;

b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-*bis*. La lettera *f),* del comma 1, dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente:

'*f)* l'indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico'"».

4.0.501 (*già* 4.0.3)
D'ALÌ
Improponibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Caratteristiche ambientali delle strutture dedicate alla nautica da diporto)

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e comunitaria in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni nonché delle altre vigenti dispo-

sizioni in materia di gestione e disciplina delle aree protette, la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, ivi compresi i pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terra ferma ed apprestamento di servizi complementari, per la quale sia stata assentita concessione demaniale marittima anche provvisoria, non necessita di alcun ulteriore parere tecnico ed amministrativo, di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica ed ambientale.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.0.502
D'ALIA
Improponibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. I corrispettivi percepiti dalle cooperative agricole da terzi per lo smaltimento dei rifiuti organici, utilizzati come fertilizzanti dai soci imprenditori agricoli, non sono computati ai fini del calcolo della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

1. Ai fini dell'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, nonché per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto, entro il 31 dicembre 2009 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comuni-

cano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008. I medesimi produttori sono tenuti contestualmente a confermare o rettificare il dato relativo alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nell'anno 2006 comunicato al Registro al momento dell'iscrizione.

2. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o, nel caso di produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali non aderenti a sistemi collettivi, i singoli produttori, comunicano entro il 31 dicembre 2009 al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 185 del 2007, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008, suddivise secondo l'allegato 1 A del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e per quanto riguarda la raccolta, in domestiche e professionali.

EMENDAMENTI

5.4

ADAMO, MARINARO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 3 del» *inserire le seguenti:* «regolamento di cui al».

5.500 (*già* 5.3)
FLUTTERO
Accantonato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale del 12 maggio 2009 relativo alle modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2009, n. 151, è resa dai produttori di apparecchi di illuminazione con riferimento agli apparecchi immessi sul mercato negli anni 2007 e 2008, entro il termine del 31 dicembre 2009. Le quote di mercato calcolate dal Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono comunicate ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante il sito *www.registroaee.it*, previo avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

2-*ter*. Al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

"*a)* all'articolo 8, comma 2, al rigo terzo, le parole: "allegato II" sono sostituite con le seguenti: "allegato III, punto 4";

b) all'articolo 9, comma 2, lettera *d)*, le parole: "sorgenti luminose fluorescenti" sono sostituite con le seguenti: "lampade a scarica";

c) all'articolo 11, al secondo periodo del comma 1, dopo le parole: "sistema collettivo", eliminare le seguenti: "o misto", e dopo la parola: "adeguato", aggiungere le seguenti: "attraverso le seguenti modalità:

a) individualmente,mediante la sottoscrizione di contratti con tutti i soggetti responsabili della raccolta sull'intero territorio nazionale dei RAEE di competenza del produttore contraente, che impegnano gli stessi soggetti ad effettuare, per conto del produttore medesimo, la selezione di tutti i RAEE derivanti dalle apparecchiature immesse sul mercato per le quali lo stesso è definito come produttore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *m)*; tale contratto dovrà, tra l'altro, fornire l'identificazione del produttore, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, nonché le modalità di selezione del RAEE relativo. Il produttore, entro novanta giorni dall'assunzione della qualifica medesima, ovvero dal recesso anche da uno solo dei sistemi collettivi, deve richiedere al Comitato di cui all'articolo 15, il riconoscimento del sistema adottato; tale recesso è valido solamente a seguito dell'approvazione da parte del predetto Comitato;

b) partecipando ad uno dei sistemi collettivi di gestione dei RAEE, istituiti ai sensi dell'articolo 10, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al numero dei pezzi ovvero a peso, se specificatamente indicato nell'allegato 1B, per tipo di apparecchiatura, nell'anno di riferimento".

d) all'articolo 11, al comma 2, dopo la parola: "produttore", inserire le seguenti: "che *opta* per la modalità di cui al comma 1 lettera *a)*"; dopo le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio", inserire le seguenti: "e del mare"; dopo le parole: "di concerto con i Ministri", sostituire le parole: "delle attività produttive" con le seguenti: "dello sviluppo economico" e dopo le parole: "e dell'economia e delle finanze," inserire le seguenti: "sentito il Comitato di cui all'articolo 15,";

e) all'articolo 13, comma 6, dopo le parole: "in materia di segreto industriale", sono inserite le seguenti: ", il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso, o se non è possibile, in numero".

2-*quater*. Per consentire l'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea, entro il 28 febbraio 2010 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, le informazioni relative al quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso, o se non è possibile, in numero, di cui all'articolo 13, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, come modificato dalla presente disposizione, negli anni 2006, 2007 e 2008».

5.501
ALICATA
Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Ai fini del rispetto dei termini di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 6 del predetto articolo è così sostituito: "6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della Commissione di cui all'articolo 206-*bis*, definisce con decreto, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate».

*Conseguentemente, all'articolo 206-*bis *del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

"*a)* al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituita la Commissione nazionale per la vigilanza sul ciclo dei rifiuti, subentrando

nelle competenze già attribuite all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il quale, a decorrere dalla medesima data, è soppresso; la denominazione "Commissione nazionale per la vigilanza sul ciclo dei rifiuti" sostituisce, ad ogni effetto, la denominazione: "Osservatorio nazionale sui rifiuti", ovunque presente; al secondo periodo, sono aggiunte le seguenti lettere: "*h)* promuove e svolge studi e ricerche sull'evoluzione del settore e dei rispettivi servizi; *i)* supporta il Ministro nell'attività di coordinamento della pianificazione di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I risultati delle attività di cui al presente comma, insieme alla pertinente documentazione, sono altresì trasmessi al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.";

b) il comma 2 è cosi sostituito:

"2. La Commissione nazionale per la vigilanza suI ciclo dei rifiuti è composta da otto componenti, scelti tra persone esperte in materia di gestione dei rifiuti, di elevata qualificazione giuridico-amministrativa o tecnico-scientifica, nel settore pubblico e privato, nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Quattro degli otto componenti sono designati, rispettivamente, dalla Conferenza Stato-regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo con funzioni di vicepresidente. Il presidente è scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica e il suo voto prevale in caso di parità. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti.";

c) il comma 3 è così sostituito:

"3. La durata in carica dei componenti della Commissione è di tre anni, e il loro trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti l'organizzazione e il funzionamento della Commissione.";

d) il comma 5 è abrogato;

e) il primo periodo del comma 6 è così sostituito: "All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione, pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di inflazione, provvedono, tramite contributi di importo complessivo proporzionato all'entità dei ricavi totali attestati in bilancio, il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 224, i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere *a)* e

c) e i Consorzi di cui agli articoli 233, 234 e 236 nonché quelli istituiti ai sensi degli articoli 227 e 228, garantendo in ogni caso anche la conclusione dei programmi del Consorzio Nazionale Imballaggi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.502/100

RUSSO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Accantonato

All'emendamento 5.0.502 al comma 1, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e nel pieno rispetto della normativa comunitaria," e dopo le parole: "di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90", sono inserite le seguenti: "e d'intesa con la Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

2) al comma 3, dopo le parole: "Avvocatura dello Stato,", sono inserite le seguenti: "del Consiglio di Stato e della corte dei conti,";

3) al comma 5, le parole: "nonché per le altre eventuali pretese risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali," sono soppresse;

4) al comma 6, le parole: "può dichiarare" sono sostituite con le seguenti: "dichiara";

5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono alla contabilità speciale di cui all'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 151."».

5.0.502 (*già* 5.0.3)

IL GOVERNO

Accantonato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Attuazione della direttiva 2004/35/CE - procedura di infrazione 2007/4679, ex articolo 226 Trattato CE)

1. Ai fini di un ulteriore adeguamento a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 311, al comma 2, le parole da "al ripristino" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/CE e secondo le modalità prescritte dall'Allegato II alla medesima, da effettuarsi entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2. Quando l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato determinato conformemente al comma 3 del presente articolo, per finanziare gli interventi di cui all'articolo 317, comma 5";

b) all'articolo 311, al comma 3, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: "Con decreto del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1. 2. 3 dell'Allegato II alla direttiva 2004/35/CE, i criteri di determinazione del risarcimento per equivalente e dell'eccessiva onerosità avendo riguardo anche al valore monetario stimato delle risorse naturali e dei servizi perduti e ai parametri utilizzati in casi simili o materie analoghe per la liquidazione del risarcimento per equivalente del danno ambientale in sentenze passate in giudicato pronunciate in ambito nazionale e comunitario. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi nei limiti del loro effettivo arricchimento. Il presente comma si applica anche nei giudizi di cui ai commi 1 e 2.»;

c) all'articolo 303, al comma l, lettera *f)* in fine, dopo il punto e virgola, è aggiunto il seguente periodo: "i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria stabiliti dall'articolo 311, commi 2 e 3, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano tuttavia anche alle domande di risarcimento proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge 18 luglio 1986, n. 349, in luogo delle previsioni dei commi 6, 7 e 8 del citato articolo 18, o ai sensi degli articoli da 2043 a 2059 del codice civile, o ai sensi di altre disposizioni non aventi natura speciale, con esclusione delle pronunce passate in giudicato; ai predetti giudizi trova, inoltre, applicazione la previsione dell'articolo 315;";

d) all'articolo 317, al comma 5, le parole da: "sono versate" a: "della spesa", sono sostituite dalle seguenti: "affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle seguenti finalità", e il comma 6 è abrogato;

e) all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, il comma 7 è così sostituito: "7. I soli proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni di cui al presente articolo, introitati a titolo di risarcimento del danno ambientale, affluiscono alla contabilità speciale di cui all'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.".».

5.0.503

D'ALIA

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

1. All'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, al comma è aggiunto il seguente periodo: "Le società cooperative elettriche esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, agli effetti del trattamento dell'energia autoprodotta ed auto consumata, sono assimilate ad un seu (sistema efficiente di utenza).

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)

1. All'allegato 2, sezione III, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1, lettera *a),* le parole: «incluso destrosio e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «incluso destrosio, nonché prodotti derivati purché»;

b) al punto 1, lettera *b),* le parole: «a base di grano e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «a base di grano, nonché prodotti derivati purché»;

c) al punto 6, lettera *a),* le parole: «grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purché» sono sostituite dalle seguenti: «grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivati purché».

2. Resta fermo quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come introdotto dal comma 3 dell'articolo 27 della legge 7 luglio 2009, n. 88.

EMENDAMENTO

6.2

MARINARO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.500
ZANOLETTI
Improponibile

*Dopo l'***articolo,** *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, entrano in applicazione al momento dell'entrata in vigore della scheda tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, del Regolamento n. 110/2008».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi – Procedura d'infrazione n. 2007/4915)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale. Il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, è assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi, con decreto dello stesso Ministro da adottare ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attua-

zione della direttiva 94/22/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi alla rete nazionale e regionale di trasporto del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce, con uno o più decreti da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni in materia di metrologia legale entro il termine di un anno da tale data. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le autorità competenti per l'esecuzione dei controlli provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

7.5 (testo 2)
D'ALIA
Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».

7.15 (testo 2)

ADAMO

Id. em. 7.5 (testo 2)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di assicurare la tutela dei clienti finali direttamente connessi con la rete nazionale e regionale di trasporto di gas naturale e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, stabilisce con uno o più decreti da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici legali sui sistemi di misura dei punti di riconsegna del gas naturale agli stessi clienti. I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data. Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori. Con i medesimi decreti di cui al presente comma sono stabiliti anche i criteri dei controlli relativi ai sistemi di misura di cui al comma 1».

7.2

D'ALIA

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «trasporto del gas naturale» *inserire le seguenti:* «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».

7.11

ADAMO

Id. em. 7.2

Al comma 2, dopo le parole: «di trasporto del gas naturale» *inserire le seguenti:* «e la tutela dei clienti finali allacciati alle reti di distribuzione del gas naturale».

7.3

D'ALIA

Respinto

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I sistemi di misura allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione in servizio alla data in vigore del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al presente comma entro il termine di un anno da tale data».

7.12

ADAMO

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «I sistemi di misura» *inserire le seguenti:* «allacciati alla rete nazionale e regionale di trasporto e alle reti di distribuzione».

7.4 (testo 2)

D'ALIA

Respinto

Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori».

7.14 (testo 2)

ADAMO

Id. em. 7.4 (testo 2)

Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Fino a tale termine resta in vigore la normativa metrologica legale, applicando ai misuratori in esercizio le tolleranze previste dalle normative tecniche relative a ciascuna classe di misuratori».

7.500 (*già* 7.10)
CASOLI
Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di dare corretta esecuzione all'obbligo di cui all'articolo 3 in coerenza con quanto definito dall'articolo 2, lettera *l)*, della direttiva comunitaria 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il termine di cui al comma 19 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, decorre dal 2012 anziché dal 2011».

7.501
CURSI, PISCITELLI
Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Per gli operatori che immettono in rete energia elettrica, in virtù del disposto dell'articolo 3 della Direttiva 2003/54/CE e articolo 3 comma 9 della Direttiva 2009/72/CE, in caso di acquisto tramite borsa dell'energia, la percentuale certificata derivante da fonte rinnovabile sarà computata ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi all'acquisto dei certificati verdi».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Numero di emergenza unico europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE)

1. Ai fini della realizzazione degli interventi connessi con l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 42 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate ai pertinenti stati di previsione, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

EMENDAMENTO

8.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire, nella rubrica, le parole: «Procedure d'infrazione n. 2006/114» *con le seguenti:* «Procedure d'infrazione n. 2006/2114».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.500

IL RELATORE

Ritirato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui all'articolo 2, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, al Centro nazionale trapianti è destinato l'importo di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2010.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le corrispondenti variazioni di bilancio».

8.0.501
IL RELATORE
V. testo 2

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al1'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fondo di cui al presente comma sono altresì destinati gli importi, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, da destinare al Centro Nazionale Trapianti, al fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento.».

8.0.501 (testo 2)
IL RELATORE
Approvato

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

1. Al1'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e nell'ambito del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dal predetto articolo 22, comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Al fondo di cui al presente comma sono altresì destinati gli importi, in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui, da destinare al Centro Nazionale Trapianti, al fini dell'attuazione delle disposizioni in materia di

cellule riproduttive, di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché in materia di qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, di cui alle direttive della Commissione europea n. 2006/17/CE e n. 2006/86/CE, in corso di recepimento.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, in fine, è aggiunto il seguente periodo:

«Per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegati nelle missioni internazionali, l'Autorità competente è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.».

EMENDAMENTO

9.1

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLI 10 E 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421)

1. All'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*6*-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni.».

Articolo 11.

(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08)

1. Al decreto dal Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma dell'articolo 17:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) nel quarto periodo, dopo le parole: «soggetto non residente» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

b) al primo comma dell'articolo 38-*ter*:

1) nel primo periodo, dopo le parole: «Stati membri dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «e senza stabile organizzazione in Italia»;

2) il terzo periodo è soppresso.

EMENDAMENTO

11.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «dal» *con la seguente:* «del»;

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.500

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Improponibile

*Dopo l'***articolo 11***, inserire il seguente:*

«Art. 11-*bis*.

1. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della tabella A, parte IlI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Eliminazione della condizione di residenza in Italia per le imprese che vogliono aderire al regime SIIQ - Procedura d'infrazione n. 2008/4524)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 141 è inserito il seguente:

«*141*-bis. Le disposizioni dei commi da 119 a 141 si applicano altresì alle società residenti negli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento alle stabili organizzazioni svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare svolta dalle stabili organizzazioni è assoggettato ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento da versare entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.».

EMENDAMENTO

12.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, capoverso 141-bis, *dopo le parole:* «nella lista di cui al» *inserire le seguenti:* «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi del».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

1. All'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la denominazione «oli usati» deve intendersi riferita agli oli usati raccolti in Italia» sono soppresse.

2. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, nel comma 5:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione.»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21.»;

b) nell'allegato I, l'aliquota relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti è determinata in euro 750,00 per mille chilogrammi.

3. Limitatamente alle basi ed agli oli lubrificanti rigenerati che, alle ore zero della data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino giacenti, per fini commerciali, in quantità complessivamente non inferiore a 1.000 chilogrammi, presso depositi commerciali nazionali e non ancora assoggettati all'imposta di consumo di cui all'articolo 62 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, è applicata l'imposta di consumo prevista, per gli oli e le basi rigenerate, dal medesimo articolo 62 nella formulazione in vigore il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. All'articolo 236, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere *i)* e *l)* sono sostituite dalle seguenti:

«*i)* concordare con le imprese che svolgono attività di rigenerazione i parametri tecnici per la selezione degli oli usati idonei per l'avvio alla rigenerazione;

l) incentivare la raccolta di oli usati rigenerabili;»;

b) dopo la lettera *l)* sono inserite le seguenti:

l-bis) cedere gli oli usati rigenerabili raccolti alle imprese di rigenerazione che ne facciano richiesta in ragione del rapporto fra quantità raccolte e richieste, delle capacità produttive degli impianti previste dalle relative autorizzazioni e, per gli impianti già in funzione, della pregressa produzione di basi lubrificanti rigenerate di qualità idonea per il consumo;

l-ter) corrispondere alle imprese di rigenerazione un corrispettivo a fronte del trattamento determinato in funzione della situazione corrente del mercato delle basi lubrificanti rigenerate, dei costi di raffinazione e del prezzo ricavabile dall'avvio degli oli usati al riutilizzo tramite combustione; tale corrispettivo sarà erogato con riferimento alla quantità di base lubrificante ottenuta per tonnellata di olio usato, di qualità idonea per il consumo ed effettivamente ricavata dal processo di rigenerazione degli oli usati ceduti dal consorzio all'impresa stessa;

l-quater) assicurare l'avvio alla combustione dell'olio usato non rigenerabile ma riutilizzabile ovvero dell'olio rigenerabile non ritirato dalle imprese di rigenerazione e lo smaltimento dell'olio usato non riutilizzabile nel rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.».

EMENDAMENTO

13.1
LA COMMISSIONE
Approvato

Al comma 4, lettera b)*, prima delle parole:* «1-*bis)* cedere» *inserire il segno:* «"».

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)

1. Nelle more di interventi di riordino generale del regime tributario dei proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

«Art. 10-*ter*. - *(Disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero). – 1.* Sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n, 917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della negoziazione delle quote o delle azioni operano una ritenuta del 12,50 per cento. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore della quota rilevato dai prospetti periodici relativi alla data di acquisto delle quote medesime.

2. La ritenuta del 12,50 per cento è altresì applicata dai medesimi soggetti di cui al comma 1 sui proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme dì vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di cessione o di liquidazione delle quote od azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote. Il costo di sottoscrizione o acquisto è documentato dal partecipante. In mancanza della documentazione il costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva.

3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute di cui ai commi 1 e 2 si considera cessione anche il trasferimento di quote o azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In questo caso, il contribuente fornisce al soggetto tenuto all'applicazione della ritenuta la necessaria provvista.

4. La ritenuta di cui ai commi 1 e 2 è applicata a titolo di acconto nei confronti di:

a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del predetto testo unico;

c) società ed enti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del medesimo testo unico e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera *d)* del comma 1 del predetto articolo. Nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall'imposta sul reddito delle società, la ritenuta è applicata a titolo d'imposta.

5. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 sono collocate all'estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione.

6. I proventi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti, sia che vengano percepiti sotto forma di proventi distribuiti sia che vengano percepiti quale differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore di sottoscrizione o acquisto. Il costo unitario di acquisto delle quote si assume dividendo il costo complessivo delle quote acquistate o sottoscritte per la loro quantità.

7. Sui proventi di cui al comma 6 i soggetti indicati all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intervengono nella loro riscossione operano una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'acconto delle imposte sui redditi.

8. Gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero conformi alle direttive comunitarie e quelli non conformi alle direttive comunitarie e assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono, con riguardo agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia.

9. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano esclusivamente agli organismi aventi sede in uno Stato la cui legislazione riconosca analogo diritto agli organismi di investimento collettivo italiani.».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1º gennaio 2010.

EMENDAMENTI

14.500
GERMONTANI
Approvato

Sopprimere l'articolo.

14.2 (testo 2 corretto)
GERMONTANI
Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le imposte sui redditi non sono applicabili, anche in forma sostitutiva, a carico dei fondi mobiliari chiusi di cui alla legge 14 agosto 1993, n. 344 e successive modificazioni, con conseguente imponibilità in capo ai partecipanti dei proventi derivanti dalla partecipazione stessa».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

14.0.500
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON
Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 37, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Il canone, risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente registrati ai sensi della

disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo neanche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

b) dopo il comma 4-*bis* sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*.1. Per fruire dei benefici di cui al comma precedente, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione.

4-*bis*.2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*bis*.1".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 3.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.501

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.502
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-*bis*, le parole: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.503
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Norme in materia di associazioni sportive dilettantistiche)

1. All'articolo 1 commi 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "lire 100 milioni" con le seguenti: "300.000 euro".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro annui.».

14.0.504

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Deducibilità degli interessi passivi)

1. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.505

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. Al comma 1, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire le parole da: "fino a concorrenza degli interessi passivi" fino alla fine del comma, con le seguenti: "ai sensi dell'articolo 109".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 1.900 milioni di euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.506

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Società di comodo)

1. Le società che affittano l'unica azienda sono escluse dalla disciplina delle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.507

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Società di comodo)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 la disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non si applica.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.508
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1 Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, al secondo e al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2010".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, valutati in 18 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.509
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Proroga delle misure di scioglimento agevolato delle società non operative)

1 All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 20 Il in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore allo novembre 2010".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.510
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2630. - Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.511
THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI
Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.512

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 l'applicazione degli studi di settore e degli indicatori di normalità economica sono sospesi nei confronti di tutti i contribuenti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 3 .000 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

14.0.513

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, FOSSON, PETERLINI

Improponibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 2 le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.681,00 euro".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 15.

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «in materia di distribuzione del gas naturale», sono inserite le seguenti: «, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.».

b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera *a)*, le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta ''in house'' e, comunque, nel rispetto dei princìpi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e con-

testualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.»;

c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4*-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in forza dell'autonomia organizzativa e funzionale attribuita dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, individua, con propria delibera, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.»;

d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«*8*. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai princìpi comunitari in materia di cosiddetta ''in house'' cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei princìpi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da *a)* a *d)* cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*, nonché i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio già a loro affidato.»;

e) al comma 10, primo periodo, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2009»;

f) al comma 10, alla lettera *a)* la parola: «diretti» è sostituita dalle seguenti: «cosiddetti in house» e dopo le parole: «patto di stabilità interno» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8,»;

g) al comma 10, la lettera *e)* è soppressa.

2. All'articolo 9-*bis*, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il quarto periodo è soppresso.

EMENDAMENTI

15.97

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, MARINARO, PERDUCA (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.500 (testo corretto)
D'ALIA, POLI BORTONE (*)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - *(Disciplina dei servizi pubblici locali)* - 1. Le disposizioni che vanno del presente articolo disciplinano i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere lo sviluppo economico, civile e sociale delle collettività territoriali. Principi della materia sono: la tutela della concorrenza, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale di rilevanza economica in ambito locale, nonché la garanzia del diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e)* ed *m)*, della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, proporzionalità e leale collaborazione.

2. Per servizi pubblici locali si intendono le attività economiche di soddisfazione diretta di bisogni primari della collettività locale, con riferimento alle quali l'intervento pubblico si rende necessario per l'insufficiente o la non perfetta adeguatezza del mercato.

3. Sono utenti dei servizi pubblici locali:

a) i residenti nel territorio di riferimento;

b) coloro che, pur non risiedendo nel territorio di riferimento del servizio, si avvalgono dello stesso non occasionalmente.

4. Per quanto concerne la disciplina relativa all'esercizio dei diritti degli utenti ed alle modalità di tutela, anche nelle forme previste dall'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si rinvia dal comma 28 al comma 31 del presente articolo.

5. Le presenti disposizioni sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, del risparmio e dei mercati finanziari, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di individuazione delle funzioni fondamentali degli enti locali, di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, nonché di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini, dei consumatori e degli utenti, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma.

6. Sulla base del principio di sussidiarietà, costituisce funzione fondamentale di comuni; province e città metropolitane individuare, nel rispetto delle competenze regionali le attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni primari degli appartenenti alla collettività locale, in condizioni di generale accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione e con riferimento al miglior livello possibile di qualità e sicurezza.

7. Fermi restando gli obblighi comunitari e quelli fissati dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, concorrenza, nonché

al fine di garantire la migliore qualità ed economicità del servizio, gli enti locali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, possono definire i casi in cui segmenti delle attività di servizio pubblico locale sono condotti in regime di autorizzazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di accessibilità al servizio tenendo altresì conto dei livelli essenziali delle prestazioni.

8. Le finalità pubbliche proprie delle attività di cui ai commi da 1 a 7 sono perseguite, ove possibile, attraverso misure di regolazione, nel rispetto dei principi di concorrenza e di sussidiari età orizzontale.

9. Gli interventi pubblici regolati vi pongono all'autonomia imprenditoriale e alla libertà di concorrenza delle imprese i soli limiti necessari al perseguimento degli interessi generali, nel rispetto del principio di proporzionalità.

10. Qualora siano imposti alle imprese obblighi di servizio pubblico che impediscano la copertura integrale dei costi e l'utile d'impresa devono essere previste le necessarie misure compensative.

11. Salvo quanto previsto dal successivo comma14, l'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve sempre avvenire mediante: procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore, nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di appalti pubblici e di servizi pubblici.

12. Alle procedure competitive ad evidenza pubblica di scelta del gestore del servizio pubblico locale di rilevanza economica possono partecipare anche le società cooperative.

13. Rispetto a quanto stabilito dal precedente comma 11, sono fatte salve le specificità proprie dei settori speciali di cui al comma 27 del presente articolo.

14. In deroga alla modalità ordinaria di affidamento di cui comma 32, la gestione del servizio può essere assegnata a società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house* e, in particolare, a società nei cui confronti l'ente proprietario eserciti un controllo analogo a quello che esercita nei confronti dei propri uffici, limitatamente ai casi in cui, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non consentono un efficace ed utile ricorso al mercato.

15. Nei casi di affidamento del servizio secondo le modalità indicate al comma 14, l'ente locale affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e ad una valutazione comparativa con l'offerta privata.

16. Nel caso di affidamento diretto della gestione del servizio pubblico locale a società *in house*, è fatto obbligo all'ente locale affidante di verificare ogni tre anni, la sussistenza e la permanenza delle caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento che avevano consentito un efficace ed utile ricorso al mercato. Nel caso di esito positivo della verifica, l'ente locale è obbli-

gato ad affidare la gestione del servizio pubblico locale, mediante gara ai sensi dei precedenti commi 11, 12, 13.

17. Le società *in house*, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, sono soggette al patto di stabilità interno.

18. Alle società in house si applicano le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e quelle ad evidenza pubblica per acquisto di beni e servizi.

19. Le società *in house*, affidatarie dirette della gestione del servizio pubblico locale, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare.

20 La proprietà delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali è pubblica.

21. È compito dei comuni, delle province e delle città metropolitane interessati individuare, d'intesa con le regioni, le modalità atte a favorire la massima razionalizzazione ed economicità dei servizi pubblici locali, purché in conformità alla disciplina adottata ai sensi del presente articolo, mediante la gestione integrata di servizi diversi e l'estensione territoriale della gestione del medesimo servizio per direttrici d'area vasta, da definire tenendo conto delle condizioni socio-economiche delle collettività che a diverso titolo usano il territorio, da raccordare con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

22. I proventi derivanti dalla dismissione totale di partecipazioni azionarie in società affidatarie di servizi pubblici locali sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14 devono essere utilizzati per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti e altri beni indispensabili per l'espletamento di servizi pubblici locali, ovvero per la riduzione del debito degli enti locali, con detrazione del valore degli investimenti effettuati dai saldi di bilancio calcolati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione degli investimenti.

23. Il rapporto tra gestori dei servizio pubblico locale e utenti si uniforma ai criteri di accessibilità, universalità, sicurezza, continuità, qualità e trasparenza delle condizioni del servizio.

24. Ogni soggetto gestore di servizio pubblico locale ha l'obbligo di pubblicizzare, entro e non oltre 90 giorni dall'effettiva presa in gestione del servizio e mediante mezzi idonei, a pena di revoca dell'affidamento, una carta dei servizi resi all'utenza.

25. La carta dei servizi resi all'utenza deve essere adottata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.

26. La carta dei servizi resi all'utenza deve indicare le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica

o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.

27. Il permanere dell'affidamento in capo al gestore del servizio pubblico locale è condizionato al positivo riscontro degli utenti, che dovrà essere periodicamente verificato mediante l'esame dei reclami e mediante indagini e sondaggi di mercato, anche a campione, effettuati a cura del soggetto pubblico proprietario delle reti e degli altri beni pubblici strumentali all'esercizio dei servizi pubblici locali e a spese del gestore, secondo modalità prefissate idonee a garantirne l'obiettività.

28. Gli enti affidanti approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della normativa comunitaria e statale in materia. I criteri per il calcolo delle tariffe sono:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi, in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario, tenendo conto degli oneri di servizio pubblico opportunamente definiti e quantificati;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza delle remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

Comma 35. Gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione a favore dei gestori.

29. Le regioni e gli enti locali, nei settori di loro competenza e tenendo conto delle rispettive norme settori ali, allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe per periodi triennali secondo il meccanismo del *price cap*. Il meccanismo di aggiornamento è applicato al livello medio delle tariffe e tenendo conto, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) obiettivo prefissato di variazione del tasso annuale di produttività;

c) recupero di qualità del servizio rispetto a parametri prefissati;

d) variazione dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativa o degli obblighi relativo al servizio universale.

30. Il gestore dei servizi pubblici locali a domanda individuale, i cui proventi tariffari non coprono integralmente i costi di gestione, deve specificare sui biglietti, sulle fatture o sui bollettini di pagamento, la quota

parte, espressa in termini percentuali, del costo totale di erogazione del servizio a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale, utilizzando una formula sintetica e chiara.

31. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 23-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 l'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

32. Gli affidamenti diretti della gestione di servizi pubblici locali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tessano alla scadenza contrattuale o di legge, con esclusione di ogni proroga o rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2010».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.31

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera a) *premettere la seguente lettera:*

«*0a)* al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "ad esclusione del servizio idrico integrato,"».

Conseguentemente alla lettera b)*, capoverso «"2», dopo le parole:* «servizi pubblici locali», *aggiungere le seguenti:* «, con esclusione del servizio idrico integrato,»;

Conseguentemente dopo la lettera f), aggiungere la seguente;

«f-*bis*) al comma 10, lettera *d)* sono abrogate le seguenti parole: ", nonché in materia di acqua"».

15.501

DELLA SETA, PERDUCA (*), DI GIOVAN PAOLO (*)

Al comma 1, alla lettera a) *premettere la seguente:*

«*Oa)* al comma 1, dopo le parole: "tutti i servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: "ad esclusione del servizio idrico integrato,"».

Conseguentemente al comma 1, alla lettera b)*, capoverso:* «"2», *dopo le parole:* «servizi pubblici locali», *aggiungere le seguenti:* «, con esclusione del servizio idrico integrato,»;

Conseguentemente al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) al comma 10, lettera *d)* sono abrogate le seguenti parole: «, nonché in materia di acqua».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.83

MARINARO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera a),*premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a tutti i servizi pubblici locali" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione dei servizi idrici,"».

15.52

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, prima della lettera a) *premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a tutti i servizi pubblici locali» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del settore del trasporto pubblico locale,».

15.84

BUBBICO, ADAMO, MARINARO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA SETA

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «distribuzione di energia elettrica, », *inserire le seguenti:* «le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione delle risorse idriche,"».

15.502

MAZZATORTA, BODEGA, VALLI

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «distribuzione di energia elettrica», *inserire le seguenti:* «, le disposizioni della legge 2 aprile 1968,

n. 475, e successive modificazioni, relativamente alla gestione delle farmacie comunali».

15.503 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, CURSI (*)

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «distribuzione di energia elettrica», *inserire le seguenti:* «, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, relativamente alla gestione delle farmacie comunali».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.69
ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA

Al comma 1 lettera a) *sostituire le parole:* «nonché quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale» *con le seguenti:* «. Al trasporto pubblico locale e regionale si applicano le norme del Regolamento Comunitario 1370/2007 e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di servizio idrico».

15.21
LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis)* al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono determinati", sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre 2012;"».

15.93
BUBBICO, DELLA SETA, MAZZUCONI, DI GIOVAN PAOLO (*)

Al comma 1, dopo la lettera a) *inserire la seguente:*

«*a-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, comunque articolato, deve soddisfare i principi del pieno controllo pubblico sulla qualità, l'accessibilità, il prezzo del servizio agli utenti e, nel caso

del servizio idrico, i principi della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.504

BUBBICO, ADAMO, DI GIOVAN PAOLO (*)

Al comma 1, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*1-*bis*. Tutte le forme di affidamento del servizio idrico integrato devono avvenire nel pieno rispetto della natura di bene pubblico della risorsa idrica, il cui governo spetta esclusivamente alle istituzioni locali che adottano ogni decisione nel rispetto del principio di accesso universale alla risorsa stessa"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.2

GENTILE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso «2» dopo le parole:* «Il conferimento» *inserire le seguenti:* «in concessione».

15.670

ADAMO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2, lettera* b) *sopprimere le parole da:* «, le quali abbiano» *fino alla fine del periodo.*

15.22 testo 2/500

DELLA SETA, MAZZUCONI, VITALI, CHITI, MORANDO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, PERDUCA (*)

All'emendamento 15.22 (nuovo testo) aggiungere infine le seguenti parole: «Conseguentemente al comma 1, lettera *d)* capoverso 8, lettere

b) e *c)* sostituire le parole: "l'attribuzione dei compiti operativi" ovunque ricorrano con le seguenti: "l'attribuzione di compiti operativi"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.22 testo 2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), *capoverso 2, lettera* b), *dopo le parole:* «qualità di socio» *sostituire le parole:* «l'attribuzione dei compiti operativi» *con le seguenti:* «l'attribuzione di specifici compiti operativi».

15.33

D'ALIA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* b), *capoverso* 2), *lettera* b), *sostituire le parole:* «l'attribuzione dei compiti operativi» *con le seguenti:* «l'attribuzione di compiti operativi». *Conseguentemente al comma 1, capoverso* d), *numero* 8), *lettere* b) *e* c), *sostituire le parole:* «l'attribuzione dei compiti operativi» *con le seguenti:* «l'attribuzione di compiti operativi»;

2) *al capoverso* d), *numero* 9), *sostituire le parole:* «ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*» *con le seguenti:* «ovvero ai sensi del comma 8, lettera *b)*».

15.95

DELLA SETA, MAZZUCONI, VITALI, CHITI, MORANDO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, PERDUCA (*)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* b), *capoverso* 2, *lettera* b), *sostituire le parole:* «l'attribuzione dei compiti operativi» *con le seguenti:* «l'attribuzione di compiti operativi»; *conseguentemente al comma* 1, *lettera* d), *capoverso* 8, *lettere* b) *e* c), *sostituire le parole:* «l'attribuzione dei compiti operativi», *ovunque ricorrano, con le seguenti: b)* «l'attribuzione di compiti operativi»;

2) *alla lettera* d)*, capoverso* 9)*, primo periodo, sostituire le parole:* «ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*» *con le seguenti:* «ovvero ai sensi del comma 8, lettera *b)*».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.3

GENTILE

AI comma 1, lettera b)*, capoverso 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «compiti operativi» *con le seguenti:* «ruoli industriali».

15.56

ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, MARINARO

Al comma 1, lettera b) *capoverso 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «non inferiore al 40 per cento» *con le seguenti* «non inferiore al 30 per cento e non superiore al 49 per cento».

15.55

VITALI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «40 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

15.88

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2, lettera* b)*, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Nel caso di piccole imprese la partecipazione non può essere inferiore al 20 per cento».

15.68

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 2, dopo la lettera* b) *inserire la seguente:*

«*b*-bis*)* a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale o da enti locali associati, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "*in house*" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b) *sopprimere il capoverso 3 e al comma 1, lettera* d) *capoverso 8 sostituire le parole:* «ai commi 2 e 3» *con le seguenti:* «al comma 2».

15.54

SANGALLI, MARINARO, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DI GIOVAN PAOLO (*)

Al comma 1, lettera b)*, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Nell'ambito delle procedure competitive di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, le stazioni appaltanti individuano corsie preferenziali per agevolare l'accesso delle piccole e medie imprese alle suddette procedure».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.57

GIARETTA, ADAMO, BOSONE

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3, dopo le parole:* «In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2» *sono inserite le seguenti:* «per le gestioni efficaci ed efficienti sulla base di criteri ed indicatori definiti con il regolamento di cui al comma 10, o».

15.505

DELLA SETA, PERDUCA (*), DI GIOVAN PAOLO (*)

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3, sostituire le parole:* «per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato» *con le seguenti:* «per contesti territoriali che presentino caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche tali da non permettere un efficace, sostenibile e utile ricorso al mercato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.506/100

BELISARIO, PARDI, DE TONI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 15.506 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 dopo le parole: «un'analisi di mercato e» *inserire la seguente:* «conseguentemente» *e sostituire le parole:* «che possono adottare provvedimenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione dellla predetta relazione» con le seguenti: «per l'espressione di un parere preventivo e vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione». *Indi, sostituire le parole:* «ai fini degli adempimenti» *con le seguenti:* «al fine dell'espressione del parere».

15.506 [*già* 15.25 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b)*, sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

«4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla relativa determinazione, motivandola in base ad un'analisi di mercato e deve trasmettere una relazione, contenente gli esiti delle predette verifiche, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che possono adottare provvedimenti nel termine di trenta giorni dalla ricezione della predetta relazione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c)*, sostituire le parole:* «assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4» *con le seguenti:* «assumono rilevanza ai fini degli adempimenti di cui al comma 4».

15.80

DELLA SETA, MAZZUCONI, PERDUCA (*), DI GIOVAN PAOLO (*)

Al comma 1, lettera b) *capoverso 4, dopo le parole:* «della concorrenza e del mercato» *sono aggiunte le seguenti:* «e alle autorità di regolazione e agli organismi di vigilanza ove costituiti per quanto di rispettiva competenza,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.507

D'ALIA

Al comma 1, alla lettera b)*, al capoverso 4 sostituire le parole:* «per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.» *con le seguenti:* «la quale è tenuta ad esprimere un parere preventivo di assenso o diniego entro novanta giorni dalla ricezione delle predetta relazione».

15.66

ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DE LUCA

Al comma 1 lettera b) *capoverso 4, sopprimere la parola:* «preventivo».

15.508

BELISARIO, PARDI, DE TONI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera b) *al capoverso 4 dopo le parole:* «parere preventivo» *inserire le seguenti:* «e vincolante».

15.3000/501

DELLA SETA, MAZZUCONI, BARBOLINI, PERDUCA (*)

All'emendamento 15.3000, alla lettera b)*sostituire le parole da:* «capoverso 8)» *fino alle parole:* «o del 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «sopprimere il capoverso 8)».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.3000/502

BUBBICO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

All'emendamento 15.3000, alla lettera b)*sostituire le parole da:* «capoverso 8)» *fino alle parole:* «o del 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «sostituire il capoverso 8)» *con il seguente:* «8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 non può superare il periodo di cinque anni».

15.3000/500

CHITI, BARBOLINI

All'emendamento 15.3000, alla lettera b)*sostituire le parole:* «ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015» *con le seguenti:* «ad una quota non superiore al 51 per cento».

15.3000/100

BELISARIO, PARDI, DE TONI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 15.3000 apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* alla lettera *b)* sostituire le parole: "ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015" con le seguenti: "ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2013";

b) alla lettera *b)* sostituire le parole: "rispettivamente alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2013"».

15.3000 [già em. 15.30 e 15.30/1 (testo 2)
LA COMMISSIONE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* alla lettera *c)*, capoverso 4-*bis*, sostituire le parole da: "L'Autorità" fino a: "propria delibera" con le seguenti: "I regolamenti di cui al comma 10 definiscono";

b) alla lettera *d)*, capoverso 8), lettera *d)*, sostituire le parole: "ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012", con le seguenti: "ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015" e sostituire le parole: "ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012", con le seguenti: "ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015"».

15.4
PISCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis)* il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi».

15.35
D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis*) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi"».

15.86
VITALI, BIANCO

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente lettera c*-bis*):*

«c-*bis*) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le reti e le infrastrutture strumentali al servizio sono di proprietà dell'ente locale che può affidarne la gestione anche a soggetti privati scelti mediante procedure competitive. La gestione delle reti è separata, in ogni caso, dall'attività di gestione e erogazione dei relativi servizi"».

15.65
INCOSTANTE, ADAMO, DE LUCA

Al comma 1 dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«c-*bis*) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: "ferme restando le disposizioni previste dagli articoli 201 e 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».

15.58
DELLA SETA, MAZZUCONI, BARBOLINI, PERDUCA (*)

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il capoverso 8.*

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.72
BUBBICO, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d), *sostituire il capoverso 8 con il seguente:*

«8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 non può superare il periodo di cinque anni.».

15.48
FIRRARELLO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, premettere le seguenti parole:* «Salvi gli effetti dei giudicati».

15.509
DELLA SETA, PERDUCA (*)

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, sopprimere le lettere* a) *ed* e).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.81
INCOSTANTE, ADAMO, DONAGGIO

Al comma 1, lettera d), *capoverso 8, sopprimere la lettera* a).

15.64
INCOSTANTE, ADAMO, DE LUCA

Al comma 1, lettera d) *capoverso 8, lettera* a) *dopo le parole:* «"in house"» *inserire le seguenti:* «e le gestioni in affidamento diretto a società per azioni totalmente pubbliche».

15.510
DONAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2011», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «31 dicembre 2020».

15.5
PISCITELLI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), lettera* a)*, sostituire le parole:* «31 dicembre 2011» *con le seguenti:* «31 dicembre 2014».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso d)*, numero 8), lettera* b)*, sostituire le parole:* «31 dicembre 2011» *con le seguenti:* «31 dicembre 2014».

15.63
ADAMO, INCOSTANTE, DE LUCA

Al comma 1, lettera d) *capoverso 8, lettera* a) *sostituire le parole:* «2011» *con la seguente:* «2014».

15.511

BELISARIO, PARDI, DE TONI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), la lettera* a) *dopo le parole:* «alla data del 31 dicembre 2011» *inserire le seguenti:* «, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013»*, alla lettera* b) *dopo le parole:* «alla data del 31 dicembre 2011» *inserire* «, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2013», *alla lettera* d) *dopo le parole:* «alla data del 31 dicembre 2012» *inserire le seguenti:* «, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2014», *alla lettera* e) *dopo le parole:* «la data del 31 dicembre 2010» *inserire:* «, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2012».

15.512

MARINO Mauro Maria, ADAMO

Ritirato

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), alla lettera* a)*, dopo le parole:* «31 dicembre 2011», *aggiungere il seguente periodo:* «Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2012 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2.».

15.45 testo 2/100

MARINO Mauro Maria, ADAMO

All'emendamento 15.45 (testo 2), sostituire le parole: «31 dicembre 2011» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

15.45 testo 2

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), alla lettera* a)*, dopo le parole:* «31 dicembre 2011», *aggiungere il seguente periodo:* «Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera *b)* del comma 2.».

15.70

DELLA SETA, MAZZUCONI, ADAMO, CECCANTI, PERDUCA (*)

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, dopo la lettera* a) *inserire la seguente:*

«a-*bis*) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere giudicate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali abbiano attribuito al socio privato una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.92

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, MORANDO, PERDUCA (*)

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), dopo la lettera* a)*, inserire la seguente:*

«a-*bis*) al fine di garantire la continuità degli investimenti finalizzati ad adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee in materia di livelli minimi del servizio, le gestioni in essere, giudicate conformi alla normativa per l'affidamento del servizio dall'Autorità nazionale preposta ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 costituiscano una società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera *a)* del comma 2, le quali abbiano attribuito al socio privato una partecipazione non inferiore al 40 per cento, ovvero a condizione che, entro il 31 dicembre 2010 la società abbia deliberato di avviare il procedimento di quotazione in borsa da concludere entro il 31 dicembre 2012; l'affidamento cessa decorsi sei mesi da tale ultimo termine senza che la quotazione si sia perfezionata».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.62

ADAMO, DE LUCA

Al comma 1, lettera d) *capoverso 8, lettera b), sostituire il termine:* «2011» *con il seguente:* «2014».

15.513

DONAGGIO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8 sostituire, la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché a quelle che si quotano in borsa entro il 31 dicembre 2015, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica si riduca, anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 45 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatta condizione non si verifichi, gli affidamenti cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2015;».

15.77

CHITI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), lettera* d)*, sostituire le parole:* «alla data del 1º ottobre 2003» *con le seguenti:* «o comunque in ogni tempo conferiti», *e le parole:* «a tale data» *sono sostituite dalle seguenti:* «alla data del 1º ottobre 2003».

15.38

D'ALIA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, lettera* d)*, dopo le parole:* «del codice civile» *aggiungere le seguenti:* «, inclusi gli affidamenti in materia di distribuzione del gas,».

15.75

CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), lettera* d)*, sostituire le parole:* «cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio» *con le seguenti:* «continuano ad essere disciplinati dall'articolo 113, comma 15-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 e cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio».

15.59

ADAMO

Al comma 1, lettera d) *capoverso 8, lettera* d) *sostituire le parole:* «alla scadenza prevista nel contratto di servizio» *con le seguenti:* «alla data del 31 dicembre 2014».

15.71

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI, PERDUCA (*)

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), lettera* d), *dopo le parole:* «a condizione che la partecipazione pubblica» *inserire le seguenti:* «aderente al patto di sindacato».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.514

D'ALIA

Al comma 1, alla lettera d)*, al capoverso 8, lettera* d)*, sopprimere le parole:* «ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali,».

15.8

GENTILE

Al comma 1, lettere c) *capoverso 8 lettera* d)*, sostituire le parole:* «investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 30 per cento» *con le seguenti:* «investitori istituzionali ad una quota non inferiore al 30 per cento, ovvero di collocamento presso operatori in-

dustriali con idonea qualificazione per una quota non inferiore al 40 per cento».

15.74
CHITI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), lettera* d)*, sostituire le parole:* «non superiore al 30 per cento» *con le seguenti:* «non superiore al 51 per cento».

15.9
PISCITELLI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), lettera* d) *sostituire le parole:* «non superiore al 30 per cento» *con le seguenti:* «non superiore al 50 per cento».

15.515
DONAGGIO

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», *ovunque ricorrano, con le seguenti:* «31 dicembre 2021».

15.11
PISCITELLI

Al comma 1, lettera d) *capoverso 8, sopprimere la lettera* e).

15.34
D'ALIA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, sopprimere la lettera* e).

15.85
VITALI, BIANCO, DONAGGIO

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, sopprimere la lettera* e).

15.516
DE SENA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, lettera* e)*, sostituire il termine* «2010» *con il seguente:* «2019».

15.76
CHITI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, BARBOLINI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8), lettera* e)*, sostituire le parole:* «senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante» *con le seguenti:* «previa apposita deliberazione dell'ente affidante».

15.518
VICARI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8 lettera* e) *aggiungere infine le seguenti parole:* «fatti salvi, comunque, i contratti di servizio di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

15.517
VICARI

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, lettera* e)*, aggiungere infine le seguenti parole:* «fatti salvi, comunque, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

15.520
BATTAGLIA

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «quando non vi siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ricorsi già depositati ai sensi della legge 11 marzo 1953, n. 87 e inerenti a contratti o rapporti di cui alla presente disposizione».

15.519

SARRO, FAZZONE, DI GIROLAMO Nicola

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 8, lettera* e)*, dopo le parole:* «dell'ente affidante» *aggiungere il seguente periodo:* «Le gestioni affidate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b)* ed articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio in essere».

15.12

GENTILE

Al comma 1, lettera d), *capoverso 9), sopprimere le seguenti parole:* «controllanti e controllate da una medesima controllante,».

15.94

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI, PERDUCA (*)

Al comma 1, introdurre le seguenti modificazioni:

«*a)* alla lettera *d)*, capoverso 9), primo periodo, dopo le parole: "Le società, le loro controllate," sopprimere le seguenti: ", controllanti".

b) alla lettera *d)*, capoverso 9), sostituire le parole: "ovvero ai sensi del comma 2, lettera *b)*" con le seguenti: "ovvero ai sensi del comma 8, lettera *b)"*».

Conseguentemente al comma 1, lettera d), *capoverso 9), dopo le parole:* «né direttamente, né tramite», *sopprimere le parole:* «loro controllanti o».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.13 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alla lettera d), *capoverso 9), secondo periodo, dopo la parola* «regolamentati» *aggiungere le seguenti:* «e al socio selezionato ai sensi della lettera *b)* del comma 2.».

15.89

DELLA SETA, MAZZUCONI, CHITI, PERDUCA (*)

Al comma 1, lettera d), capoverso 9), *dopo le parole:* «e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati», *inserire le seguenti:* «e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.37

D'ALIA

Al comma 1, lettera d), *capoverso* «9», *secondo periodo, aggiungere le seguenti parole:* «, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile».

15.78 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera d), *capoverso 9), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.».

15.51

SANGALLI, FIORONI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, BUBBICO

Al comma 1, dopo la lettera d) *inserire la seguente:*

«*d-bis)* dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-*bis*. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza e un accesso non discriminatorio alle reti, nella gestione dei servizi pubblici locali inclusi i settori dell'energia elettrica e del gas, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio"».

15.521

BELISARIO, PARDI, DE TONI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, dopo la lettera d)*inserire la seguente:*

«*d-bis)* dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"*9*-bis. Al fine di garantire un'effettiva concorrenza ed un accesso non discriminatorio alla reti, nella gestione dei servizi pubblici locali, sulla base del principio di separazione tra le reti e l'attività di servizio, i soggetti titolari della gestione delle reti devono operare in regime di separazione proprietaria rispetto alle imprese che erogano il servizio"».

15.15

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alla lettera e), *sostituire le parole:* «primo periodo» *con le seguenti:* «nell'alinea».

15.522

THALER AUSSERHOFER

V. testo 2

Al comma 1, alla lettera e)*sostituire le parole:* «il 31 dicembre 2009» *con le seguenti:* «il 31 dicembre 2010».

15.522 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, alla lettera e), *sostituire le parole:* «il 31 dicembre 2010» *con le seguenti:* «il 31 dicembre 2011».

15.523

PETERLINI, PINZGER

V. testo 2

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2009» *con le seguenti:* «il 31 dicembre 2010».

15.523 (testo 2)

PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, alla lettera e)*, sostituire le parole:* «il 31 dicembre 2010» *con le seguenti:* «il 31 dicembre 2011».

15.79

VITALI, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* «31 dicembre 2009» *con le seguenti:* «30 giugno 2010».

15.524

BELISARIO, PARDI, DE TONI, ASTORE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DI NARDO, GIAMBRONE, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera e)*aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la parola: «regolamenti» *è sostituita dalle seguenti:* «decreti legislativi», *indi, le parole:* «ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400», *sono soppresse.*

15.61

ADAMO, DI GIOVAN PAOLO (*)

Al comma 1 dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis)* al comma 10 dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* definire i rapporti tra affidante ed affidatario attraverso il contratto di servizio, prevedendo le condizioni di revisione periodica delle tariffe, i meccanismi di controllo sulle prestazioni di servizio, esplicitate anche dalla Carta dei servizi, coinvolgendo nelle sedi di controllo le rappresentanze confederali delle parti sociali e le associazioni dei consumatori"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.60

ADAMO, DONAGGIO, FILIPPI Marco, DI GIOVAN PAOLO (*)

Al comma 1 dopo la lettera f) *inserire la seguente:*

«*f-bis)* al comma 10 dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

"*d-bis)* disciplinare i criteri di definizione dei capitolati di gara, di valutazione delle offerte, ivi compresa la continuità occupazionale e l'applicazione dei contratti di settore secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.16

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera g)*sostituire la parola:* «soppressa» *con la seguente:* «abrogata».

15.17 (testo 2)

GENTILE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* dopo la lettera *g)* aggiungere le seguenti:

"*g*-bis) Al comma 5 dell'articolo 23-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, dopo le parole: "soggetti privati" sono aggiunte le seguenti: "nelle forme previste nel comma 2 del presente articolo, privilegiando lo strumento della finanza di progetto";

g-ter) al comma 10, lettera *a)* dell'articolo 23-*bis* della legge n. 133 del 2008 dopo le parole: "patto di stabilità interno e" sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.";

b) alla lettera *e)* aggiungere in fine il seguente periodo: "Le regioni e gli enti locali possono avvalersi del periodo transitorio come previsto dal Reg. CEE 1370/07 (3.12.2019), e comunque di un periodo transitorio congruo in funzione dell'oggettivo ritardo nella predisposizione degli atti propedeutici ai bandi di gara"».

15.526
BIANCO, VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera g)*aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al comma 10, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente:

"*m-bis)* definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera *g-bis)*, valutati in 100 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro annui».

15.36
D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al comma 10, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"*m-bis)* definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».

15.18
PISCITELLI

Al comma 1, dopo la lettera g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al comma 10, dopo la lettera *m)* è inserita la seguente:

"*m-bis)* definire le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali"».

15.87 (testo 3)

BIANCO, VITALI, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA

Al comma 1, dopo la lettera g)*aggiungere la seguente:*

«*g*-bis) definire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le modalità con cui incentivare gli enti locali che cedono a soggetti privati proprie quote di partecipazione in società di gestione di servizi pubblici locali».

15.529

DONAGGIO, FILIPPI Marco

Al comma 1, dopo la lettera g)*aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al comma 10 aggiungere la seguente lettera:

"*m-bis)* definire le modalità con cui incentivare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le aggregazioni tra aziende comunali operanti nel settore dei servizi pubblici locali"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera *g-bis)*, valutati in 15 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 15 milioni di euro annui».

15.528

DONAGGIO, FILIPPI Marco

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al comma 10 è aggiunta la seguente lettera:

"*m-bis)* prevedere per le società operanti nel settore dei servizi pubblici locali, a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2012, apposite misure finalizzate a favorire il congedo pensionistico dei lavoratori"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera *g-bis)*, valutati in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 75 milioni di euro annui».

15.525

DONAGGIO, FILIPPI Marco

Al comma 1, dopo la lettera g)*aggiungere la seguente:*

«*g-bis) al comma 10 è aggiunta la seguente lettera:*

"*m-bis)* armonizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il trattamento fiscale delle società a partecipazione mista pubblica e privata e delle società a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali, operanti nel settore dei servizi pubblici locali, con quello applicato alle società private operanti nel medesimo settore, con particolare riguardo all'applicazione dell'a IRAP e delle relative deduzioni fiscali"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera *g-bis)*, valutati in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui».

15.527

DONAGGIO, FILIPPI Marco

Al comma 1, dopo la lettera g)*aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* al comma 10 è aggiunta la seguente lettera:

"*m-bis)* armonizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i costi previdenziali delle società a partecipazione mista pubblica e privata e delle so-

cietà a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali, operanti nel settore dei servizi pubblici locali, con quelli delle società private operanti nel medesimo settore"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera *g-bis)*, valutati in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro annui».

15.530
DONAGGIO, FILIPPI Marco

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«*g-bis)* dopo il comma 10, inserire il seguente:

"*10*-bis. La disciplina della cassa integrazioni guadagni ordinaria e straordinaria è applicabile nella sua interezza ai lavoratori con rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze delle società di cui al presente articolo"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, lettera *g-bis)*, valutati in 200 milioni di euro annui, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro annui».

15.39
FOSSON

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"*12*-bis. Nel rispetto del diritto comunitario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria

legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».

15.82

MOLINARI, ADAMO

Al comma 1 dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"*12*-bis. Nel rispetto del diritto comunitario le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione"».

15.531

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, dopo la lettera g)*aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione"».

15.532

PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* È aggiunto, in fine, il seguente comma»:

"13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto e dalle relative norme di attuazione"».

15.91 (testo 3)
ADAMO, MORANDO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, PROCACCI, SANNA, VITALI, DELLA SETA, MAZZUCONI, DI GIOVAN PAOLO (*)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 1-*bis*, decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito con legge 30 luglio 1994, n. 474, è istituita l'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato, ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'Autorità opera in piena autonomia organizzativa, contabile e amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità dei singoli settori interessati e dei princìpi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i princìpi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera *b)* dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

15.533
D'ALIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. L'Autorità di regolazione per il servizio idrico integrato è istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 e garantisce l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla qualità dei servizi erogati, alla tutela dell'interesse degli utenti, agli investimenti e alla determinazione delle tariffe. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro

membri, nominati ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per i rapporti con le regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, vengono definite la sede e la disciplina dell'Autorità, tenendo conto della specificità del servizio idrico integrato e dei princìpi generali di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano le disposizioni ed i princìpi di cui alla richiamata legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché per il reperimento delle risorse necessarie al suo funzionamento, quanto previsto dal comma 38, lettera *b)* dell'articolo 2 della medesima legge. L'Autorità subentra, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nelle competenze già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa».

15.29/100

FLUTTERO

All'emendamento 15.29, al comma 2-ter *sostituire le parole:* «30 giugno 2010» *con le seguenti «31 dicembre 2010».*

15.29

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo 195, comma 2, lettera *e)*, secondo periodo del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole: »diciotto mesi« sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

2-*ter*. All'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".

2-*quater*. All'articolo 8-*sexies*, comma 2, terzo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola: "centoventi" è sostituita dalla seguente: "duecentodieci"».

15.534
MAZZATORTA, BODEGA, VALLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al fine di garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, gli Enti pubblici e le aziende a partecipazione statale che, mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, affidino la fornitura del servizio di *call contact center* per la gestione in *outsourcing* e *insourcing* a società o agenzie esterne possono indicare tra i requisiti di cui all'articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 la disponibilità di una sede operativa nel bacino di utenza del bando di gara».

15.535
IZZO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è inserito il seguente:

"3-*bis*. È sempre ammessa la costituzione di società che producono beni e servizi anche indirettamente funzionali ai compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, nell'ambito della ricerca tecnologica, con particolare riferimento ai rilievi satellitari a presidio della salvaguardia del governo del territorio e dell'innovazione, e l'assunzione di partecipazioni, in tali società. Tali costituzioni e assunzioni di partecipazione non devono comportare aggravi di costi per le amministrazioni medesime ed i proventi delle attività devono essere investiti per il perseguimento dei fini istituzionali"».

ORDINI DEL GIORNO

G15.100
MAZZATORTA

Il Senato,

premesso che:

il nuovo regime transitorio introdotto dal presente articolo all'articolo 23-*bis*, comma 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 per gli

affidamenti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica comporterà inevitabilmente ripercussioni occupazionali, che è dovere del legislatore prendere in esame;

le ricadute occupazionali del nuovo regime transitorio appaiono tanto più evidenti nell'attuale situazione di crisi economica, che rende difficile il reinserimento lavorativo; l'inserimento di clausole di garanzia dei rapporti di lavoro in essere per i dipendenti delle società affidatarie dirette di servizi pubblici che saranno interessate dalla scadenza anticipata del relativo affidamento può contribuire a rendere più agevole la transizione alla nuova gestione del servizio,

impegna il Governo:

a valutare positivamente l'opportunità di precisare, con un successivo provvedimento, che, in sede di definizione del bando relativo alla prima gara successiva alla scadenza anticipata degli affidamenti in essere, l'ente affidante può indicare tra gli oneri da porre a carico del nuovo affidatario il subentro nei rapporti di lavoro in corso.

G15.101
MAZZATORTA

Il Senato,

premesso che:

la nuova formulazione dell'articolo 23-*bis*, comma 8, lettera *a)* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificata dall'articolo 15 in esame prevede la possibilità che le società cosiddette «*in house*» proseguano la gestione in essere fino alla scadenza del contratto, a condizione che entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni socie cedano almeno il 40 per cento del capitale;

tale operazione può risultare strategica ai fini del potenziamento, dell'ammodernamento e della ristrutturazione delle reti;

in particolare, è necessario incentivare l'utilizzo dei proventi derivanti dalla dismissione delle suddette quote per finanziare investimenti in infrastrutture di rete, impianti ed altri beni indispensabili per l'espletamento dei servizi pubblici locali anche attraverso l'adozione di opportuni correttivi ai parametri del patto di stabilità,

impegna il Governo:

ad autorizzare la detrazione del valore degli investimenti in infrastrutture di rete, impianti ed altri beni indispensabili per l'espletamento dei servizi pubblici locali, effettuati con i proventi derivanti dalla dismissione delle quote di partecipazione di cui in premessa, dai saldi di bilancio cal-

colati ai fini del patto di stabilità interno relativamente agli anni di effettuazione dei medesimi investimenti.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.500 (*già* 15.0.100)
IL RELATORE

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Modifiche all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di Commissione per la vigilanza sulle risorse idriche)

1. All'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "è istituito" sono sostituite dalla seguente: "opera";

b) al comma 4:

1) all'alinea, dopo le parole: "delle attività previste" è inserita la seguente: "anche" e le parole: "in particolare" sono sostituite dalle seguenti: "fra l'altro";

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* adotta con delibera una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

3) la lettera *i)* è sostituita dalle seguenti:

"*i)* esprime parere in materia di servizio idrico integrato, su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori;

i-bis) su iniziativa del gestore o del soggetto affidante, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante la gestione del servizio, eventualmente formulando un'ipotesi di soluzione; in tal caso l'attività è finanziata secondo tariffe determinate dalla Commissione sulla base del costo effettivo del servizio reso";

c) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"*4*-bis. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti della Commissione rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

4-ter. La pubblicità degli atti e dei procedimenti della Commissione è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla copertura dei relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 5-*bis.*";

d) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Per l'espletamento dei propri compiti e per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di verifica, la Commissione si avvale della Segreteria tecnica e dell'Osservatorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, articolo 3, comma 1, lettera *o)*, e può richiedere di avvalersi di altre amministrazioni. Al riordino della disciplina in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione si procede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta della Commissione.";

e) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"*5*-bis. A decorrere dal 2010, le spese di funzionamento della Commissione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, A tale scopo la Commissione determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, assicurando che i relativi costi non vengano posti a carico degli utenti né direttamente né indirettamente, In ogni caso, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti vigilati è fissata in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, e il totale dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,2 per cento del valore complessivo del mercato di competenza. I contributi e le tariffe previste dal presente comma sono predeterminati e pubblici. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, si applicano anche alle contribuzioni di cui al presente articolo";

f) al comma 6, dopo le parole: "La Commissione" sono inserite le seguenti: ", oltre a promuovere studi e ricerche di settore,"».

15.0.1
PINZGER, THALER AUSSERHOFER (*)
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.2

Dopo **l'articolo 15***, inserire il seguente:*

«Art. 15-*bis*.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio; anche in deroga alla disciplina di settore, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatarie di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto regolamento (CE) n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1784. Em. 1.2, Sangalli e altri	246	245	001	113	131	123	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.6, Pardi e altri	246	245	002	108	135	123	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.500, Menardi	262	261	000	125	136	131	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.1 (testo 2), la Commissione	265	264	000	261	003	133	APPR.
005	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.5 (testo 2 corretto)/2, Pardi e altri	259	258	073	046	139	130	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.5 (testo 2 corretto)/1, Pardi e altri	262	260	095	023	142	131	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.5 (testo 2 corretto)/3, Pardi e altri	264	263	096	025	142	132	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.5 (testo 2 corretto)/4, Leddi	255	253	002	115	136	127	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.5 (testo 2 corretto), la Commissione	264	262	005	144	113	132	APPR.
010	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.7 (testo 2)/1, Adamo e altri	249	247	000	112	135	124	RESP.
011	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.7 (testo 2)/2, Della Monica e altri	253	251	002	109	140	126	RESP.
012	Nom.	DDL n. 1784. Em. 3.0.7 (testo 2), la Commissione	261	260	106	152	002	131	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.12, Pardi e altri	260	259	002	119	138	130	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.11, Pardi e altri	264	262	003	120	139	132	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.13, Pardi e altri	265	263	000	263	000	132	APPR.
016	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.16, Pardi e altri	268	265	000	124	141	133	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.14, Pardi e altri	266	265	001	123	141	133	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.15, Pardi e altri	260	259	003	118	138	130	RESP.
019	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.17, Pardi e altri	263	261	000	123	138	131	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.19, Pardi e altri	267	266	001	124	141	134	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.25, Della Seta e altri	265	264	005	121	138	133	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1784. Em. 4.500, Fosson e D'Alia	267	265	115	009	141	133	RESP.
023	Nom.	DDL n. 1784. Em. 6.2, Marinaro e altri	250	248	002	114	132	125	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1784. Emm. 7.5 (testo 2) e 7.15 (testo 2), D'Alia; Adamo	259	257	000	120	137	129	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1784. Em. 7.12, Adamo	257	255	002	117	136	128	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1784. Emm. 7.4 (testo 2) e 7.14 (testo 2), D'Alia; Adamo	263	261	000	120	141	131	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1784. Em. 9.1, Adamo e altri	258	256	003	116	137	129	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 1

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	A		A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	F	F	F	A	A	A		F	F	F	A		F	F	F	F	F	F	F
AGOSTINI MAURO	F		F	F	A	A	A		C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C		C		F	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	C	F		C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA			C		C				F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	F			C	C	F		C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	A	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	A	F	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO		C	C	F		C	C	C	F	C		F	C	C	F	C	C	C		C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA																				
BIANCO ENZO	F	F	F	F	A	F	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C			C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	F	C	C	C		F	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	C	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C		C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BONINO EMMA																				
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 2

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO		C	C	F	C	C	F	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	C	A	A	F	C		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO			F	F	A	C	C	C	A		C	F	C	C	F	C	F	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	M	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F			F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	F	C	A	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO																				
CASELLI ESTEBAN JUAN																				
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F		F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA																				
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P		F
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	A	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C									C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C		F	F	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	F	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	F		F	F	F	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO																				

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 3

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE	F		F	F	A	A	A	F	A	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F
CURSI CESARE	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO				F	C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F		F	F	F	F	F	F	C	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F		A	F	F	F	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO		F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO																				
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	C				
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F		A	F	F	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	A	A	A		C		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO																				

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 4

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FLERES SALVO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	F	C	C	C		C
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C			C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	F
FRANCO PAOLO		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	A	A	F	C			A	F	F	F	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C		C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO		F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	F	C	C	C		F		C	F	C	C	F	C	C		C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	A	A	A	F		F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F		A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F		F	A
GIORDANO BASILIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	F	C	C	C		F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F		C	F	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	F	F	F			A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C		C	C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C		F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 5

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F		F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE																				
LUSI LUIGI	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	A	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO		C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA																				
MARINARO FRANCESCA MARIA	F			F	A	A	A	F	A	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINI FRANCO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F		F	F	A	A		F	C	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA												A	F	F	F	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F		F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA			C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C		
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F		F	F	F	A	A	F	C	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO												A	F	F	F	F	F		F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F		F	F
MONGIELLO COLOMBA					A	A	A	F	C	F	F	A	C	F	F	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C		C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	A	A	F	C			A	F	F	F	F	F	F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	F	C	C	C	C	F		C	F			F	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	F	F	F	A	A	A	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	A	A	A	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 6

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C		C	C
ORSI FRANCO	C		C	F		C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	A	A	A	A	C	F		A	F	F	F	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PEGORER CARLO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	F	C	C	F	C	C	C	M	F	M	C	F	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F		F	F		F
PERTOLDI FLAVIO		F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F		A	F	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C		C				C	C	C	C
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA																				
PINZGER MANFRED	F	A	F	F	A	A	A	F	F	F	A	F	A	A	F	F	A	A	F	F
PISANU BEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI			C	F	C	C	C	C	F	C	C									
PITTONI MARIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA			F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	A	F	F	F	F	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	F	F	F	A		F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F		A	A		C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C		C	C	C
RAMPONI LUIGI																				
RANDAZZO NINO																				
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	F	C	C	C	C	F		C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	A	A	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO																				
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 7

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C		C	F		C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA																				
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO																			P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO																				
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	A	A	A	F	C		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SPEZIALI VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	F	C	C	C		F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	F	F	F	A	A	A		C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C		C	F		C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	F	F	F	A	A	A	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	A	F	F	F	F	A	F	F
TOFANI ORESTE	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO		F	F	F		A		F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO													F	F	F	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO																				

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 8

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VETRELLA SERGIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	F	C	C	C	M	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	F	C	C	C		F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	F	F	F	F	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	A	A	F	C			A	F	F	F	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	A	A	A	F	C	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	F	F	F	F	A	A	F	C					F	F	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO		C	C	F	C	C	C	C	F	C		F			F	C	C	C	C	
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	A	A	A	F	C		F	A	F	F	F	F	F	F	F	F
ZANETTA VALTER		C	C	F	C	C	C	C	F	C		F	C	C	F	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO																				

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 9

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000027						
	021	022	023	024	025	026	027
ADAMO MARILENA	F	A	F	F	F	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	F	A	F	F	F	F	F
AGOSTINI MAURO	F	A	F	F	F	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C	C	C	C	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C
AMATI SILVANA	F	A	F	F	F	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C
ANDREOTTI GIULIO							
ANDRIA ALFONSO	F	A	F	F	F	F	F
ANTEZZA MARIA	F	A	F	F	F	F	F
ARMATO TERESA	F	A	F	F	F	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
ASTORE GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	F
AUGELLO ANDREA	C	C		C	C	C	C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C		C	C
BAIO EMANUELA	F	A	F	F	F	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M
BARBOLINI GIULIANO	F	A	F	F	F	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	A	F	F	F	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	A	F	F	F	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
BELISARIO FELICE	F	C	F	F	F	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
BERSELLI FILIPPO	C	C	C			C	C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	A	F	F	F	F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
BIANCHI DORINA							
BIANCO ENZO	F	A	F	F	F	F	F
BIANCONI LAURA			C				C
BIONDELLI FRANCA	F	A	F	F	F	F	F
BLAZINA TAMARA	F	A	F	F	F	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C		C	C	C	C
BONINO EMMA							
BORNACIN GIORGIO	C	C		C	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 10

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000027						
	021	022	023	024	025	026	027
BOSONE DANIELE	F	A	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C
BRUNO FRANCO	F	A	F	F	F	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	A	F	F	F	F	F
BUGNANO PATRIZIA	F	A	F	F	F	F	F
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C
CABRAS ANTONELLO	F	A	F	F	F	F	F
CAFORIO GIUSEPPE	F	A	F	F	F	F	
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	M	M	M	M	M
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	C	C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C
CARLINO GIULIANA	F	A	F	F	F	F	F
CARLONI ANNA MARIA	F	A	F	F	F	F	F
CAROFIGLIO GIOVANNI	F	A	F	F	F	F	F
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C
CARUSO ANTONINO							
CASELLI ESTEBAN JUAN							
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
CASSON FELICE	F	A	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C
CECCANTI STEFANO	F	A	F	F	F	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C
CERUTI MAURO	F	A	F	F	F	F	F
CHIAROMONTE FRANCA							
CHITI VANNINO	F	A	F	F	F	F	F
CHIURAZZI CARLO	F	A	F	F	F	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C		C			
CICOLANI ANGELO MARIA		C	C	C	C	C	C
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	C	C
COLOMBO EMILIO							
COMINCIOLI ROMANO	M	M	M	M	M	M	M
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C
CONTINI BARBARA	M	M	M	M	M	M	M
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	A	F	F	F	F	F
COSSIGA FRANCESCO							

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 11

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000027						
	021	022	023	024	025	026	027
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	A	F	F	F	F	F
CUFFARO SALVATORE	F	F	A	F	A	F	F
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	A	C	C	C	C	C	C
D'ALIA GIANPIERO							
D'AMBROSIO GERARDO	F	A	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	C	C
DE ANGELIS CANDIDO	C	C	C	C	C	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C
DE GREGORIO SERGIO	M	M	M	M	M	M	M
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C
DE LUCA VINCENZO	F	A	F	F	F	F	F
DE SENA LUIGI	F	A	F	F	F	F	F
DE TONI GIANPIERO	F	A	F	F	F	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	A	F	F	F	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	A	F	F	F	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	A	F	F	F	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	A	F	F	F	F	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO							
DI GIROLAMO NICOLA	C	C	C	C	C	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	A	F	F	F	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C	C
DIGILIO EGIDIO							
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	A	F	F	F	F	F
D'UBALDO LUCIO	F	A	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C
FERRARA MARIO	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	A	F	F	F	F	F
FINOCCHIARO ANNA	F	A		F	F	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	A	F	F	F	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
FISTAROL MAURIZIO							

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 12

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000027						
	021	022	023	024	025	026	027
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C
FLUTTERO ANDREA	A	C	C	C	C	C	C
FOLLINI MARCO	F	A	F	F	F	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	A	F	F	F	F	F
FOSSON ANTONIO	A	F	F	F	F	F	A
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
FRANCO VITTORIA	F	A	F	F	F	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C	C	C	C	C	C
GALPERTI GUIDO	F	A	F	F	F	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C	C	C	C	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	A	F	F	F	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	A	F	F	F	F	F
GASBARRI MARIO	F	A	F	F	F	C	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C		C	C	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C	C		C	C	C
GHEDINI RITA	F	A	F	F	F	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	A	F	F	F	F	F
GIARETTA PAOLO	F	A	F	F	F	F	F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C						
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	A	F	F	F	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	A	F	F	F	F	F
ICHINO PIETRO	F	A	F	F	F	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	A	F	F	F	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C
LANNUTTI ELIO	F	A	F	F	F	F	F
LATORRE NICOLA	F	A					
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C
LEDDI MARIA	F	A	F	F	F	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	A				C	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C		C	C	C	C
LEVI MONTALCINI RITA							
LI GOTTI LUIGI	F	A	F	F	F	F	F

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 13

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000027						
	021	022	023	024	025	026	027
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C
LIVI BACCI MASSIMO	F	A	F	F	F	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C
LUMIA GIUSEPPE							
LUSI LUIGI	F	A	F	F	F	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	A	F	F	F	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C
MARCENARO PIETRO	F	A	F	F	F	F	F
MARCUCCI ANDREA							
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	A		F	F	F	
MARINI FRANCO	F	A	F	F	F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	A	F	F	F	F	F
MARINO MAURO MARIA	F	A	F	F	F	F	F
MARITATI ALBERTO	F	A	F	F	F	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	A	F	F	F	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C		C	C	C	C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA			C	C	C	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	A	F	F	F	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
MERCATALI VIDMER	F	A	F	F	F	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	A	F	F	F	F	F
MILANA RICCARDO	F	A	F	F	F	F	F
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F
MONGIELLO COLOMBA	F	A	F	F	F	F	F
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C
MORANDO ENRICO	F	A			F	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C
MORRI FABRIZIO	F	A	F	F	F	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
MURA ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C
MUSI ADRIANO	F	A	F	F	F	F	F
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C
NANIA DOMENICO							
NEGRI MAGDA	F	A	F	F	F	F	F
NEROZZI PAOLO	F	A	F	F	F	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 14

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000027						
	021	022	023	024	025	026	027
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	A	F	F	F	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
PARDI FRANCESCO	F	A					
PASSONI ACHILLE	F	A	F	F	F	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C
PEDICA STEFANO	F	A	F	F		F	F
PEGORER CARLO	F	A	F	F	F	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO	F	A	F	F	F	F	F
PERTOLDI FLAVIO	F	A	F	F	F	F	F
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	C	C	C	C	
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	A	F	F	F	F	F
PININFARINA SERGIO							
PINOTTI ROBERTA							
PINZGER MANFRED	A	F	F	F	F	F	A
PISANU BEPPE	C	C					
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
PISTORIO GIOVANNI							
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	F	F	A	F	A	F	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C
PORETTI DONATELLA	F	A	F	F	F	F	F
POSSA GUIDO	C	C	C	C	C	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C		C	C	C	
RAMPONI LUIGI							
RANDAZZO NINO							
RANUCCI RAFFAELE	F	A	F	F	F	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C
ROILO GIORGIO	F	A	F	F	F	F	F
ROSSI NICOLA	F	A	F	F		F	F
ROSSI PAOLO	F	A	F	F	F	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	A	F	F	F	F	F
RUSSO GIACINTO							
RUTELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 15

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000027						
	021	022	023	024	025	026	027
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C
SACCONI MAURIZIO	M	M	M	M	M	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	A	F	F	F	F	F
SANNA FRANCESCO	F	A	F	F	F	F	F
SANTINI GIACOMO	M	M	M	M	M	M	M
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	C	C
SBARBATI LUCIANA							
SCALFARO OSCAR LUIGI							
SCANU GIAN PIERO	F	A	F	F	F	F	F
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
SCHIFANI RENATO	P	P	P	P	P	P	P
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C
SERAFINI ANNA MARIA		A		F	F	F	F
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C
SERRA ACHILLE	F	A	F	F	F	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO							
SOLIANI ALBERTINA	F	A	F	F	F	F	F
SPADONI URBANI ADA	M	M	M	M	M	M	M
SPEZIALI VINCENZO	M	M	M	M	M	M	M
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C
STRADIOTTO MARCO	F	A	F	F	F	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C
TEDESCO ALBERTO	F	A	F	F	F	F	F
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	F	F	F	F	F	A
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	A	F	F	F	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C
TONINI GIORGIO	F	A	F	F	F	F	F
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C
TREU TIZIANO	F	A	F	F	F	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C
VERONESI UMBERTO							

Seduta N. 0271 del 03/11/2009 15.20.59 Pagina 16

Totale votazioni 27

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000027						
	021	022	023	024	025	026	027
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C
VICECONTE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C
VIESPOLI PASQUALE	M	M	M	M	M	M	M
VILLARI RICCARDO	F	A					
VIMERCATI LUIGI	F	A	F	F	F	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	A	F	F	F	F	F
VITALI WALTER	F	A	F	F	F	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C
ZANDA LUIGI	F	A		F	F	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C
ZAVOLI SERGIO							

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Baldini, Caliendo, Castelli, Ciampi, Comincioli, Contini, Davico, De Angelis, De Gregorio, Dell'Utri, Ferrara, Alberto Filippi, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Rutelli, Spadoni Urbani, Speziali, Vicari e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per attività della 3ª Commissione permanente; Santini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (1500-B)
previ pareri delle Commissioni 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio)
S.1500 approvato dal Senato della Repubblica
C.2552 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 03/11/2009);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 14 agosto 2002 (1829)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 03/11/2009);

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Bonfrisco Anna Cinzia
Modifica all'articolo 147-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di ammnistrazione delle società quotate in mercati regolamentati (1819)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia)
(assegnato in data 03/11/2009).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 ottobre 2009, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le

regole di contabilità nazionale «Sec 95», aggiornato al mese di aprile 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (Atto n. 264).

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 27 ottobre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza organica dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST), relativa all'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 265).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 ottobre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la relazione, per il biennio 2007-2008, sull'attuazione delle misure di razionalizzazione dell'allocazione degli uffici degli enti pubblici.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente (*Doc*. CLXXI, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 29 ottobre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività di gestione dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano gestiti da Simest SpA per l'anno 2008.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc*. XXXV-*bis*, n. 2).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 ottobre 2009, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc*. CLXXXIII, n. 2).

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, è deferita alla 2ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo – COM 2009 154 definitivo (atto comunitario n. 48), trasmessa dalla Commissione europea il 19 ottobre 2009 e annunciata all'Assemblea nella seduta n. 267 del 20 ottobre 2009.

Interrogazioni

BAIO, TREU, VIMERCATI, BASSOLI, GIARETTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali*. – Premesso che:

Bames srl – Bartolini After Market Electronics Services si occupa principalmente di riparazione, distribuzione ed assistenza *post* vendita di schede e apparecchiature elettroniche, in conformità ai più alti *standard* qualitativi e di mercato;

Sem srl – Services for Electronic Manufacturing nasce nel gennaio 2006 con l'obiettivo di sviluppare attività di progettazione ed ingegnerizzazione, collaudo, riparazione e sviluppo delle attività di prototipazione e produzioni speciali nel mercato dell'elettronica e di costituire un sicuro ed innovativo riferimento per i propri clienti;

la società Sem srl è parte del gruppo Bartolini Progetti SpA e costituisce insieme con la consociata Bartolini Ames srl, ex-Celestica Italia srl e prima ancora ex-IBM Corp., un polo di servizi tecnologici e logistici integrati, unico per completezza dell'offerta;

le due società hanno maestranze e gruppi dirigenti «interscambiabili» e sviluppano sinergie a tutti i livelli operativi, produttivi, tecnici e logistici;

il personale, altamente qualificato e con esperienze pluriennali in aziende *leader* nel mercato globale, è un elemento di distinzione, capace di individuare e fornire soluzioni complete e altamente qualificate;

la Bames-Sem è uno dei gruppi più importanti per la realizzazione del polo tecnologico vimercatese, un distretto *hi-tech*, capace di valorizzare la vocazione dell'area briantea, caratterizzata da produzioni di alta tecnologia e bacino industriale strategico per l'economia italiana;

nel dicembre 2007 Bames-Sem annunciano uno «studio strategico di fattibilità», finalizzato alla produzione di pannelli fotovoltaici di ultima generazione, a basso costo ed alta tecnologia, le cui linee strategiche, in-

dustriali e produttive vengono presentate alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) ed alle organizzazioni sindacali (OO.SS.);

nel dicembre 2008 viene dichiarata conclusa la fase progettuale e si annuncia l'inizio della fase esecutiva, volta a realizzare un impianto industriale avente una capacità a pieno regime di 70 MW per anno e per questo scopo viene costituita la società Solar Thin Film srl;

nel febbraio 2009 alla RSU ed alle OO.SS. viene comunicato che a seguito di problemi finanziari, ovvero difficoltà nel reperimento delle risorse iniziali necessarie, il «progetto fotovoltaico» non sta producendo gli effetti previsti dallo studio;

nella primavera del 2009, nel pieno delle proprie difficoltà finanziarie e di re-industrializzazione, la Bartolini Progetti SpA acquisisce la SCC e la MVS, società italiane della multinazionale SCH Corp., azienda che si occupa di servizi Information Tecnology nel settore bancario e commerciale, composte rispettivamente da 170 e 109 lavoratori;

a distanza di poche settimane dall'acquisizione, per 95 dipendenti della SCC e 55 della MVS, si apre la procedura di Cassa integrazione guadagni straordinaria, per un periodo pari a 12 mesi;

il 16 giugno 2009 la Direzione aziendale conferma che il progetto fotovoltaico è fortemente ridimensionato, sia nei volumi produttivi che nel tipo di prodotto da realizzare, e che l'inizio di quello che avrebbe dovuto essere il cuore del rilancio produttivo del sito di Vimercate avverrà nel 2010, anziché a partire dalla seconda metà del 2009;

il 22 luglio 2009, la Bames-Sem, durante un incontro sindacale, presso la sede della Regione Lombardia, chiede l'innalzamento del numero dei lavoratori da porre in Cassa integrazione guadagni straordinaria, da 210 a 390 unità, di cui 320 appartenenti alla Bames e 70 alla Sem;

nel corso dello stesso incontro le OO.SS. e la RSU respingono fermamente questa richiesta aziendale in quanto nei mesi precedenti il numero dei lavoratori contemporaneamente in CIGS è stato molto al di sotto dei 210 richiesti da Bames-Sem e la turnazione, la produzione e la rotazione tra i lavoratori ha evidenziato una serie di disparità, che hanno anche intaccato l'organizzazione, penalizzando le categorie protette, quali i lavoratori disabili e i delegati sindacali;

il 16 ottobre, nonostante un secondo incontro, per poter sostenere il ricorso alla CIGS in deroga per la Bames, presso la sede della Regione Lombardia, le parti non trovano un accordo;

il 21 ottobre 2009, la Regione annuncia la disponibilità alla concessione della cassa integrazione in deroga per i lavoratori dell'azienda Bames di Vimercate, mentre per Sem continua la CIGS, per cui, previo accordo sindacale, gli ammortizzatori sociali potranno essere rinnovati fino al marzo 2010. In tutta la struttura industriale si prevede di coinvolgere 390 lavoratori sugli attuali 660 complessivamente impiegati;

considerato che:

la Sem, a seguito dell'accordo sindacale del 3 aprile 2007, conclude un contratto, per un periodo di cinque anni, commerciale e di pro-

duzione esclusiva di tutti i prodotti Telit, multinazionale israeliana, quotata in borsa a Londra, *leader* mondiale di moduli elettronici M2M;

nel contratto viene concordato «di assorbire ed impegnare in modo stabile, nelle anzidette produzioni, fino a 350 addetti entro il 2009»;

per una serie di fattori, tra cui la crisi internazionale, che riduce la richiesta di volumi produttivi dei moduli M2M e conseguentemente comporta perdita di competitività e blocco degli investimenti tecnici, le produzioni vengono spostate in Cina;

a giugno 2009, Telit disattende l'impegno a divenire anche «incubatore tecnologico nell'ambito del distretto *high-tech* di Vimercate», inaugurando, nello stabilimento ex Motorola di Torino, un nuovo polo di ricerca e sviluppo, per un totale circa 106 lavoratori;

a settembre 2009, gli accordi commerciali/industriali tra Bartolini Progetti/Sem e Telit si concludono con una transazione economica tra le parti, per cui le produzioni *old* e *new* di Telit a Vimercate diventano marginali, perdendo così un soggetto industriale fondamentale alla re-industrializzazione della Bartolini Progetti SpA;

visto che:

dal 2006 al 2009, i provvedimenti di concessione di CIGS sono stati 3;

il primo, dal marzo 2006 al marzo 2007, ha coinvolto solo la Bames, per una richiesta pari a 450 lavoratori;

il secondo, dal marzo 2007 al settembre 2008, ha comportato una richiesta per 350 lavoratori, anche questi appartenenti solo alla Bames;

l'ultimo, nel febbraio 2009, ha interessato 210 lavoratori, di cui 160 Bames e 50 Sem, «in rotazione», coinvolgendo, per un periodo di 12 mesi, circa 520 lavoratori/lavoratrici su un totale di 660 «rimasti» in Bames-Sem;

durante il periodo di CIGS sono state avviate alcune nuove produzioni di nicchia, quali Ghostway, Wi-Max, produzioni *wireless* e Spin;

le finalità delle procedure dichiarate dalla Direzione aziendale consistevano nel fatto che, durante il periodo di CIGS, si sarebbe attivata la ricerca di imprenditori italiani e anche internazionali, che avrebbero dovuto re-industrializzare, mantenendo la vocazione *hi-tech* dell'intero sito produttivo di Vimercate;

le vicende che hanno caratterizzato gli ultimi tre anni vedono l'impegno e la partecipazione attiva delle istituzioni, quali Ministero dello sviluppo economico, Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza e di Milano, Comune di Vimercate e delle parti sociali, tra cui Assolombarda, Azienda, OO.SS. FIM-FIOM Brianza e RSU, nella ricerca e nella firma congiunta di numerosi protocolli d'intesa ed accordi aziendali, atti a salvaguardare i livelli occupazionali, ma soprattutto finalizzati alla creazione di un polo/distretto *hi-tech*, con la «missione» di essere *leader* nel settore delle tecnologie e delle produzioni informatiche di nuova generazione;

al 30 settembre 2009 i dipendenti sono circa 660, nonostante a gennaio 2006 l'iniziale azienda Celestica contasse 850 dipendenti ed il piano industriale avrebbe dovuto occuparne circa 1.350 nel 2009;

la Borghi Trasporti, oggetto di precedente interrogazione, già gruppo Bartolini, precedentemente aveva assorbito Logistic Service, ex-Siemens di Cavenago, e, insediandosi a Vimercate, avrebbe dovuto generare sinergie di scala nella gestione integrata dell'After Market Service, gestione e riparazione apparecchi elettronici *post*vendita, ma non è stata mai in grado di produrre quanto definito nel piano industriale, comportando la liquidazione di circa 70 lavoratori/lavoratrici, dopo un ennesimo periodo di CIGS,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno favorire la realizzazione di nuovi ed attendibili protocolli d'intesa e di piani industriali, in grado di creare la stabilità aziendale e la sostenibilità occupazionale;

se non intenda intervenire con urgenza al fine di evitare che le tante risorse economiche pubbliche già spese non raggiungano l'obiettivo per il quale sono state investite, aggravando in questo modo l'intera economia industriale del Paese;

se non ritenga necessario verificare la vicenda Telit Corp., con particolare riferimento ai contributi economici elargiti alla stessa impresa;

se non ritenga necessario investire fortemente nell'area della Brianza, cuore industriale italiano, al fine di evitare la perdita del patrimonio di *skill*, di professionalità, di capacità produttiva, di scolarizzazione medio-alta e di impianti tecnologicamente validi, di cui la stessa è dotata;

se non ritenga opportuno verificare periodicamente che le risorse economiche destinate allo sviluppo ed alla re-industrializzazione producano i benefici occupazionali ed industriali per cui sono state stanziate.

(3-01011)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GASPARRI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per le politiche europee*. – Premesso che:

l'Iran, che già dal 1979 ha interrotto qualsiasi relazione ufficiale con Israele dichiarandolo «nemico dell'Islam», più recentemente, con l'attuale presidente Mahmoud Ahmadinejad, in carica dal 2005, ha fatto dell'antisionismo un tratto distintivo della sua politica;

il Governo dell'Iran, Paese sospettato di voler realizzare la bomba atomica, già dal 2003 – in occasione del rinvenimento di un impianto per l'arricchimento dell'uranio – si era impegnato con un apposito accordo sussidiario ad informare l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) di ogni progresso riguardante il programma nucleare iraniano;

tale accordo, tuttavia, è sempre stato disatteso;

premesso, inoltre, che:

nel mese di settembre 2009, dopo il rinvenimento di un secondo impianto per l'arricchimento di uranio, il Governo di Teheran, nel corso

di un'esercitazione militare, ha lanciato due missili con una gittata sufficiente a raggiungere Israele;

tale episodio ha allertato ulteriormente la comunità internazionale, in particolar modo gli Stati Uniti ed Israele, nonostante il portavoce del Ministero degli esteri iraniano avesse affermato che «l'esercitazione non aveva nulla a che vedere con le tensioni sul programma nucleare della Repubblica islamica»;

premesso, infine, che:

recentemente si è tenuto un incontro pubblico presso la Sharif University of Technology di Teheran tra studenti, insegnanti e la guida suprema, ayatollah Alì Khamenei;

a quanto risulta all'interrogante è usanza, in tali consessi con la massima autorità della Repubblica islamica, intervenire solo per esprimere parole di lode;

un giovane studente iraniano, Mahmoud Vahidnia, già vincitore della medaglia d'oro alle Olimpiadi di matematica in Iran, invece, è intervenuto per oltre 20 minuti criticando i mezzi di comunicazione, le istituzioni, i sistemi repressivi adottati nel Paese, e ha rivolto alcune domande all'ayatollah, come, ad esempio: «perché nessuno si può permettere di criticarla in questo Paese?», «lei ritiene di non fare errori?», «lei ha creato un clima per cui nessuno osa criticarla (...) quindi lei, che è una figura paterna, si comporta in un certo modo con i suoi oppositori» e «tutti sanno che cosa è accaduto nelle prigioni»;

considerato che:

la tv di Stato ha offuscato quasi immediatamente la diretta, ma le immagini dell'incontro sono state, comunque, caricate sul *web*;

in dette immagini si può vedere il volto di Khamenei evidentemente contrariato;

considerato, inoltre, che:

dopo tali fatti, del giovane studente, considerato da tutti un eroe nazionale perché ha polemizzato con la guida suprema, si è persa ogni traccia;

secondo indiscrezioni sarebbe stato arrestato;

rilevato che le diplomazie dei Paesi dell'Unione europea avrebbero manifestato l'intenzione di occuparsi della vicenda di Mahmoud Vahidnia;

si chiede di sapere:

se e quali iniziative il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, intendano assumere presso le opportune sedi internazionali, di concerto con tutta la comunità internazionale, e, in particolar modo, con l'Unione europea, al fine di adottare tutte le iniziative utili alla difesa dei diritti umani e delle libertà democratiche in Iran;

se e quali azioni intendano adottare presso le opportune sedi internazionali al fine di accertare se il giovane studente, il cui caso ha assunto un valore simbolico nel contesto di una politica repressiva e violenta che il regime iraniano sta attuando, sia stato arrestato a causa del suo inter-

vento presso la Sharif University of Technology di Teheran e se risulti attualmente detenuto;

se intendano adoperarsi, in particolare, presso il Governo russo affinché quest'ultimo, in forza dei suoi legami di partenariato commerciale e di amicizia con l'Iran, solleciti le autorità iraniane ad un maggior rispetto delle libertà e favorisca una rapida trattativa a livello internazionale sui piani nucleari e sui negoziati di Teheran relativi all'uranio;

se intendano adoperarsi presso le Nazioni Unite, affinché, per mezzo del loro più alto rappresentante, si facciano garanti di una soluzione pacifica e concordata tra Iran e Israele e tutta la comunità internazionale.

(3-01012)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

INCOSTANTE. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali*. – Premesso che:

il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 30 marzo 2009, n. 53 (Regolamento recante la disciplina delle modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di «restauratore di beni culturali», nonché della qualifica di «collaboratore restauratore di beni culturali», in attuazione dell'articolo 182, comma 1-*quinquies*, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004); i decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86, e 26 maggio 2009, n. 87, e successivamente la circolare del Ministro del 12 agosto 2009, n. 35, e Linee guida applicative del segretariato generale del Ministero sempre del 12 agosto 2009, che disciplinano l'articolo 182, comma 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies* del Codice, recano le norme attuative relative allo *status* di restauratore e di collaboratore;

all'interno di questa complessa situazione normativa si applicano anche le fonti normative che regolamentano la materia di appalti pubblici: decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (e successive modifiche) nonché il codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 (Titolo IV, Capo II, che disciplina appalti di lavori pubblici per i beni culturali) ovvero le norme relative al campo del restauro di beni culturali e architettonici (categoria opere pubbliche OS2A e OS2B, rispetto alle qualifiche dei restauratori, e OG2, OS25 per altre categorie di beni ancora non disciplinati su questo aspetto) così come inizialmente previsto dal decreto ministeriale n. 294 del 2000 e decreto ministeriale n. 420 del 2001 da cui discendono le norme rispetto alle qualifiche richieste per l'accesso alla professione di restauratore (ovvero le categoria di opere pubbliche OS2A e OS2B);

come riconosce il documento sulla «Disciplina transitoria degli operatori del restauro» del Ministero per i beni e le attività culturali «non esiste ancora nel nostro ordinamento una compiuta disciplina delle relative figure professionali» ed «è generale la convinzione che la capacità

professionale dei singoli operatori assuma ruolo strategico insostituibile per assicurare la qualità degli interventi conservativi perché sino ad ora »il problema di verificare che tale idoneità sussistesse in concreto è stato per lungo tempo risolto all'interno di una prassi che vedeva il ricorso pressoché generalizzato ad affidamenti di carattere fiduciario« che hanno condotto oggi alla esigenza di »verifica su basi oggettive della capacità professionale degli operatori«»;

da parte degli operatori del settore, dalle associazioni di categoria, come la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa e le organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, si lamenta l'incongruità e l'incoerenza delle prescrizioni relative alla qualifica di restauratore da cui sarebbero escluse molte società e molti lavoratori che, pur avendo nel concreto operato nel campo del restauro, non potrebbero accedere nemmeno alle prove di idoneità. I soci e dipendenti sono del pari automaticamente esclusi dall'accesso alle prove;

come risulta dall'esame della circolare ministeriale la qualifica spetterebbe, in sintesi, a coloro che hanno conseguito un diploma presso una scuola di restauro riconosciuta – ad oggi solo tre sono gli istituti riconosciuti in Italia –, oppure a scuole accreditate per l'effettuazione di corsi con riconoscimento regionale di durata non inferiore a due anni, e svolto successivamente attività di restauro per almeno due anni che crescono fino a diventare otto anni qualora non si sia in possesso dei suddetti titoli di studio (come previsto all'articolo 182, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004); vi è poi la modalità di acquisire la qualifica tramite il superamento di un esame di stato abilitante, previsto per tutti coloro che fino ad oggi hanno operato nel settore ma non sono in possesso di tutti requisiti sopra descritti;

analoghe prescrizioni vengono definite anche per la qualifica di collaboratore restauratore;

l'accesso alla prova di idoneità è vincolata alla presentazione di certificazioni ed atti che dovrebbero attestare la professionalità acquisita dai candidati;

la documentazione richiesta dal Ministero, riferendosi ad un periodo temporale anteriore all'anno 2000, è per la maggior parte degli operatori del settore impossibile da recuperare;

l'anomalia più vistosa nelle previsioni regolamentari introdotte dall'attuale decreto ministeriale n. 53 del 2009, sta nel vincolare l'accesso alla prova di idoneità alla presentazione del certificato di Regolare esecuzione dell'intervento di restauro (che dovrebbe dimostrare la Responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento) introducendo un elemento ostativo per la partecipazione alla prova;

lo stesso Ministero per i beni e le attività culturali nella circolare n. 35 del 2009 del 12 agosto 2009, «Linee guida applicative dell'articolo 182, commi 1-*bis*, 1-*ter* ed 1-*quinquies* del Codice dei beni culturali e del paesaggio», afferma che: «In realtà la redazione dei certificati di buon esito (prevista inequivocabilmente per i lavori pubblici a partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) può ritenersi

consolidata soltanto alla fine degli anni '90; per i lavori precedenti, e comunque in mancanza del certificato, gli Uffici interessati sono tenuti a verificare "ora per allora" la corretta esecuzione degli interventi conservativi»;

una diffusa negligenza delle stazioni appaltanti nella redazione dei certificati di esecuzione dei lavori (allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000) è stata evidenziata anche in una determinazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici del 3 aprile 2002, n. 6;

il certificato è stato introdotto dall'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 (Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici). Quindi per i candidati alla prova di idoneità, ai quali è richiesto di avere svolto attività di restauro per almeno quattro anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale n. 420 del 2001, è sostanzialmente impossibile documentare la propria attività mediante tale certificato;

inoltre, il decreto ministeriale n. 53 fa coincidere la titolarità della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, individuata come unica misura di riferimento utile alla certificazione della professionalità, con il ruolo «almeno di direttore di cantiere», una specificazione aggiuntiva e diversa rispetto ai criteri di ammissione alla prova previste dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali;

lo stesso decreto stabilisce le medesime regole anche per quanti svolgono attività complementari all'attività del restauratore, ovvero per i collaboratori restauratori, che dovranno essere valutati nella stessa prova di idoneità per un ruolo che non comporta alcuna scelta metodologica nell'intervento conservativo, rischiando di rimanere completamente esclusi dal lavoro fino ad oggi svolto nelle imprese del settore;

da un'indagine sul comparto condotta da Feneal, Filca e Fillea in tutto il territorio nazionale, alcune migliaia di lavoratori verrebbero esclusi tanto dalla possibilità di accesso alla qualifica di restauratore, quanto da quella di collaboratori restauratori, depauperando il settore della forza lavoro oggi attiva;

in particolare, da una verifica condotta dalla Confederazione nazionale dell'artigianato in Toscana, è emerso che: «molti imprenditori del restauro, pur avendo frequentato scuole di restauro, corrono il rischio di dover dimostrare gli otto anni di lavoro continuativo e certificato con le Soprintendenze precedenti al 2001, data del varo della primo decreto ministeriale in materia»;

questa circostanza impedisce a tutte le imprese ed ai lavoratori che negli ultimi 16 anni operano nel restauro (cioè da 8 anni, o almeno 4 in caso di presenza titoli di studio idonei, prima del 2001 fino ad oggi) di poter accedere a tale qualifica, cancellando in un colpo solo un'intera generazione di operatori, non permettendo così l'indispensabile trasmissione del saper fare;

l'applicazione della nuove «Linee guida» mette ad esempio a rischio l'occupazione delle 400 imprese e dei 1.100 restauratori che operano a Firenze e le 100 imprese e 1.300 dipendenti pisani;

ad oggi le Soprintendenze locali, pur dovendo svolgere l'istruttoria, nonostante la carenza di personale ed economica, non hanno ad adottato criteri uniformi per attestare le sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti interessati,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano promuovere al fine di risolvere in maniera non transitoria la questione della qualifica di restauratore e specificatamente come possa essere accertata con equità la professionalità e l'esperienza di affermati operatori del settore dei beni culturali.

(4-02200)

€ 12,80